



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

OTTOBRE 2022



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	18
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	39
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	57
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	105
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	126
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	154

OTTOBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , Ordinanza n. 32148 del 31/10/2022 (Rv. 666065 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AMENDOLA LUCA) contro R.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Appalto di opera pubblica - Controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento del subappaltatore - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema d'appalto di opera pubblica, la controversia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento del subappaltatore, afferendo esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che, intervenuta la stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione non può più spendere alcun potere d'imperio, neppure in via di autotutela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10705 del 2017 Rv. 644249 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12901 del 2013 Rv. 626611 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 32146 del 31/10/2022 (Rv. 666064 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

C. (SARLI ANGELA) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)
Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/02/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 019027/2021 66184801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19027 del 2021 Rv. 661848 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 32121 del 31/10/2022 (Rv. 666066 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

R. (PREVITI CARLA) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/06/2017

SEZIONI UNITE

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Autorizzazione temporanea all'utilizzo di frequenze accessorie e supplementari - Oneri economici ex art. 38, All. n. 25, al d.lgs. n. 259 del 2003 - Natura tributaria - Esclusione - Natura corrispettiva - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizio su conguaglio di contributi già versati - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni.

In caso di autorizzazioni temporanee all'utilizzo di frequenze accessorie e supplementari rispetto a quelle già rientranti nell'autorizzazione generale, gli oneri economici dovuti ai sensi dell'art. 38, All. n. 25, al d.lgs. n. 259 del 2003, valutati secondo un criterio contenutistico e sostanziale e non terminologico, non hanno natura tributaria, ma corrispettiva, sia in quanto aventi natura prettamente opzionale e tecnico-funzionale, in funzione di corrispettivo o di canone sinallagmaticamente commisurato ai parametri tecnico-dimensionali dell'erogazione supplementare stessa, sia in quanto esulano dalla specifica capacità contributiva, senza che rilevi il passaggio dal regime concessorio ex art. 16, della l. n. 223 del 1990, a quello autorizzativo ex d.lgs. n. 259 del 2003 e d.lgs. n. 177 del 2005; ne consegue che, in caso di contestazione dovuta al mancato pagamento del conguaglio dei contributi d'uso già versati a titolo di acconto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, e non a quello amministrativo, non vertendo la controversia sul contenuto provvedimentale o sulle procedure di assegnazione dei diritti d'uso, ma su una pretesa di tipo creditorio, che non rientra, pertanto, nelle prescrizioni di cui all'art. 133 c.p.a..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 116, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 all. 25 art. 2, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 all. 25 art. 38, Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 15, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 22, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21961 del 2021 Rv. 661871 - 01, N. 10577 del 2020 Rv. 657858 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 32061 del 31/10/2022** (Rv. **666063 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

M. (DI MEGLIO GIUSEPPE) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/07/2018

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Domanda articolata in unico capo - Accoglimento in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto - Soccombenza reciproca o condanna dell'attore alle spese - Esclusione - Compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità.

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Conformi: N. 901 del 2012 Rv. 621270 - 01, N. 19122 del 2015 Rv. 636950 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 3438 del 2016 Rv. 638888 - 01, N. 516 del 2020 Rv. 656810 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 21083 del 2015 Rv. 637492 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022 (Rv. 666062 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (SCIOSCIA CLELIA) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/05/2021

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Giudizio di cassazione - Abuso del diritto di impugnazione - Dolo o colpa grave - Contenuto - Fattispecie.

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. (Nella specie, la S.C. ha condannato d'ufficio il ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., in un caso in cui una questione di puro diritto processuale era stata prospettata come questione di giurisdizione, qualificando come violazione dei limiti esterni della giurisdizione la mera delibazione da parte del giudice amministrativo degli effetti di un accordo transattivo sul giudizio di impugnazione di un provvedimento amministrativo, effettuata "incidenter tantum" al solo fine di valutarne la pregiudizialità in relazione alla richiesta di sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4430 del 2022 Rv. 663925 - 03

Sez. U - , Ordinanza n. 31410 del 24/10/2022 (Rv. 666061 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (MANSI FRANCESCO PAOLO) contro C. (VASECCHI FRANCESCO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 09/10/2020

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Sovracanone ex art. 1, comma 8, della l. n. 959 del 1953 - Variazione amministrativa della base imponibile - Modifica dell'importo dovuto - Decorrenza.

In tema di concessione di derivazione di acque pubbliche, ove l'autorità amministrativa modifichi l'ammontare di chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione di grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di prese siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, il diverso importo del sovracanone cui

SEZIONI UNITE

il concessionario è soggetto ai sensi dell'art. 1, comma 8, della l. n. 959 del 1953 decorre dal momento della detta modifica.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 959 art. 1 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11989 del 2009 Rv. 608206 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 30963 del 20/10/2022 (Rv. 666060 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

I. (CONSOLI MAURIZIO) contro A. (BORGNA GIOVANNI)

Regola giurisdizione

092027 GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento - Controversie su interpretazione ed esecuzione dell'accordo, aventi contenuto patrimoniale - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni - Fattispecie.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

In caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali. (Nella specie, una società di gestione di R.S.A. aveva chiesto, non di porre nel nulla il contratto già concluso con la ASL, ma di interpretare secondo buona fede alcune delle clausole ivi contenute, onde ripristinare l'equilibrio contrattuale compromesso dai maggiori costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle minori entrate derivanti dall'impossibilità di dare ingresso a nuovi pazienti per tutta la durata della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23744 del 2020 Rv. 659287 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 30903 del 19/10/2022 (Rv. 666075 - 02)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore:

MERCOLINO GUIDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (TORTORELLA SILVIA) contro K.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/10/2020

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Minore residente fuori dell'ambito UE - Domanda di mantenimento nei confronti di genitore italiano con residenza in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Art. 37 della l. n. 218 del 1995 - Applicazione - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione tra giudice italiano e il giudice straniero, nelle controversie che hanno ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore residente in uno Stato non appartenente all'UE, spetta al giudice italiano la cognizione sulla domanda formulata nei confronti di un genitore avente la cittadinanza italiana e residente in Italia, poiché,

SEZIONI UNITE

in assenza di una specifica convenzione internazionale, non trova applicazione l'art. 42 della l. n. 218 del 1995, che attiene ai rapporti personali tra genitore e figlio, bensì l'art. 37 della legge citata, relativo alla categoria delle "obbligazioni alimentari" nella famiglia, cui deve essere ricondotto anche l'obbligo di mantenimento dei figli; la giurisdizione del giudice italiano sussiste, pertanto, non solo nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della stessa legge, ma anche in quelli in cui uno dei genitori o il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 9, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 37, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 24/10/1980 num. 742, Tratt. Internaz. 19/10/1996, Legge 18/06/2015 num. 101, Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1310 del 2017 Rv. 642002 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 30903 del 19/10/2022 (Rv. 666075 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (TORTORELLA SILVIA) contro K.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/10/2020

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Statuizioni in tema di affidamento e mantenimento di figli minori - Decreto della corte di appello in sede di reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento con cui il tribunale abbia adottato statuizioni in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli minori è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché ha carattere decisorio e definitivo ed è volto a statuire su contrapposte pretese di diritto soggettivo con un'efficacia assimilabile, sia pure "rebus sic stantibus", al giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 6132 del 2015 Rv. 634872 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 614 del 2022 Rv. 663555 - 01, N. 4778 del 2022 Rv. 664018 - 01, N. 12018 del 2019 Rv. 653695 - 01, N. 4796 del 2022 Rv. 664020 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 30712 del 18/10/2022 (Rv. 666059 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

M. (GIUFFRÈ GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Proposizione dello stesso giudizio davanti a diverse giurisdizioni - Contestazione della giurisdizione in uno soltanto dei processi - Interesse ad agire per regolamento preventivo di giurisdizione in entrambi - Sussistenza - Fondamento.

Qualora una parte abbia promosso il medesimo giudizio innanzi a due distinte giurisdizioni, dubitando soggettivamente quale di esse fosse quella effettivamente esistente, la contestazione della giurisdizione sollevata dal convenuto anche in uno solo dei giudizi fonda l'interesse della

SEZIONI UNITE

parte proponente ad avvalersi del regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo ad entrambi i processi, trattandosi della medesima questione, il cui apprezzamento è unitario e riguarda ambedue i giudizi pendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14345 del 2015 Rv. 635954 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 30712 del 18/10/2022** (Rv. **666059 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

M. (GIUFFRÈ GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Convenzione di "project financing" - Responsabilità precontrattuale per il mancato completamento - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di cd. "project financing", la controversia di natura risarcitoria avente ad oggetto il mancato completamento della relativa procedura per responsabilità precontrattuale ascrivibile alla P.A., rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo, avuto riguardo alla fase amministrativa ex art. 37-bis della l. n. 109 del 1994, un procedimento amministrativo volto all'affidamento di una concessione, contrassegnato dall'esercizio di un'attività provvedimentale e pubblicistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 bis, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Sez. U - , **Ordinanza n. 30346 del 14/10/2022** (Rv. **665914 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (LABRIOLA RENATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/04/2021

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Personale militare - Controversie relative - Ripetizione di indebito - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

La giurisdizione per le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale militare, ivi comprese quelle riguardanti la ripetizione di indebito per somme non dovute, spetta in via esclusiva al giudice amministrativo, in quanto relative a rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, a norma dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26966 del 2009 Rv. 611151 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 30151 del 13/10/2022** (Rv. **666058 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

C. (MADDALENA MARCELLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 06/12/2021

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Disciplinare magistrati - Colpevole inerzia del Pubblico Ministero - Utilità per l'indagato ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sussistenza - Convinzione personale dell'innocenza - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la colpevole inerzia del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini rappresenta un indebito vantaggio per l'indagato, rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto, incidendo sui tempi utili per assumere una decisione prima della maturazione dei termini prescrizionali e sul contenuto di essa, si riverbera sugli epiloghi procedimentali, senza che assumano rilievo le intuizioni o le personali convinzioni del magistrato requirente sull'innocenza dello stesso, sia in quanto dette valutazioni devono essere oggettivamente tratte dalle emergenze investigative, venendo altrimenti lesi i principi di imparzialità e del contraddittorio tra le diverse tesi dell'accusa e della difesa, sia in quanto, in caso contrario, verrebbe alterato il baricentro delle garanzie giurisdizionali, incentrate sul ruolo fondamentale del giudice per le indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4953 del 2015 Rv. 634503 - 01, N. 1606 del 2020 Rv. 656795 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 30148 del 13/10/2022** (Rv. **666057 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore:

FALASCHI MILENA. P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Diff.)

B. (ORSONI GIORGIO) contro C.

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione del processo civile in attesa della definizione di controversia amministrativa - Presupposti - Pregiudizialità logico giuridica - Possibile conflitto di giudicati - Necessità - Possibile contrasto in ordine agli effetti pratici dell'una o dell'altra sentenza - Irrilevanza.

In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell'art. 295 c. p. c., modificato dall'art. 35 della l. n. 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale "controversia amministrativa" (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio. Peraltro, il giudice ordinario resta competente a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una

SEZIONI UNITE

loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11085 del 2009 Rv. 608103 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 29862 del 12/10/2022** (Rv. **665940 - 03**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

O. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2019

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE Domanda di condanna generica - Ammissibilità e accoglimento - Limiti e condizioni.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile; ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15066 del 2000 Rv. 542004 - 01, N. 3357 del 2009 Rv. 606514 - 01, N. 21326 del 2018 Rv. 650031 - 01, N. 549 del 1963 Rv. 260730 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 29862 del 12/10/2022** (Rv. **665940 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

O. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2019

152007 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" Vittima di fatto illecito - Domanda di condanna generica e richiesta di provvisionale ex art. 278 c.p.c. - Ammissibilità.

Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio; nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, peraltro, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Difformi: N. 17984 del 2022 Rv. 665748 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5551 del 2016 Rv. 639341 - 01, N. 10323 del 2020 Rv. 658009 - 01, N. 15066 del 2000 Rv. 542004 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 29862 del 12/10/2022** (Rv. **665940 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

O. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2019

100169 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA A SEZIONI UNITE Interpretazione di norme processuali - Mutamento - Giustificazione - Condizioni - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

L'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'orientamento da tempo consolidato in ordine alla ammissibilità di domande di condanna limitate sin dall'origine all'"an debeatur").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 374, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23675 del 2014 Rv. 632844 - 01, N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01, N. 13620 del 2012 Rv. 623343 - 01, N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 29862 del 12/10/2022** (Rv. **665940 - 04**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

O. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2019

177206 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - IN GENERE Danno da evasione fiscale - Reato commesso dal contribuente - Coincidenza con il tributo evaso - Esclusione - Pregiudizio ulteriore e diverso - Necessità.

Il danno causato dall'evasione fiscale, allorchè questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest'ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell'erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio "ulteriore e diverso", ricorrente qualora l'evasore abbia con la propria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20823 del 2005 Rv. 586167 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 29862 del 12/10/2022** (Rv. **665940 - 05**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

O. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2019

177206 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE
- IN GENERE Danno da evasione fiscale - Reato commesso da soggetto diverso dal contribuente
- Configurabilità - Limiti e condizioni - Onere della prova - Riparto - Criteri.

Il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dal contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell'erario, può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l'erario allegghi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione; ne consegue che, nel giudizio di danno promosso dall'erario nei confronti di persona diversa dal contribuente, cui venga ascritto di avere concausato la perdita del credito erariale, spetta all'amministrazione provare l'esistenza del credito, la perdita di esso ed il nesso causale tra la lesione del credito e la condotta del convenuto, mentre spetta al convenuto dimostrare che la perdita del credito sia avvenuta per negligenza dell'amministrazione, negligenza che rientra nella previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 12066 del 1999 Rv. 530806 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24406 del 2011 Rv. 620070 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 29862 del 12/10/2022** (Rv. **665940 - 07**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

O. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2019

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE "Translatio" al giudice civile ex art. 622 c.p.c. - Richiesta di provvisionale - Ammissibilità
- Concessione - Presupposti.

Il giudice civile, adito in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. con una domanda di condanna generica, può condannare il responsabile al pagamento di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova e, dunque, mentre per l'accoglimento della domanda generica di danno è sufficiente che l'esistenza di un danno sia probabile, per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. è necessario che l'esistenza di un danno sia certa, almeno in parte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Vedi: N. 7474 del 2022 Rv. 664524 - 01, N. 9996 del 2004 Rv. 573092 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 29862 del 12/10/2022** (Rv. **665940 - 06**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

O. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2019

177054 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DOGANE Risorse "proprie" dell'Unione - Danno da evasione fiscale coincidente con il tributo evaso - Legittimazione ad agire - Individuazione - Criteri.

Qualunque fatto illecito che abbia per effetto la perdita del credito tributario avente ad oggetto un tributo costituente "risorsa propria" dell'Unione Europea costituisce un danno per quest'ultima, che è, pertanto, legittimata a chiederne il risarcimento; lo Stato italiano, tramite i suoi organi, è, invece, legittimato a domandare tale risarcimento non in proprio ma solo nella qualità di soggetto incaricato della riscossione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/05/1989 num. 1552, Regolam. Consiglio CEE 22/05/2000 num. 1150, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700, DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19826 del 2009 Rv. 610560 - 01, N. 19194 del 2006 Rv. 594649 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 29588 del 11/10/2022** (Rv. **665763 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **NAPOLITANO LUCIO**. Relatore: **NAPOLITANO LUCIO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

S. (SINANTE COLUCCI FRANCESCO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 11/06/2021

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Disciplinare avvocati - Citazione a giudizio innanzi al CDD - Notifica presso la residenza anagrafica - Nullità - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, la notifica della citazione a giudizio dinnanzi al CDD presso la residenza anagrafica del professionista - in assenza di domicilio eletto - non è affetta da nullità, in ragione del carattere amministrativo del relativo procedimento, della idoneità di tale notificazione a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario e della omessa previsione normativa di tale sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11142 del 2012 Rv. 623222 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 29590 del 11/10/2022** (Rv. **665911 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **NAPOLITANO LUCIO**. Relatore: **NAPOLITANO LUCIO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

L. (IAI IVANO) contro P.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/07/2021

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Disciplinare magistrati - Cessazione del rapporto di servizio

SEZIONI UNITE

nelle more del giudizio di cassazione - Conseguenze - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Interesse morale alla prosecuzione - Irrilevanza - Natura della sanzione - Rilievo - Fattispecie.

La cessazione dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario, intervenuta nelle more del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la cessazione della materia del contendere, in difetto della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.c. o di elementi da cui desumere un perdurante interesse delle parti alla decisione del merito, tra i quali non può annoverarsi quello di natura meramente "morale" dell'incolpato; resta però salva, ai fini di tale verifica, la valutazione della natura della sanzione irrogata e se essa richieda o meno, in relazione ai suoi effetti, un definitivo accertamento nel merito della sua legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata comminata la sanzione della perdita di anzianità di mesi tre, ormai irrilevante sulla progressione di carriera, stante il collocamento a riposo del magistrato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16980 del 2019 Rv. 654369 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 29592 del 11/10/2022 (Rv. 665912 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

R. (GULLO DOMENICO) contro E. (GRIECO ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 04/02/2021

100065 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI Affermazione della stessa in grado d'appello - Rimessione al primo grado - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della decisione - Cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice - Violazione della ragionevole durata - Esclusione.

Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13722 del 2017 Rv. 644369 - 02

SEZIONI UNITE

Sez. **U - , Ordinanza n. 29593 del 11/10/2022** (Rv. **665913 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

A. (STAJANO ERNESTO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SASSARI, 11/02/2021

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Conguaglio dei costi - Diritto al recupero - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Criteri.

In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo "ora per allora", di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 10, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 23/10/2000 num. 60 art. 9

Sez. **U - , Sentenza n. 28975 del 05/10/2022** (Rv. **665762 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (TACCHI VENTURI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/10/2019

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appellabilità - Termine - Decorrenza - Dalla comunicazione o notificazione - Mancanza - Termine ex art. 327 c.p.c. - Applicazione - Fondamento.

Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 14478 del 2018 Rv. 648976 - 02, N. 14669 del 2021 Rv. 661400 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2467 del 2020 Rv. 656727 - 01, N. 5079 del 2022 Rv. 664178 - 01, N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01

Sez. **U - , Ordinanza n. 28802 del 04/10/2022** (Rv. **665941 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **ORILIA LORENZO**. Relatore: **ORILIA LORENZO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

V. (PUCCI PIETRO CARLO) contro F. (IANNIELLO VINCENZO)

Regola giurisdizione

SEZIONI UNITE

184012 USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA Accertamento "incidenter tantum" della "qualitas soli" - Azioni possessorie in cui detta qualità sia stata già accertata con giudicato - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici - Esclusione - Ragioni.

In tema di giurisdizione, spettano al giudice ordinario - e non al Commissario per la liquidazione degli usi civici - sia le controversie tra privati in cui l'accertamento sulla qualità del terreno che si assume di "uso civico" (cd. "qualitas fundi") debba essere risolto "incidenter tantum", per essere stata la relativa eccezione sollevata al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, risolvendosi la stessa nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, sia quelle in cui insorga una questione possessoria su un terreno, la cui appartenenza al demanio civico sia già stata oggetto di accertamento coperto da giudicato, non avendo essa più attinenza con la "qualitas soli", che notoriamente afferisce al petitorio.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 11, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 27 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 16, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30, Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 CORTE COST., Legge 10/07/1930 num. 1078 CORTE COST., Legge 20/11/2017 num. 168 art. 2 com. 4, DPR 15/01/1972 num. 11 art. 1, DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7894 del 2003 Rv. 563343 - 01, N. 503 del 2000 Rv. 538531 - 01, N. 9280 del 2020 Rv. 657660 - 01

OTTOBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31999 del 28/10/2022** (Rv. **666003 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

M. (NAPOLI CARMINE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/04/2019

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Stato di insolvenza - Acquisizione della notizia da parte di P.M. appartenente a circondario di tribunale diverso da quello competente per il fallimento - Legittimazione a proporre ricorso per fallimento - Sussistenza - Rinnovo dell'istanza da parte del P.M. intervenuto davanti al giudice competente per il fallimento - Necessità - Esclusione.

Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., in tutti i casi in cui abbia appreso istituzionalmente una "notitia decoctionis", a prescindere dalla circostanza che il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento sia diverso da quello presso cui svolge le sue funzioni nei procedimenti penali, sicchè non è necessaria la rinnovazione della detta richiesta da parte del P.M. che sia intervenuto all'udienza davanti al giudice competente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 20400 del 2017 Rv. 645221 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31960 del 28/10/2022** (Rv. **665990 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FRAULINI PAOLO**. Relatore: **FRAULINI PAOLO**.

D. (SOGGIA PIERPAOLO) contro H. (PASETTO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2020

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Procedimento svolto con le modalità della c.d. "trattazione cartolare" ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. con l. n. 27 del 2020 - Valutazione dello stato di insolvenza sulla base di documenti prodotti con le note conclusive - Impossibilità per il reclamante di controdedurre - Violazione del contraddittorio - Conseguenze.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

In tema di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, qualora il relativo giudizio si sia svolto con le modalità della c.d. "trattazione cartolare" ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. con l. n. 27 del 2020, esaurendosi nello scambio di note conclusive senza comparizione delle parti in udienza, la revoca della declaratoria di insolvenza è nulla qualora la valutazione del difetto dell'insolvenza sia stata basata su documenti prodotti con le note in parola, senza che sugli stessi sia stata assicurata al reclamante la possibilità di controdedurre, in ossequio al principio del contraddittorio.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Sez. 1 - , Sentenza n. 31672 del 26/10/2022 (Rv. 666122 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

G. (MENCHINI SERGIO) contro V. (RUO MARIA GIOVANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/03/2017

168137 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - ASSEGNO VITALIZIO Diritto all'assegno vitalizio - Insorgenza "ex lege" per il mero fatto procreativo - Conseguenze - Figlio biologico già munito dello "status" di figlio di altri - Scelta consapevole di non impugnare il riconoscimento o di non proporre l'azione di disconoscimento - Spettanza comunque dell'assegno - Fondamento.

In tema di successioni legittime, il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. ha fonte "ex lege" nel mero fatto procreativo e, pertanto, nel novero dei "figli non riconoscibili" aventi diritto a tale assegno vanno compresi anche i figli biologici che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la "minore tutela" prevista dal menzionato art. 580 c.c. - che, non essendo subordinata alla rimozione dello "status" di figlio altrui, consente di conservare l'identità familiare ormai acquisita - e la "tutela piena" che deriverebbe dall'accertamento giuridico della filiazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Civ. art. 580 CORTE COST., Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 263 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6365 del 2004 Rv. 571691 - 01, N. 27140 del 2021 Rv. 662719 - 01, N. 9065 del 1999 Rv. 529506 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 31601 del 25/10/2022 (Rv. 666176 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore:

MERCOLINO GUIDO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

G. (GULLOTTA FABIO) contro C. (MANZI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 30/11/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Provincia di Bolzano - Aree comprese in zona di espansione residenziale - Destinazione ad edilizia agevolata - Determinazione dell'indennità di esproprio - Art. 7 quinquies l.p. di Bolzano n. 10 del 1991 - Applicazione - Detrazione della quota parte delle aree da destinarsi alle opere di urbanizzazione primaria - Necessità.

176057 TRENINO-ALTO ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (UTILITA') In genere.

In tema di espropriazione per pubblica utilità di fondi situati nella provincia di Bolzano, nel caso in cui si tratti di terreni compresi in una zona di espansione residenziale - ove il piano di

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

attuazione prevede la costituzione di una comunione tra tutti i proprietari della zona e l'individuazione di due comparti, uno dei quali destinato all'edilizia agevolata e alle infrastrutture primarie e l'altro all'edilizia privata - la determinazione dell'indennità di esproprio spettante ai proprietari delle aree destinate all'edilizia agevolata è correttamente determinata seguendo meccanismo perequativo previsto dall'art. 7 quinquies l.p. di Bolzano n. 10 del 1991, in virtù del quale l'indennità dev'essere commisurata al valore di mercato delle aree destinate all'edilizia residenziale privata e, poi, ridotta del 50%, fermo restando che, in applicazione dell'art. 80 l.p. di Bolzano n. 13 del 1998, dall'indennità di esproprio, così determinata, deve essere detratto l'importo corrispondente alla quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata, che devono essere cedute gratuitamente al comune.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 117, Legge Prov. 15/04/1991 num. 10 art. 7 quinquies, Legge Prov. 17/12/1998 num. 13 art. 80

Massime precedenti Vedi: N. 1978 del 2003 Rv. 560369 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31350 del 24/10/2022 (Rv. 665989 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

T. (OLIVA MASSIMO) contro G. (CAPECE MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/11/2018

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE
Devoluzione agli arbitri delle cause relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto - Individuazione - Riferimento alla "causa petendi" della controversia - Necessità - Cause relative a responsabilità aquiliana - Esclusione - Fondamento.

La clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 quater

Massime precedenti Conformi: N. 3795 del 2019 Rv. 652416 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022 (Rv. 665977 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

P. (TRIBULATO ANTONINO) contro D. (RAFFA SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/11/2019

082307 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Condotte violente di un coniuge nei confronti dell'altro - Motivo di addebito della separazione - Sussistenza - Comparazione con i comportamenti del coniuge vittima delle stesse - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare la richiesta di separazione con addebito proposta dalla moglie nei confronti del marito, aveva ommesso di prendere in considerazione la condotta violenta di quest'ultimo, che da varie testimonianze, riscontrate da referti ospedalieri e provvedimenti del Questore, risultava avere spesso fatto ricorso a violenza fisica sia nei confronti della coniuge che dei figli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3925 del 2018 Rv. 647886 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31353 del 24/10/2022 (Rv. 665978 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

M. (LUPO FILIPPO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/11/2020

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione - Inosservanza del termine dilatorio ex art. 15, comma 3, l.fall., e mancata espressa abbreviazione ex art. 15, comma 5, l.fall. - Conseguenze - Nullità della "vocatio in ius" - Automaticità - Esclusione - Condizioni - Partecipazione all'udienza del debitore - Sanatoria della nullità - Fondamento.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, l.fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dall'art. 15, comma 5, l.fall., costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 14814 del 2016 Rv. 640748 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17345 del 2017 Rv. 644973 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31313 del 24/10/2022** (Rv. **666121 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

C. (CONTE FABRIZIO) contro F. (RAVINALE MARIO)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 27/12/2018

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Mutuo erogato per l'acquisto dell'azienda - Ambito applicativo degli artt. 2558 e 2560 c.c. - Riconducibilità - Esclusione - Fondamento.

Il finanziamento erogato in favore di un mutuatario per consentirgli l'acquisto di un'azienda, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo, non ricade nell'ambito applicativo degli artt. 2558 e 2560 c.c., i quali, riferendosi rispettivamente ai contratti e ai debiti dell'azienda, parimenti ineriscono l'esercizio dinamico dell'impresa, non l'attività finalizzata alla sua organizzazione statica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 23881 del 2021 Rv. 662079 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31210 del 21/10/2022** (Rv. **666039 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

M. (SEGRETO GIUSEPPE) contro A. (MONTALBANO ACCURSIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/03/2019

013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Svincolo dalla convenzione di arbitrato - Mancata anticipazione del termine fissato dagli arbitri - Ambito di applicazione - Versamento tempestivo della quota - Concessione di un secondo termine per consentire il versamento della quota di pertinenza dell'inadempiente - Sussistenza - Fondamento.

In tema di arbitrato, lo svincolo dalla convenzione di arbitrato relativa alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, di cui all'art. 816-septies, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti non provvedano all'anticipazione del termine fissato dagli arbitri, riguarda la sola ipotesi in cui nessuna delle parti abbia provveduto al versamento nel termine fissato, mentre nella diversa ipotesi in cui una delle parti abbia tempestivamente versato la sua quota, a differenza dell'altra, l'interpretazione logico sistematica della norma impone la concessione di un secondo termine per consentire alla parte adempiente di versare anche la quota di pertinenza della controparte inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 816 septies com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3259 del 2022 Rv. 664037 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31221 del 21/10/2022** (Rv. **665958 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**

C. (PORCELLI GIOVANNI) contro M.

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 02/03/2018

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE In genere

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008942/2020 65790501

Massime precedenti Conformi: N. 8942 del 2020 Rv. 657905 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31209 del 21/10/2022** (Rv. **666120 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

B. (LAZZATI MARCELLO) contro P. (RUBEN MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2017

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione obbligatoria - Art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 - Controversie in materia di contratti bancari e finanziari - Ambito applicativo - Fideiussione in favore di un cliente della banca - Esclusione - Fondamento.

In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15200 del 2018 Rv. 649305 - 02, N. 9204 del 2020 Rv. 657736 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31211 del 21/10/2022** (Rv. **665924 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

D. (ZURLO FRANCESCO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/01/2019

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE Dolo processuale revocatorio - Condizioni - Artifici o raggiri diretti a impedire la difesa della parte o l'accertamento della verità - Necessità - Fattispecie.

Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione delle fattispecie - per contro - un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha qualificato quale ipotesi di dolo revocatorio il deposito di comparsa e memoria difformi da quelle contenute nel fascicolo d'ufficio, ritualmente depositate con timbro della cancelleria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 41792 del 2021 Rv. 663694 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30943 del 20/10/2022 (Rv. 666119 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO.

A. (RANIERI MASSIMO) contro M. (PONTESILLI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2014

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Contraffazione per equivalente - Liquidazione del danno - Lucro cessante - Art. 125 d.lgs. n. 30 del 2005 nel testo previgente al d.lgs. n. 140 del 2006 - Criterio del "prezzo del consenso" o della "giusta royalty" - Valutazioni di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

In tema di brevetti per invenzioni, ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla contraffazione per equivalente della privativa, il disposto dell'art. 125 d.lgs. n. 30 del 2005, nella versione precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 140 del 2006, contempla espressamente, quale tecnica liquidatoria del lucro cessante, il criterio del "prezzo del consenso" o della "giusta royalty", che comporta valutazioni di merito suscettibili di sindacato in sede di legittimità nei soli limiti in cui è ammessa la censura della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il motivo con il quale era stato dedotto che la corte di merito, nella quantificazione del lucro cessante, aveva ricalcolato il danno applicando immotivatamente una "royalty" di valore superiore rispetto a quella presa in considerazione dal tribunale, rilevando altresì che la contraffazione per equivalente si determina quando la realizzazione contestata permette di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125, Decreto Legisl. 16/03/2006 num. 140 art. 17, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 2977 del 2020 Rv. 656624 - 01, N. 5666 del 2021 Rv. 660575 - 01, N. 24635 del 2021 Rv. 662393 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30885 del 19/10/2022 (Rv. 666118 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO.

T. (MONACO EUTIMIO) contro T. (CIMINELLI AUGUSTA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 30/05/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Abuso di dipendenza economica - Nullità del relativo patto - Art. 9 l. n. 192 del 1998 - Rilievo d'ufficio - Deduzione nella comparsa conclusionale - Emergenza di tale nullità dagli elementi acquisiti al processo - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità.

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
In genere.

La nullità della clausola con cui si realizzi un abuso di dipendenza economica, sancita dall'art. 9 l. n. 192 del 1998, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che, in sede di legittimità, lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 10/02/1998 num. 192 art. 9, Costituzione art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 1184 del 2020 Rv. 656876 - 01, N. 20870 del 2020 Rv. 659207 - 01, N. 19161 del 2020 Rv. 658837 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30783 del 19/10/2022 (Rv. 666038 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

B. (IRTI NATALE) contro V. (DE NOVA GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/03/2018

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale - Violazione della normativa antitrust - Decorrenza del termine di prescrizione - Nei riguardi di un soggetto appartenente al medesimo settore - Individuazione.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di illecito anticoncorrenziale, il "dies a quo" dal quale inizia a decorrere la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno causato dalla violazione della normativa antitrust nei confronti dell'impresa concorrente, operante nel medesimo settore di quella dominante, è suscettibile di coincidere, non con la data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, ma con quella di avvio della relativa istruttoria, ben potendosi presumere che l'impresa danneggiata osservi e vigili, secondo l'ordinaria diligenza, sulle condotte delle altre imprese miranti ad escluderla dalla competizione nello stesso mercato di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 14, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 15 CORTE COST., DPR 30/04/1990 num. 217 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18176 del 2019 Rv. 654545 - 01, N. 7677 del 2020 Rv. 657474 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30455 del 17/10/2022 (Rv. 666037 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO

PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

H. (SCAPICCHIO CLAUDIA) contro B. (GIOVANNETTI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/03/2018

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Marchio di forma - Capacità individualizzante - "Secondary meaning" - Rilevanza.

Può essere registrato e tutelato come marchio di forma quel prodotto la cui pubblicizzazione e commercializzazione ne abbiano favorito la diffusione tra il pubblico al punto da comportare la generalizzata riconducibilità di quella determinata forma dell'oggetto ad una specifica impresa, consentendo l'acquisto, tramite il c.d. "secondary meaning", di capacità distintiva del marchio che ne era originariamente privo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 7

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 22929 del 2009 Rv. 610761 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30455 del 17/10/2022** (Rv. **666037 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)
H. (SCAPICCHIO CLAUDIA) contro B. (GIOVANNETTI ALESSANDRA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/03/2018

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Nullità del marchio - Onere della prova a carico di colui che chiede l'accertamento della nullità in via riconvenzionale - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di marchio comunitario registrato, a fronte della domanda del relativo titolare volta ad ottenerne tutela, fa capo a colui che chiede in via riconvenzionale l'accertamento della nullità del marchio stesso l'onere di provarne la causa di invalidità, ai sensi dell'art. 121 Codice della proprietà industriale. (Nella specie, la S.C., in una causa inerente a diritti di privativa industriale aventi ad oggetto la forma di borse da donna, ha cassato la sentenza d'appello, che aveva trascurato di considerare come, godendo il marchio comunitario registrato di una presunzione semplice di validità, incomba conseguentemente su chi impugna il titolo provarne la nullità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121

Massime precedenti Vedi: N. 4771 del 2018 Rv. 647634 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022** (Rv. **665923 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.
C. (IADANZA ALFREDO) contro C. (D'ELIA ADELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/10/2020

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Società non in liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Rapporto tra attivo e passivo - Rilevanza - Presupposti - Limiti.

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa. (Nella specie è stata, fra l'altro, ritenuta irrilevante, al fine di escludere lo stato di dissesto dell'impresa, la circostanza che la stessa avesse in precedenza concluso un piano attestato di risanamento contenente un programma di vendite immobiliari inadempito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7087 del 2022 Rv. 664119 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30136 del 13/10/2022** (Rv. **665922 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**

C. (ROSANIA TIZIANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Gravidanza sopravvenuta nel corso del giudizio di appello - Valutabilità - Fondamento.

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, lo stato di gravidanza della richiedente e, conseguentemente, anche quello di madre con figlio minore - sopravvenuto nelle more del giudizio di impugnazione - deve essere valutato dal giudice d'appello ai fini dell'individuazione di una situazione di vulnerabilità, considerato che l'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e che l'art. 2, comma 1, lett. h) bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, include tra le persone vulnerabili anche le donne in stato di gravidanza ed i genitori singoli con figli minori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. HBIS, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 5506 del 2021 Rv. 660543 - 01, N. 17640 del 2021 Rv. 661594 - 01, N. 22052 del 2020 Rv. 659026 - 01, N. 10201 del 2022 Rv. 664535 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29919 del 13/10/2022** (Rv. **666035 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAPRIOLI MAURA.** Relatore: **CAPRIOLI MAURA.**

I. (LARATTA ARTEMIO GAETANO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI L'AQUILA, 21/09/2021

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Udienza da remoto - Impossibilità di collegamento al "link" trasmesso dall'ufficio giudiziario - Onere della parte di comunicare tempestivamente il problema tecnico - Rimessione in termini - Valutazioni del giudice - Fattispecie.

133242 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE In genere.

In tema di svolgimento del processo da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al "link" trasmesso dall'ufficio giudiziario per la celebrazione dell'udienza ha l'onere di segnalare tempestivamente la presenza di problemi tecnici impeditivi della connessione, anche al fine di ottenere la rimessione in termini, per la cui concessione occorre tenere conto dei tempi ordinariamente occorrenti al difensore per promuovere tale iniziativa, dopo gli eventuali contatti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all'udienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che non aveva dato esito alla richiesta del difensore, volta ad ottenere una copia del verbale d'udienza e un termine per il deposito di note conclusive, inviata a mezzo PEC dopo circa un'ora dall'orario fissato per la celebrazione dell'udienza a distanza, spiegando di non essere riuscito a collegarsi al "link" e di avere tentato di informare la cancelleria di tale inconveniente).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 7, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16, Legge 25/02/2022 num. 15, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25289 del 2020 Rv. 659779 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29962 del 13/10/2022 (Rv. 666036 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

R. (MINISTRINI GIAMPAOLA) contro B. (BOCCHINO VINCENZO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2020

037054 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE Presupposti - Pregiudizio anche solo potenziale dell'incapace - Indizio della mala fede dell'altro contraente - Sussistenza - Differenza rispetto all'annullamento dell'atto unilaterale.

058074 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA' - NATURALE In genere.

Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente; la diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Massime precedenti Vedi: N. 19458 del 2015 Rv. 637238 - 01, N. 4677 del 2009 Rv. 607231 - 01, N. 17583 del 2007 Rv. 600434 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29866 del 12/10/2022 (Rv. 665921 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

B. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/09/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Decisione del giudice d'appello dopo pronuncia cassatoria - Giudicato sulla pronuncia di inammissibilità del primo giudice - Insussistenza - Dovere di pronunciare sulle domande di protezione internazionale - Sussistenza.

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In genere.

In tema di protezione internazionale, il giudice d'appello, in sede di giudizio di rinvio in seguito ad una pronuncia cassatoria, non può limitarsi a pronunciare l'inammissibilità del gravame per asserita carenza di interesse derivante dalla mancata comparizione del ricorrente nell'udienza

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

svoltasi nel giudizio di primo grado, ma deve pronunciare sul merito delle domande volte ad ottenere la protezione invocata, atteso che il ricorrente, proponendo appello, ha allegato e dimostrato il suo interesse alla definizione della causa, senza che sulla erronea declaratoria di inammissibilità possa ritenersi formato il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23130 del 2020 Rv. 659515 - 01, N. 15143 del 2021 Rv. 661405 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29793 del 12/10/2022 (Rv. 665920 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

S. (D'ETTORE SALVATORE) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 15/06/2021

081137 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE Accertamento dell'esecuzione del concordato fallimentare - Decreto di cancellazione di pignoramento - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Legittimazione attiva del creditore anteriore - Insussistenza.

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE In genere.

Qualora sia accertata l'avvenuta esecuzione del concordato fallimentare omologato, il decreto del giudice delegato che disponga la cancellazione del pignoramento trascritto prima della dichiarazione di fallimento non è reclamabile, ai sensi dell'art. 26 l. fall., da parte del creditore che ha proceduto alla trascrizione del predetto vincolo, mancando in capo a costui l'interesse ad agire, stante l'obbligatorietà del concordato, ex art. 135 l. fall., per tutti i creditori anteriori all'apertura del concorso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135

Massime precedenti Vedi: N. 11027 del 2013 Rv. 626189 - 01, N. 6983 del 2018 Rv. 648111 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29670 del 11/10/2022 (Rv. 665919 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (TROILO GREGORIO) contro C.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE URBINO, 17/07/2015

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Fallimento soggetto alla disciplina del d.lgs. n. 5 del 2006 - Opposizione allo stato passivo - Revoca del fallimento - Improcedibilità - Giudizio di legittimità.

Nel regime successivo alla riforma operata dal d.lgs. n. 5 del 2006, la revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibile l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., che è procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, in quanto teso ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale, e tale conseguenza - che può

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

essere rilevata anche d'ufficio - opera anche nel giudizio di legittimità, a differenza della chiusura del fallimento, che costituisce una mera causa di interruzione del processo non rilevante in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19752 del 2017 Rv. 645191 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29616 del 11/10/2022 (Rv. 665959 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

Z. (SPILLARE CARLO) contro B. (ZITIELLO LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/12/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Segnalazione di non adeguatezza - Conferma dell'ordine per iscritto da parte del cliente - Conseguenze - Doveri della banca di recesso - Insussistenza.

In tema di intermediazione finanziaria, la banca, qualora abbia informato il cliente in ordine alla non adeguatezza di una determinata operazione di investimento, ricevendo nondimeno conferma per iscritto dell'ordine di eseguirla, non è gravata dall'obbligo di astenersi dal darvi corso, recedendo dal rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 14208 del 2022 Rv. 664868 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29479 del 10/10/2022 (Rv. 666034 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

M. (CIRILLO PASQUALE) contro P. (BERTOZZI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/09/2017

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Domanda di accertamento negativo di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di azione di accertamento negativo volta a far dichiarare che una certa condotta non costituisce contraffazione di marchio e attività di concorrenza sleale, deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di un'espressa iniziativa contraria del titolare del diritto di privativa, poiché l'azione di accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire per l'accertamento negativo dell'illiceità della registrazione di un nome a dominio, anche se l'attore aveva ricevuto solo una diffida dall'altra impresa che, dopo alcune trattative non andate a buon fine, aveva attivato la procedura amministrativa di riassegnazione di quello stesso nome a dominio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 1

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 16262 del 2015 Rv. 636587 - 01, N. 3885 del 2014 Rv. 630330 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29264 del 07/10/2022 (Rv. 665892 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (CAVEZZUTI RITA) contro V. (PISANI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/01/2020

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Figli maggiorenni - Ampio superamento della maggiore età - Mancato reperimento di una occupazione lavorativa stabile - Soddisfacimento dell' esigenza ad una vita dignitosa - Strumenti - Assegno di mantenimento corrisposto dal genitore - Esclusione - Accesso a strumenti sociali di sostegno al reddito - Necessità - Fattispecie.

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE In genere.

Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunererà in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti i presupposti per la persistenza del diritto all'assegno di mantenimento da parte di una figlia, ormai trentenne, convivente con uno dei genitori, evidenziando come l'età della stessa e la sua condizione di madre non economicamente autonoma avrebbero dovuto, responsabilmente, portarla a far ricorso a strumenti di sostegno sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 337 septies

Massime precedenti Conformi: N. 38366 del 2021 Rv. 663466 - 01 Rv. 663466 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 10450 del 2022 Rv. 664543 - 01, N. 17183 del 2020 Rv. 658568 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022 (Rv. 665893 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

G. (ALGOZINI ALESSANDRO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/02/2020

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Diffamazione a mezzo stampa - Esimenti - Verità putativa - Presupposti.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In tema di esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59, Costituzione art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 2271 del 2005 Rv. 579526 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12985 del 2022 Rv. 664634 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29323 del 07/10/2022 (Rv. 665894 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (D'AGOSTO ANDREA) contro S. (SCHINO VITTORIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 11/11/2020

046070 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Codice per il trattamento dei dati personali - Affissione nella bacheca dell'androne condominiale dell'ordine del giorno dell'assemblea indicante posizioni debitorie di un condomino - Illecita diffusione di dati personali - Configurabilità - Fondamento.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

Costituisce indebita diffusione dei dati personali ai sensi degli artt. 11 e 15 del d. lgs. n. 196 del 2003, l'affissione da parte dell'amministratore di un condominio, nell'androne del palazzo accessibile a terzi, di un avviso di convocazione (già in precedenza comunicato ai singoli condomini) con allegato un ordine del giorno contenente la richiesta di conciliazione di un condomino in relazione ad un decreto ingiuntivo intimatogli dallo stesso condominio, atteso che l'esposizione di informazioni sulla sua posizione debitoria rientra nel concetto di "dati personali" il cui trattamento, in quanto inerente dati già in precedenza comunicati ai condomini, deve considerarsi ingiustificato ed eccedente rispetto al fine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 15, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 18443 del 2013 Rv. 627876 - 01, N. 4475 del 2021 Rv. 660511 - 01, N. 1593 del 2013 Rv. 624998 - 01, N. 186 del 2011 Rv. 615943 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28936 del 05/10/2022** (Rv. **665891 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

P. (CECCHIELLA CLAUDIO) contro M. (CAPPUCCELLI VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/01/2020

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Presupposti - Accertamento dello squilibrio economico-patrimoniale delle parti - Necessità - Attribuzioni patrimoniali effettuate in favore della moglie durante il matrimonio ed in sede di separazione - Rilevanza - Conseguenze.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione, in favore della moglie. Ne consegue, che ove sia accertato che, a seguito di tali attribuzioni, la situazione patrimoniale degli ex coniugi sia sostanzialmente equivalente - ancorché costituita, per il marito, da reddito pensionistico e per la moglie da una rendita finanziaria - non sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno in favore della moglie.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22075 del 2022 Rv. 665242 - 01, N. 21926 del 2019 Rv. 655300 - 01, N. 23318 del 2021 Rv. 662312 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022** (Rv. **665890 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

C. (GRASSI RENZO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/01/2020

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c. - Debito di valore - Configurabilità - Conseguenze - Svalutazione monetaria e interessi - Liquidazione - Modalità - Decorrenza.

L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 1889 del 2013 Rv. 624953 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32137 del 31/10/2022 (Rv. 665986 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

A. (GIANNINO IVAN) contro P.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 22/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005437/2020 65703901

Massime precedenti Conformi: N. 5437 del 2020 Rv. 657039 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31721 del 27/10/2022 (Rv. 665985 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

P. (CONSOLO ANTONELLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 25/01/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000465/2022 66348501

Massime precedenti Conformi: N. 465 del 2022 Rv. 663485 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31572 del 25/10/2022 (Rv. 665994 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

P. (NAPPI NOEMI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/07/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento - Rito sommario di cognizione applicabile "ratione temporis" - Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata in udienza - Appello - Termini - Decorrenza dalla lettura in udienza del provvedimento - Esclusione - Decorrenza dalla notificazione o comunicazione - Fondamento.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

Nelle controversie in materia di protezione internazionale instaurate in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, il termine di trenta giorni per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/09/2011 num. 150 art. 19

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Difformi: N. 14669 del 2021 Rv. 661400 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2467 del 2020 Rv. 656727 - 01, N. 5079 del 2022 Rv. 664178 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28975 del 2022 Rv. 665762 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30647 del 18/10/2022 (Rv. 665926 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

T. (PATTARELLO STEFANIA) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VERONA, 08/11/2021

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026968/2018 65151001

Massime precedenti Conformi: N. 26968 del 2018 Rv. 651510 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30648 del 18/10/2022 (Rv. 665927 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

D. (CENTONZE SALVATORE) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE LECCE, 12/10/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Carattere vincolato - Sussistenza - Impugnazione - Valutazione di legittimità - Verifica della sussistenza dell'ipotesi posta a fondamento dell'espulsione - Necessità - Conseguenze.

Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione avanti al giudice di pace, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione; ne consegue che il giudice non può accertare l'esistenza di una diversa causa espulsiva non contestata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29920 del 13/10/2022 (Rv. 666043 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

A. (ASCANI ROBERTO) contro O. (LANCIOTTI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2020

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Attribuzione dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa - Presupposti - Conseguenze sull'onere di allegazione e di prova del richiedente - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell'ex coniuge).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 38362 del 2021 Rv. 663465 - 01, N. 5603 del 2020 Rv. 657088 - 01, N. 23583 del 2022 Rv. 665367 - 01, N. 32398 del 2019 Rv. 656129 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30069 del 13/10/2022 (Rv. 665925 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO.

F. (BALLABIO UMBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 10/06/2020

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Liquidazione del compenso di più curatori succedutisi nella carica - Principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze - Liquidazione avente carattere riconoscibilmente individualizzato - Imprescindibilità.

In tema di liquidazione del compenso a più curatori succedutisi nella funzione, è indispensabile che, nel rispetto del principio del contraddittorio, sia assicurata la partecipazione al procedimento camerale a tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico, palesandosi, altresì, imprescindibile che nella determinazione degli importi rispettivamente loro riconosciuti sia svolta un'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione, avuto riguardo alle attività espletate e ai risultati conseguiti da ciascuno, dovendosi pervenire ad una liquidazione avente carattere riconoscibilmente individualizzato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14631 del 2018 Rv. 648939 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29865 del 12/10/2022 (Rv. 666042 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

Z. (LA SPINA GIUSEPPE) contro B. (BETTI VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/03/2021

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

093003 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi - Procedimento in camera di consiglio di natura contenziosa - Caratteristiche - Assunzione della causa in decisione - Assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Necessità - Esclusione.

132044 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE In genere.

Il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme; ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione, dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 26200 del 2015 Rv. 637912 - 01, N. 33175 del 2021 Rv. 663307 - 01

OTTOBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , Sentenza n. 31799 del 27/10/2022 (Rv. 665992 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

P. (DE MONTIS ELIO) contro A. (MIGLIOR ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/05/2017

183001 URBANISTICA - IN GENERE Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani - Portata - Spazi di manovra e transito, box auto - Rilevanza ai fini del rispetto degli standard urbanistici - Condizioni.

Con la locuzione "aree di parcheggio" pertinenti a fabbricati urbani devono intendersi - in aderenza al criterio guida contenuto nella circolare esplicativa della l. n. 1150 del 1942 del Ministero dei lavori pubblici n. 3210 del 1967 - gli spazi tanto necessari alla sosta quanto alla manovra ed all'accesso dei veicoli (ossia i corridori carrabili per accedere ai posti auto, ma non le rampe carrabili, se sono esterne al fabbricato). Tali spazi possono consistere in un'area scoperta (cd. posto auto) o in un'area coperta, chiusa su tre lati (box) o su tutti i lati (garage) e devono essere considerati nel loro complesso ai fini della verifica del rispetto degli standard urbanistici purché sia garantito un numero minimo di parcheggi.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1445 del 2022 Rv. 663404 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31793 del 27/10/2022 (Rv. 666007 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

M. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 30/07/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Rigetto dell'istanza ad opera del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Riproposizione al magistrato competente per il giudizio - Ammissione - Decorrenza "ex nunc" - Impugnazione - Legittimazione del patrocinato - Fondamento.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora il magistrato competente per il giudizio accolga l'istanza - originariamente rigettata dal Consiglio dell'ordine e fondata sulle medesime allegazioni e ragioni - con decorrenza "ex nunc", invece che a far tempo dall'originaria richiesta all'ordine professionale, la parte ammessa al beneficio è legittimata ad impugnare il relativo provvedimento, in quanto gli effetti dell'ammissione al beneficio non sono limitati al pagamento dei compensi e spese del difensore, ma si estendono al pagamento delle spese di viaggio spettanti a testimoni e consulenti tecnici, al contributo unificato, alle imposte di bollo, di registro, catastale ed ipotecaria, ai diritti di copia e alle spese per la notificazione a richiesta dell'ufficio, con la conseguenza che per tali spese persiste l'interesse ad agire del patrocinato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 109

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 11769 del 2020 Rv. 658211 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31827 del 27/10/2022** (Rv. **665993 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (DI LIETO GIOVANNI MARIA) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 03/01/2017

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Azione proposta da più condomini sia per la tutela della proprietà sia per la difesa della cosa comune - Litisconsorzio facoltativo in cause scindibili - Conseguenze in caso di successiva proposizione di appello da parte di un solo condomino - Applicabilità art. 332 c.p.c. - Effetti.

Allorché più condomini agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, sicché, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione l'art. 332 c.p.c. e le pronunce non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili. Ne consegue che il condomino, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato gravame in ordine alla domanda da lui spiegata, non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condomini; peraltro, allorché detto appello sia accolto, tanto meno egli può ricorrere per cassazione, stante il difetto di soccombenza, restando eventualmente legittimato, ove la sentenza pronunciata nei rapporti tra le parti rimaste in causa abbia pregiudicato i suoi diritti, a proporre l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., oppure a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ove lamenti che sia l'esecuzione del titolo formatosi "inter alios" ad incidere sulla sua posizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Vedi: N. 41490 del 2021 Rv. 663462 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 31369 del 24/10/2022** (Rv. **666006 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

D. (LONGO PAOLO) contro D. (BARCA SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2016

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Diritto all'esecuzione in forma specifica del contratto - Prescrizione - Decorrenza - Riferimento alla data prevista per la stipula del definitivo - Necessità.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di contratto preliminare di vendita di immobile, l'inadempimento del promittente venditore alla stipula del contratto definitivo comporta che la prescrizione del diritto del promissario acquirente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

c.c., non inizia a decorrere dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19871 del 2009 Rv. 610220 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31378 del 24/10/2022 (Rv. 666170 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

I. (SAVOIA GIUSEPPE MARIA) contro A. (BIANCARDI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2016

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Rifiuto del committente dell'offerta dell'appaltatore di eliminazione dei difetti - Esigibilità del credito - Insussistenza - Doveri di accertamento del giudice.

In caso di vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto, dal rifiuto opposto dal committente all'impegno assunto dall'appaltatore, dopo la consegna delle opere, di eliminazione dei difetti, il giudice non può far discendere automaticamente l'esigibilità del credito di quest'ultimo dovendo, piuttosto, valutare comparativamente il comportamento delle parti ed accertare se sia contraria a buona fede la mancata cooperazione del committente rispetto al rimedio proposto dall'appaltatore, alla stregua tanto delle obbligazioni principali del contratto di appalto, quanto di quelle collaterali di collaborazione e, comunque, considerando che il committente non può dirsi obbligato ad adempiere se non dopo l'effettiva esecuzione dell'intervento diretto ad eliminare i difetti e le difformità dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 768 del 1956 Rv. 880437 - 01, N. 23291 del 2021 Rv. 662144 - 01, N. 5231 del 1998 Rv. 515830 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30862 del 19/10/2022 (Rv. 666005 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

D. (MUSSO ELISABETTA) contro C. (INTOCCIA ENZA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 03/05/2019

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ricorso amministrativo - Decreto di perenzione - Revoca ex art. 1, All. 3, del d.lgs. n. 104 del 2010 - Effetti - Misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato - Reviviscenza - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1, All. 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, il provvedimento con il quale - a seguito del tempestivo deposito dell'atto in cui la parte dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa - il Presidente revoca il precedente decreto che ha dichiarato la perenzione del ricorso e dispone la reinscrizione della causa sul ruolo di merito, preclude non solo l'estinzione del giudizio amministrativo di merito, ma anche il venir meno della sospensione del provvedimento impugnato disposta in sede cautelare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che ove il provvedimento la cui efficacia sia stata sospesa in sede amministrativa abbia ad oggetto la decadenza dall'autorizzazione

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

all'attività di commercio, la prosecuzione dell'attività medesima, a seguito della suindicata revoca, non integra di per sé l'illecito amministrativo di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 114 del 1998).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 28, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 29, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 82, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 3 art. 1

Sez. 2 - , Sentenza n. 30514 del 18/10/2022 (Rv. 666004 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO. P.M. D'OVIDIO PAOLA. (Diff.)

I. (MARELLI ALBERTO) contro N. (NINO MARCO GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/06/2020

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica a mezzo pec - Esito negativo - Rimessione in termini - Indicazioni di cancelleria - Valore - Affidamento qualificato del notificante - Sussistenza - Limiti - Apprezzamento del giudice di merito.

In tema di presupposti per la rimessione in termini, la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle "specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale"), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono una specie di istruzioni che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e, pertanto, sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del giudizio ex art. 294, comma 2, c.p.c., laddove, in forza dei loro difetti, s'inseriscano, con ruolo determinante, nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo restando che nel caso concreto l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte è affidato al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 294 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17968 del 2021 Rv. 661836 - 01, N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30425 del 17/10/2022 (Rv. 665991 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

B. (MARTIGNETTI MARIA) contro T. (PASSI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Immobile costruito prima del 1 settembre 1967 - Nullità ex art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985 - Natura testuale - Sussistenza - Conseguenze - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nell'atto, dell'inizio dell'opera prima di tale data - Sufficienza - Difformità del bene - Rilevanza esclusivamente come responsabilità contrattuale.

Nel caso di immobile la cui costruzione sia iniziata anteriormente al 1 settembre 1967, la nullità prevista dall'art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985, che ha natura testuale e non virtuale, ricorre soltanto nel caso in cui manchi nell'atto traslativo la dichiarazione del proprietario o di altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, attestante che l'opera è iniziata prima di tale data, mentre restano irrilevanti, a tal fine, eventuali difformità del bene rispetto allo stato

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

di fatto originario, potendo tale situazione assumere rilievo solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8230 del 2019 Rv. 653283 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30058 del 13/10/2022 (Rv. 666138 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

S. (CATERA GAETANO) contro T. (SEBASTIO ATTILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/01/2017

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE Contratto di permuta di terreno contro beni immobili da costruire - Beni futuri individuati solo nel genere - Validità - Condizioni - Fattispecie.

Il contratto di permuta di un terreno contro beni immobili da costruire, individuati solo nel genere, è valido solo a condizione che questi ultimi siano determinabili con riferimento ai parametri di edificabilità, alla collocazione degli immobili da costruire, alla loro dimensione, alla loro destinazione, nonché ai criteri attraverso i quali individuare in concreto gli immobili da attribuire in permuta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nullo per indeterminabilità dell'oggetto un contratto di permuta di terreno contro immobili da costruire, con il quale il promittente alienante si era impegnato, in cambio del trasferimento di un terreno, a cedere al promissario una quota delle costruzioni che sarebbe stato possibile edificare sul terreno con progetti regolarmente approvati dalle autorità competenti.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1552

Massime precedenti Vedi: N. 14585 del 2021 Rv. 661403 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29745 del 12/10/2022 (Rv. 665967 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

S. (SIMIONATO ALESSANDRO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/05/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Accesso agli atti - Diritto - Diniego accesso agli atti non rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio - Violazione del diritto generalizzato di accesso - Insussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, seppure gli atti del relativo procedimento non possano ritenersi sottoposti al segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato, non viola il suo diritto di accesso il rifiuto all'ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell'ispezione e che non siano stati utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti, in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 4 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 15049 del 2018 Rv. 649071 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29747 del 12/10/2022 (Rv. 665968 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE ISERNIA, 10/10/2018

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento di opposizione al provvedimento del prefetto in materia di disciplina degli stupefacenti ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 - Natura bifasica - Impugnazione relativa alla sola irrogazione della sanzione - Estensione della cognizione alla sussistenza della violazione - Esclusione - Fondamento.

Il procedimento di opposizione al provvedimento del prefetto di cui all'art.75 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura bifasica, dovendosi distinguere fra l'accertamento delle modalità del fatto - nel cui ambito si esplica altresì, nel rispetto del contraddittorio, il colloquio con la persona segnalata - e l'irrogazione della sanzione. Ciò comporta che, ove venga impugnato il provvedimento che irroga la sanzione, la cognizione del giudice non si estende alla sussistenza della violazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1990 num. 309 art. 75 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21236 del 2010 Rv. 615467 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29765 del 12/10/2022 (Rv. 665969 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

L. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/11/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Processo di equa riparazione - Struttura bifasica simile al procedimento monitorio - Conseguenze in tema di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ritenuto competente.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una volta esaurita la fase monocratica prevista dall'art. 3 della legge n. 89 del 2001, ed introdotto, ex art. 5, il giudizio di opposizione, è quest'ultimo la sede processuale in cui viene deliberata la domanda di equo indennizzo formulata dalla parte istante. Ne consegue che, ove il giudice dell'opposizione declini la propria competenza a conoscere di detta domanda, o confermi la declinatoria eventualmente già pronunciata all'esito della fase monocratica, è onere della parte istante riassumere il giudizio, nelle forme di rito, dinanzi al giudice indicato come competente, in sede collegiale, e dunque senza necessità di ripetere la fase monocratica, ormai esaurita, nè di formulare istanza per l'emissione di un nuovo decreto monocratico.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11856 del 2020 Rv. 658451 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29348 del 10/10/2022 (Rv. 665966 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LUCCA, 29/06/2018

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Incarichi retribuiti a dipendente pubblico - Autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza - Forma - Per "facta concludentia" - Esclusione - Fondamento.

Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, la quale non può essere conferita per "facta concludentia", avuto riguardo alla sequenza procedimentale prevista dal legislatore, incentrata su una richiesta sulla quale l'amministrazione medesima deve pronunciarsi entro il termine di trenta giorni - una volta decorso il quale l'autorizzazione si intende, a seconda delle ipotesi, accordata o negata -, mediante un formale provvedimento da adottarsi necessariamente per iscritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18206 del 2020 Rv. 659166 - 01, N. 11811 del 2020 Rv. 658270 - 01, N. 1623 del 2022 Rv. 663796 - 01, N. 6637 del 2020 Rv. 657432 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29363 del 10/10/2022 (Rv. 666137 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore:

OLIVA STEFANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

G. (IRTI NATALE) contro D. (ZOPPELLARI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/10/2016

187127 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO Conclusione di compravendita "a corpo" - Indicazione della misura dell'immobile - Rimedio ex art. 1538, comma 1, c.c. - Divergenza quantitativa maggiore di un ventesimo - Necessità - Esclusione del diritto alla diminuzione o al supplemento di prezzo mediante clausola negoziale - Necessità - Fattispecie.

Qualora le parti concludano un contratto di compravendita "a corpo" indicando, nell'ambito di esso, la misura del bene compravenduto, si applica il rimedio di cui all'art. 1538, comma 1, c.c., in presenza di una divergenza quantitativa della misura del bene maggiore di un ventesimo di quella indicata nel contratto. Resta salva la facoltà delle parti di escludere l'efficacia della norma dianzi richiamata, mediante specifica clausola negoziale, pur in presenza dei requisiti previsti per la sua applicabilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto errata la valutazione operata dai giudici di merito, secondo cui la stipulazione del contratto definitivo, conseguente al compromesso di vendita di un bene immobile, avrebbe implicato di per sé rinuncia ad avvalersi del rimedio specifico di cui all'art. 1538, comma 1, c.c., dato che le parti avevano concluso il contratto definitivo di compravendita "a corpo" nonostante la riscontrata difformità della cosa venduta in misura superiore al ventesimo rispetto a quanto pattuito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1538 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18263 del 2015 Rv. 637188 - 01, N. 20393 del 2013 Rv. 627616 - 01, N. 11793 del 2006 Rv. 592538 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29363 del 10/10/2022 (Rv. 666137 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

G. (IRTI NATALE) contro D. (ZOPPELLARI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/10/2016

187127 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO Vendita di cose immobili - A corpo - Rettifica del prezzo ex art. 1538, comma 1, c.c. - Criteri.

In tema di vendita immobiliare "a corpo", l'art. 1538, comma 1, c.c. risponde alla necessità di ripristinare l'equilibrio delle prestazioni quale in concreto fissato dalle parti e, tuttavia, pregiudicato dalla sperequazione emersa dopo la stipula. Pertanto, la revisione del prezzo non deve seguire il criterio del valore di mercato (che si sovrapporrebbe all'equilibrio contrattuale raggiunto dai contraenti), né il criterio proporzionale "secco" (che cancellerebbe la volontà delle parti di vendere "a corpo", anziché "a misura"), dovendosi applicare, invece, un criterio proporzionale "corretto", che prescinda dall'esatta misurazione del bene, entro l'ambito per il quale è esclusa la revisione ex art. 1538 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 19890 del 2013 Rv. 627569 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29146 del 06/10/2022 (Rv. 665965 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

R. (SBARBARO GIORGIO) contro R. (LOVESE MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/12/2017

168068 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - IN GENERE Rinuncia all'eredità da parte del coerede - Revoca della rinuncia - Fissazione del termine per accettare al chiamato in rappresentazione - Operatività dell'accrescimento in favore dei coeredi in pendenza del termine per accettare fissato al chiamato in rappresentazione - Esclusione - Conseguenze - Possibilità del coerede rinunciante di revocare la rinuncia fino alla scadenza del termine per accettare fissato al chiamato in rappresentazione - Sussistenza.

168103 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE In genere.

La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità fissato, ai sensi dell'art. 481 c.c., all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l'accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinuncia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 522 CORTE COST., Cod. Civ. art. 525, Cod. Civ. art. 674

Massime precedenti Vedi: N. 5247 del 2018 Rv. 647986 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29001 del 06/10/2022** (Rv. **665964 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

F. (OPPO ROSELLA) contro C. (URRU GIOVANNA MARIA)
Rigetta, TRIBUNALE ORISTANO, 30/05/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Codice della strada - Superamento del limite di velocità - Utilizzo di apparecchiature noleggiate - Invalidità del contratto di noleggio - Incidenza sulla legittimità della sanzione - Esclusione - Fondamento.

In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, qualora il rilevamento sia avvenuto attraverso apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra l'amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione contestata, né condiziona la sussistenza della violazione accertata per mezzo di tali apparecchi, con la conseguenza che l'eventuale invalidità del contratto non si riverbera sulla legittimità della sanzione, non costituendo un elemento costitutivo dell'esercitato potere sanzionatorio la cui invalidità possa inficiare la legittimità della pretesa azionata, a fronte dell'illecito amministrativo riscontrato.

Riferimenti normativi: Legge 29/07/2010 num. 120 art. 61, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 11, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 12, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38276 del 2021 Rv. 663163 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28912 del 05/10/2022** (Rv. **665962 - 01**)

Presidente: **BELLINI UBALDO.** Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.** Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

P. (STANGOLINI NICOLA) contro R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/07/2017

058257 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IN GENERE Preliminare di compravendita - Domanda di adempimento - Mutamento della domanda in appello - Ammissibilità - Limiti - Identità del tema di indagine - Necessità - Conseguenze - Possibilità di chiedere in appello la riduzione del prezzo a causa di un pignoramento e la risoluzione del contratto per difformità dal titolo - Esclusione.

La facoltà, di cui all'art. 1453, comma 2, c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di "mutatio libelli" sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., postula che si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, sicché il contraente, che abbia posto a base della domanda introduttiva del processo l'inadempimento dei promittenti alienanti alla stipulazione del contratto definitivo, non può, in sede di appello, addurre il pignoramento dell'immobile alla base della domanda di riduzione del prezzo e, poi, chiedere, con la precisazione delle conclusioni, la

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

risoluzione del contratto preliminare per sostanziale difformità dal titolo "ad aedificandum", così mutando due volte i fatti posti a base dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1453 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13003 del 2010 Rv. 613142 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8510 del 2014 Rv. 630334 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28914 del 05/10/2022 (Rv. 665963 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

P. (ILARDO UMBERTO GIUSEPPE) contro F. (FONTANELLA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GELA, 28/11/2018

026022 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Patto di quota lite - Regime successivo al d.l. n. 223 del 2006 ed anteriore alla l. n. 247 del 2012 - Validità - Condizioni.

Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido a meno che, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 4, Cod. Civ. art. 1261

Massime precedenti Vedi: N. 17726 del 2018 Rv. 650181 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28724 del 04/10/2022 (Rv. 665961 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

A. (VALLONE PIERFRANCESCO) contro P. (TEPEDINO LUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 08/10/2018

068018 DEMANIO - DEMANIO STATALE - STRADALE Codice della strada - Art. 22 commi 4 e 11 - Divieto di trasformazione di accessi e di derivazioni già esistenti - Nozione - Fondamento - Fattispecie.

L'illecito amministrativo di cui all'art. 22, commi 4 e 11, del Codice della Strada, che vieta e sanziona le trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti nonché le variazioni di uso di questi, se non autorizzate dall'ente proprietario della strada, è integrato allorché siano alterate le condizioni non solo dell'innesto (ossia dello sbocco direttamente confinante e prospiciente con la strada pubblica da cui avviene l'accesso) ma anche dell'ingresso che ricade nella proprietà privata (ossia del percorso attraverso il quale avviene tale accesso), atteso che la collocazione topografica del punto in cui avviene l'accesso ed anche la concreta formazione del correlato

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

percorso incidono sulla sicurezza della circolazione, sulla piena viabilità e fluidità dello sbocco sulla strada pubblica e, pertanto, sono rimesse alla valutazione dell'ente proprietario della strada, preposto al rilascio dell'autorizzazione. (Nella specie, il proprietario frontista, senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada sulla quale aveva accesso, aveva eseguito dei lavori su una scarpata in terra adiacente all'innesto tra la strada pubblica e la sua proprietà, ricavandone delle piazzole sostenute da massi di pietra.)

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 22 com. 4, Cod. Strada art. 22 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 2307 del 2008 Rv. 601798 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28724 del 04/10/2022 (Rv. 665961 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

A. (VALLONE PIERFRANCESCO) contro P. (TEPEDINO LUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 08/10/2018

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO Violazione del codice della strada - Sanzione amministrativa pecuniaria - Pagamento in misura ridotta - Omessa informazione di tale facoltà nell'atto di contestazione - Invalidità della contestazione - Esclusione.

In tema di violazioni del codice della strada, l'omessa informazione da parte dell'organo accertatore circa la possibilità e il termine del pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione pecuniaria in misura ridotta non inficia la legittimità del verbale di contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202 com. 1, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 20 com. 5 lett. A), Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5250 del 2011 Rv. 617094 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28611 del 03/10/2022 (Rv. 665960 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

L. (PERICA GIUSEPPE) contro C. (ROSSETTI ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2016

052070 CONSORZI - VOLONTARI Consorzi per la manutenzione di strade e servizi in comune - Disciplina applicabile - Norme in materia di condominio - Applicabilità - Condizioni - Rinuncia del singolo consorziato al diritto sui beni in comune - Esonero dall'obbligo di concorso nelle spese - Esclusione.

Il consorzio costituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di lottizzazione costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consortile è disciplinato anzitutto dalle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto del consorzio; soltanto qualora in tali atti manchi una disciplina specifica sono applicabili le disposizioni più confacenti alla regolamentazione degli interessi coinvolti dalla controversia che, nel caso in cui il consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei servizi comuni di una zona residenziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio, con la conseguenza che, trovando applicazione l'art.1118, comma 2, c.c. e non l'art.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

1104 c.c., il consorziato non può, attraverso il c.d. abbandono liberatorio, rinunciare al diritto sui beni in comune, sottraendosi al contributo delle spese necessarie alla loro conservazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1104

Massime precedenti Conformi: N. 286 del 2005 Rv. 579303 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31807 del 27/10/2022 (Rv. 665997 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

G. (GARRITANO DAVIDE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/05/2021

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Giudizio di trasferimento della proprietà a titolo originario - Opposizione ex art. 404 c.p.c. fondata sull'acquisto a titolo derivativo - Omessa trascrizione del titolo di acquisto - Irrilevanza - Fondamento.

La sentenza che abbia accertato l'acquisto per usucapione della proprietà di un bene in favore di un soggetto e nei confronti di chi, per effetto di un atto a titolo derivativo si era già spogliato del proprio diritto, in epoca anteriore alla data di introduzione del giudizio di usucapione, è suscettibile di opposizione di terzo ordinaria da colui che abbia acquistato a titolo derivativo la proprietà, senza che possa assumere efficacia impeditiva la mancata trascrizione del titolo di acquisto atteso che, ai fini della produzione dell'effetto traslativo della proprietà ex art. 1376 c.c., rileva la sola conclusione dell'accordo manifestato nelle forme di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2644

Massime precedenti Vedi: N. 8590 del 2022 Rv. 664239 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31390 del 24/10/2022 (Rv. 666016 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore:

BERTUZZI MARIO.

B. (MUSUMECI TOTI SALVATORE) contro C. (PATRIGNANI GIULIA)

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Sanzioni Consob - Opposizione - Competenza funzionale della Corte di appello dove ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione - Individuazione - Momento consumativo dell'illecito - Irrilevanza - Momento della proposizione del ricorso - Rilevanza - Fondamento.

La competenza a decidere sulle opposizioni proposte avverso le sanzioni applicate dalla CONSOB di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 spetta, in forza dell'interpretazione teleologica e letterale dell'art. 195, comma 4, della l. n. 58 del 1998, alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede la società nel momento in cui viene presentato il ricorso, senza che al riguardo rilevi il momento consumativo dell'illecito, in quanto la disposizione citata prevede quale criterio principale e prioritario quello della sede della società al momento della presentazione del ricorso, e solo in

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

via subordinata quello del luogo della consumazione della violazione, così esprimendosi un "favor" nei confronti della società sul presupposto che la prossimità del giudice alla sua sede renda quest'ultima in grado di difendersi in modo più agevole ed efficace.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13727 del 2012 Rv. 623552 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30424 del 17/10/2022 (Rv. 665995 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. (ASCHERO ALESSANDRO) contro G. (MONTI STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/10/2021

168416 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTA' DEL TESTATORE - DOLO (CAPTAZIONE) Uso di elementi fraudolenti - Prova - Condizioni del testatore - Malattie senili - Maggiore esposizione all'influenza di soggetti accudenti - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata; idoneità da valutarsi con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della 'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate, costituendo tali valutazioni apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 624 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8047 del 2001 Rv. 547463 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022 (Rv. 665996 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

P. (PIZZA STEFANO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 14/07/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Decreto di liquidazione del relativo compenso - Opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30288 del 14/10/2022 (Rv. 665974 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

M. (MAGGIONI GIULIANO) contro C. (LEPORE GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 09/06/2021

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Accertamento della violazione dell'obbligo di esporre il titolo abilitativo alla sosta dell'autovettura - Violazione consumata nella vigenza dell'art. 17, commi 132 e 133, della l. n. 127 del 1997 - Elevazione del verbale a cura degli ispettori delle aziende del trasporto al di fuori delle aree in concessione all'azienda per la quale prestavano servizio - Illegittimità del verbale - Fondamento.

In tema di violazioni al codice della strada, gli ispettori delle aziende del trasporto pubblico, quando erano vigenti le disposizioni di cui all'art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127 del 2017 (abrogate dall' art. 49, comma 5-duodecies, del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 120 del 2020), non potevano elevare il verbale di accertamento della violazione dell'obbligo di esporre il titolo abilitativo alla sosta dell'autovettura al di fuori delle aree in concessione all'azienda per la quale prestavano servizio, essendo il potere loro conferito esercitabile solo alle condizioni tassativamente previste dai commi 132 e 133 del citato art. 17.

Riferimenti normativi: Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 132 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 49 com. 5, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 133 CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2956 del 2016 Rv. 638971 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30302 del 14/10/2022 (Rv. 665975 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (DEL MONTE VITTORIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/09/2021

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Azione per far accertare la cessazione del vincolo di destinazione di un immobile situato in un edificio condominiale ad alloggio per il portiere - Legittimazione passiva - Condominio in persona dell'amministratore - Sussistenza - Necessità del litisconsorzio passivo di tutti gli altri condòmini - Esclusione - Fondamento.

L'azione per far accertare la cessazione del vincolo di destinazione di un immobile, situato in uno stabile condominiale, ad alloggio per il portiere, qualificabile come "actio negatoria servitutis" in quanto tesa a negare l'esistenza di pesi sull'immobile costituente oggetto del diritto di proprietà, non costituisce un'azione che riguarda l'estensione del diritto di proprietà, o di comproprietà, dei

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

singoli condòmini, ma attiene all'accertamento ed osservanza dei divieti o dei limiti contrattuali di destinazione d'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva nell'ambito di un condominio edilizio, con la conseguenza che l'unico legittimato passivo è il condominio in persona dell'amministratore, senza necessità di estendere il contraddittorio ai singoli condòmini, venendo in considerazione la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 919 del 2004 Rv. 569534 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022 (Rv. 665971 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

A. (DA ROS LEOPOLDO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE PORDENONE, 17/11/2021

138115 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI Fattura commerciale - Efficacia probatoria - Portata e limiti - Conseguenze in tema di determinazione della competenza ex art. 1182, comma 3 c.c.

La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fonda la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 2710

Massime precedenti Conformi: N. 22401 del 2004 Rv. 578639 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30307 del 14/10/2022 (Rv. 666159 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

G. (SALVEMINI LEONARDO) contro S. (CORTI PIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/10/2021

046188 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - USO DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA - IN GENERE Condominio - Art. 1122, comma 1, c.c. - Realizzazione, nelle proprietà esclusive, di opere che arrechino danno alle parti comuni - Divieto - Apprezzamento del giudice di merito - Limiti nel sindacato di legittimità.

L'art. 1122, comma 1 c.c., vieta a ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, l'esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condòmini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Spetta al giudice del merito, sulla base di apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., verificare se l'opera realizzata su parte di proprietà individuale, nella specie la chiusura eseguita in corrispondenza dell'appartamento di una condomina, pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del ballatoio comune da parte degli

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

altri condomini, avendo riguardo alla destinazione funzionale dello stesso ed alle utilità che possano trarne le restanti unità di proprietà esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8177 del 2022 Rv. 664237 - 01, N. 35851 del 2021 Rv. 662912 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30320 del 14/10/2022 (Rv. 666160 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

V. (DE ARCANGELIS GIORGIO) contro v. (FARAGASSO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/01/2022

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Beni in comunione - Esecuzione di sequestro preventivo su di essi - Sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione fino all'esito del giudizio penale a carico del comproprietario - Esclusione - Fondamento.

L'esecuzione di un sequestro preventivo, nell'ambito di un procedimento penale, avente ad oggetto un bene appartenente ad un soggetto in comunione con terzi estranei al reato non costituisce motivo di sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., nelle more del giudicato penale, atteso che le esigenze del sequestro e della eventuale confisca trovano tutela nella disciplina della trascrizione del provvedimento ablatorio e degli effetti della sentenza di divisione regolati dall'art. 1113 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1113, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211

Massime precedenti Vedi: N. 15248 del 2021 Rv. 661669 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28878 del 05/10/2022 (Rv. 665973 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

D. (PECORARO LUCA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 19/01/2021

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Rapporto di agenzia - Ripetizione dell'indebito esercitata dal preponente - Acconti versati senza causa - Onere della prova a carico del preponente - Fondamento.

Nel rapporto di agenzia, ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748

Massime precedenti Vedi: N. 25023 del 2013 Rv. 628246 - 01, N. 486 del 2016 Rv. 638521 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28879 del 05/10/2022 (Rv. 665970 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

C. (PELLERITI VINCENZO CARMELO MARIA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/01/2021

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Conclusione dell'affare - Nozione - Stipula del contratto preliminare - Configurabilità - Patto d'opzione - Preliminare di preliminare - Diritto alla provvigione - Esclusione - Fondamento.

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1175

Massime precedenti Conformi: N. 30083 del 2019 Rv. 656202 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28627 del 03/10/2022 (Rv. 665972 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

A. (DI GIOVANNI EDOARDO) contro P. (VALERI VIRGILIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2021

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e domanda, proposta in via subordinata, di restituzione del doppio della caparra versata - Rigetto della domanda principale e accoglimento della domanda subordinata - Richiesta di versamento della somma di cui alla condanna - Acquiescenza tacita nei confronti del capo di sentenza relativo alla domanda principale - Fondamento.

Ove nel giudizio venga formulata in via principale domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. ed in via subordinata di restituzione del doppio della caparra versata, la richiesta alla controparte del versamento della somma di cui alla condanna, in caso di rigetto della domanda principale ed accoglimento di quella subordinata, costituisce acquiescenza tacita nei confronti del capo di sentenza relativo alla domanda principale atteso che l'acquiescenza può essere espressa o tacita, estrinsecandosi in atti incompatibili con la volontà di impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 3934 del 2016 Rv. 638974 - 01

OTTOBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Sentenza n. 32104 del 31/10/2022** (Rv. **666000 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CASCIARO SALVATORE.** Relatore: **CASCIARO SALVATORE.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/11/2019

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Istruzione e scuole - Personale educativo - Art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 - Carta elettronica del docente - Spettanza - Fondamento.

In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 395, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 398, Contr. Coll. 19/04/2018 art. 25, Contr. Coll. 19/04/2018 art. 127, Contr. Coll. 19/04/2018 art. 128, DPCM 23/09/2015 art. 2, Contr. Coll. 19/04/2018 art. 129

Massime precedenti Vedi: N. 15301 del 2018 Rv. 649322 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 32123 del 31/10/2022** (Rv. **666008 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CASCIARO SALVATORE.** Relatore: **CASCIARO SALVATORE.**

V. (GENTILI MARIA PAOLA) contro U.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Dipendente comunale - Comando presso l'Unione comunale - Addebiti afferenti vicende pregresse al periodo di comando - Potere disciplinare del Comune - Sussistenza - Fondamento.

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

Il dipendente comunale, assegnato in comando presso l'Unione comunale, è assoggettato al potere disciplinare del Comune in relazione ad addebiti afferenti vicende pregresse al periodo di comando, ed in particolare a quelli attinenti al momento genetico del rapporto, poiché l'Amministrazione di appartenenza, in quanto parte del rapporto di impiego, mantiene la titolarità del rapporto di lavoro, e quindi la legittimazione, rispetto alle vicende che ne regolano lo stato giuridico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 32 com. 1

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 13673 del 2015 Rv. 635960 - 01, N. 13482 del 2018 Rv. 648986 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8521 del 2012 Rv. 622471 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022 (Rv. 666011 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA.

E. (TARTAGLIA FURIO) contro N. (INELLA GABRIELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/03/2020

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Violazione degli obblighi ex art. 2087 c.c. - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione decennale - Decorrenza dal momento della manifestazione del danno - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale - decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine prescrizione esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7272 del 2011 Rv. 616754 - 01, N. 1263 del 2012 Rv. 620510 - 01, N. 19022 del 2007 Rv. 599772 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 31922 del 28/10/2022 (Rv. 665984 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.

N. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro G. (CHIETERA FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 04/12/2020

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Sospensione dal lavoro - Illegittimità - Domanda di risarcimento danni - Prescrizione decennale ordinaria - Applicabilità - Fondamento.

In tema di cassa integrazione guadagni, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 25139 del 2010 Rv. 615731 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 20466 del 2020 Rv. 658913 - 01, N. 10376 del 2021 Rv. 661010 - 01, N. 19618 del 2011 Rv. 619107 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 31908 del 28/10/2022 (Rv. 665983 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: DI PAOLA LUIGI. Relatore: DI PAOLA LUIGI.

F. (BARTOLOMEI JACOPO SEVERO) contro P. (MARAZZA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/12/2020

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Licenziamento disciplinare - Cassazione con rinvio - Vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione della contrattazione collettiva - Vincolatività per il giudice di rinvio - Sussistenza - Nuova valutazione della condotta del lavoratore - Esclusione.

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere.

In tema di licenziamento disciplinare, in caso di cassazione con rinvio per vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione della contrattazione collettiva, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio di sussunzione, è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di effettuare una nuova valutazione della condotta contestata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14505 del 2019 Rv. 654062 - 01, N. 27337 del 2019 Rv. 655553 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 31922 del 28/10/2022 (Rv. 665984 - 02)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.

N. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro G. (CHIETERA FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 04/12/2020

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Clausola di rotazione - Mancata sollecitazione del lavoratore alla sua attuazione - Conseguenze - Preclusione dell'azione risarcitoria del lavoratore - Esclusione - Concorso del fatto colposo del creditore - Configurabilità - Esclusione.

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19235 del 2011 Rv. 619103 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16743 del 2021 Rv. 661638 - 01, N. 2739 del 2018 Rv. 647368 - 01, N. 3657 del 2020 Rv. 657070 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 31682 del 26/10/2022 (Rv. 665982 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

I. (RICCI MAURO) contro L. (BARRELLA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/02/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità di accompagnamento - Invalido grave - Ricovero presso un ospedale pubblico - Spettanza dell'indennità - Condizioni.

In tema di indennità di accompagnamento, il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25569 del 2008 Rv. 605199 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1585 del 2010 Rv. 611974 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 31480 del 25/10/2022 (Rv. 665980 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

I. (INTILISANO LUCIANA) contro F. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 28/05/2015

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Indennità erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze - Determinazione - Commisurazione al periodo di effettivo servizio prestato - Sussistenza - Fondamento - Periodo di congedo fruito per lo svolgimento di dottorato di ricerca - Computo - Limiti.

L'indennità di buonuscita corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze, va commisurata al periodo di effettivo servizio prestato, trattandosi di retribuzione differita con funzione previdenziale; ne consegue che il periodo di congedo fruito per lo svolgimento di un dottorato di ricerca può essere considerato utile ai fini del calcolo della misura della predetta indennità ove il dipendente, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 476 del 1984 - nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001 -, abbia diritto di mantenere la retribuzione corrisposta

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

durante detto periodo, ossia solo se il rapporto di impiego non cessa per volontà del dipendente medesimo nei due anni successivi al conseguimento del dottorato.

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2 com. 1, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 52 com. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10695 del 2017 Rv. 644093 - 01, N. 27804 del 2019 Rv. 655809 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 31511 del 25/10/2022 (Rv. 665999 - 02)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

C. (GATTO VINCENZO) contro I. (OTTOLINI TERESA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/11/2015

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Espletamento di più consulenze tecniche - Risultati difformi - Sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola di esse - Censurabilità in cassazione - Limiti.

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola di esse può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia qualora l'omessa considerazione dell'altra relazione peritale si sia tradotta nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 19372 del 2021 Rv. 661838 - 02, N. 27702 del 2020 Rv. 659930 - 01, N. 14599 del 2021 Rv. 661553 - 01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31527 del 25/10/2022 (Rv. 665981 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (PESSI ROBERTO) contro C. (CAMPILII ANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/11/2019

129201 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE Crediti previdenziali - Controversia sull'ammontare - Ricalcolo del trattamento - Prescrizione quinquennale - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17742 del 2015 Rv. 636249 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 31511 del 25/10/2022 (Rv. 665999 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

C. (GATTO VINCENZO) contro I. (OTTOLINI TERESA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/11/2015

129047 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Sussistenza o meno del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e l'insorgenza di una malattia professionale - Apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito - Sussistenza.

Il giudizio concernente la sussistenza o meno del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e l'insorgenza di una malattia professionale costituisce un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5375 del 2013 Rv. 625676 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31336 del 24/10/2022 (Rv. 666168 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

M. (NICOLI GIAMPIERO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/04/2016

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Beneficio della conservazione dei requisiti di accesso alla pensione vigenti anteriormente alle modifiche di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Provvedimento della DTL di rigetto della domanda di ammissione - Impugnazione giudiziale - Legittimazione passiva del Ministero del Lavoro - Esclusione - Legittimazione passiva dell'INPS - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio volto ad impugnare il provvedimento della DTL di diniego della domanda di ammissione al beneficio - ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012 - della conservazione dei requisiti di accesso alla pensione vigenti anteriormente alle modifiche di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, l'unico legittimato passivo è l'INPS, con esclusione di qualsiasi legittimazione (anche concorrente) del Ministero del Lavoro e/o dei suoi organi periferici, atteso che, sebbene l'art. 4 del d.m. 8.10.2012, emanato sulla base della delega conferita dal comma 2 dell'art. 22, cit., preveda che

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

l'istanza di accesso ai benefici vada presentata alla Direzione territoriale del lavoro e che contro l'eventuale diniego può essere proposto riesame alla medesima Direzione, l'oggetto del predetto giudizio è costituito dalla rivendicazione del diritto al trattamento pensionistico, la cui titolarità dal lato passivo fa capo all'INPS.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 22 com. 1, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 22 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30438 del 2018 Rv. 651679 - 01, N. 20862 del 2022 Rv. 665126 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31337 del 24/10/2022 (Rv. 666174 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

R. (BARBERA FRANCO VINCENZO) contro G. (BUCCA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/04/2016

129066 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Domanda amministrativa - Condizione di proponibilità della domanda giudiziaria - Esclusione - Fondamento.

In tema di rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, qualora il lavoratore agisca giudizialmente per ottenerne la costituzione la preventiva presentazione della domanda amministrativa non è condizione di proponibilità della domanda giudiziale, poiché la rendita non integra una prestazione previdenziale, rappresentando la sua costituzione un modo per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19767 del 2017 Rv. 645666 - 01, N. 6642 del 2020 Rv. 657189 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31339 del 24/10/2022 (Rv. 666175 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (PICCHI MARCO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/04/2020

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Requisiti di accesso e regime delle decorrenze - Art. 1, comma 265, lett. c), della l. n. 208 del 2015 - Permanenza delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 - Richiamo alla disciplina previgente nella sua interezza - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze delle pensioni di anzianità, l'art. 1, comma 265, lett. c), della l. n. 208 del 2015 - secondo cui ai lavoratori beneficiari del regime derogatorio "continuano ad applicarsi" le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - va interpretato nel senso che il

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

richiamo alla disciplina previgente opera nella sua interezza, ivi compresa quella relativa al progressivo innalzamento dell'età pensionabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che tra le disposizioni legislative previgenti andassero incluse quelle della l. n. 247 del 2007, che, a decorrere dall'anno 2013, avevano disposto l'innalzamento alla superiore "quota 97" dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 265 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2007 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31334 del 2022 Rv. 665979 - 01, N. 12488 del 2015 Rv. 635860 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 31334 del 24/10/2022** (Rv. **665979 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore:

CAVALLARO LUIGI. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro C. (ASSENATO GIUSEPPE SANTE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/11/2015

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Lavoratori collocati in mobilità anche dopo il 4 dicembre 2011 - Art. 22, comma 1, lett. a), del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012 - Accesso alla pensione secondo i requisiti vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Condizioni.

Ai lavoratori collocati in mobilità anche dopo il 4 dicembre 2011, l'art. 22, comma 1, lett. a), del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, riconosce la possibilità di beneficiare dell'accesso al pensionamento secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, a condizione che essi non abbiano conseguito, durante il periodo di fruizione della mobilità, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anche secondo le previsioni dell'art. 24, commi 1 e ss., del citato d.l. n. 201.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 22 com. 1 lett. A, Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Sez. L - , **Sentenza n. 31335 del 24/10/2022** (Rv. **666167 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore:

CAVALLARO LUIGI. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

D. (SANTORI MAURIZIO) contro I. (CALIULO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2015

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente al 31 dicembre 2011 ex art. 6, comma 2 ter, del d.l. n. 216 del 2011, conv. dalla l. n. 14 del 2012 - Clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 14, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Art. 2, comma 2, del d.m. 1 giugno 2012, emanato in attuazione dell'art. 24, comma 15, del predetto d.l. - Requisito dell'assenza di una "successiva rioccupazione

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

in qualsiasi altra attività lavorativa" - Necessità per accedere alla salvaguardia - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 14, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 ai lavoratori il cui rapporto si sia risolto anteriormente al 31.12.2011 in virtù di accordi collettivi o individuali, ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, del d.l. n. 216 del 2011, conv. dalla l. n. 14 del 2012, non è necessaria la ricorrenza dell'ulteriore requisito dell'assenza di una "successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa", previsto dall'art. 2, comma 2, del d.m. 1 giugno 2012, emanato in attuazione dell'art. 24, comma 15, del predetto d.l., posto che il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 4, comma 1, disp. prel. c.c., e il principio di legalità dell'azione amministrativa, ostano a che un atto normativo di rango secondario possa introdurre requisiti per l'accesso ad una prestazione previdenziale che non siano in alcun modo contemplati dalla fonte primaria che ad esso rinvii per la sua attuazione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 4 com. 1, DM min. LSO 01/06/2011 art. 2 com. 2, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 14 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 art. 6 com. 2, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 24/02/2012 num. 14 CORTE COST.

Sez. L - , **Sentenza n. 31147 del 21/10/2022** (Rv. **666010 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

I. (PULLI CLEMENTINA) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 13/06/2018

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Sentenza resa in esito al giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Efficacia di giudicato nei confronti di enti preposti alla concessione di ulteriori provvidenze - Sussistenza - Fondamento - Limiti.

La sentenza, pronunciata nei confronti dell'INPS, ex art. 445-bis, commi 6 e 7, c.p.c., avente ad oggetto solo un elemento della fattispecie costitutiva, vale a dire l'accertamento del requisito sanitario, funzionale alla concessione di prestazioni assistenziali, ha efficacia di giudicato anche nei confronti di enti diversi dall'INPS, preposti all'erogazione di ulteriori prestazioni, che non vanno considerati terzi rispetto al giudizio, bensì "aventi causa" ex art. 2909 c.c., qualità che va attribuita anche ai soggetti la cui posizione giuridica sia strettamente dipendente da quella facente capo alla parte titolare della statuizione passata in giudicato, salvo i casi in cui siano titolari di una situazione incompatibile con quella decisa o il giudicato sia frutto di collusione o dolo delle parti in loro danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1035 del 2015 Rv. 634049 - 01, N. 20862 del 2022 Rv. 665126 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 30975 del 20/10/2022** (Rv. **665848 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

D. (NACCARATO ROSELLINA) contro P. (ESPOSITO DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/08/2017

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Contratto a termine - Nullità del termine per violazione dell'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 368 del 2001 - Decadenza ex art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Ragioni.

In tema di contratto di lavoro a termine, all'azione di nullità del termine per violazione dell'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 368 del 2001, seppure non espressamente richiamata dall'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, che fa riferimento alla stipula del contratto, rinviando quindi alle sole disposizioni che tale stipula regolano, è comunque applicabile la decadenza prevista dal citato art. 32, in ragione della "ratio" della disposizione di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, restando invece irragionevole ogni altra interpretazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 3 lett. D, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23861 del 2017 Rv. 646098 - 01, N. 21683 del 2019 Rv. 654823 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30955 del 20/10/2022** (Rv. **665847 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA FRANCESCA.**

M. (IROLLO GAETANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2020

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Personale scolastico - Sanzioni disciplinari graduate per gravità - Valutazione del giudice di merito - Necessità - Portata.

In tema di illeciti disciplinari del personale scolastico, in caso di previsioni di fonte legale che correlano le sanzioni a condotte in parte assimilabili tra loro, salvo l'elemento della maggiore o minore gravità, e perfino in caso di previsione di condotte non conformi ai doveri specifici inerenti la funzione, e che quindi denotino l'incompatibilità a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo, il giudice di merito dovrà comunque formulare un giudizio valoriale di gravità delle condotte addebitate al docente e di proporzionalità della sanzione espulsiva, operando un giudizio di sussunzione della condotta in fatto ricostruita nell'ambito dell'uno o degli altri illeciti disciplinari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 492, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 494, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 495, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 498

Massime precedenti Vedi: N. 20780 del 2022 Rv. 665124 - 01, N. 5706 del 2017 Rv. 643432 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 30950 del 20/10/2022** (Rv. **665843 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**.

F. (FARINA GRAZIETTA) contro A. (MACCIOTTA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 18/02/2019

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Soppressione del posto di lavoro - Possibilità di ricollocamento in azienda - Svolgimento in fatto di mansioni superiori - Valutazione - Necessità - Ragioni.

Nella valutazione della legittimità del licenziamento per soppressione di una posizione lavorativa, l'impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore va verificata anche in relazione alle mansioni superiori di fatto assegnate e svolte dallo stesso e ciò in quanto l'impossibilità di reimpiego del prestatore in mansioni diverse - elemento inespresso a livello normativo - trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro, sia nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24882 del 2017 Rv. 646618 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 30840 del 19/10/2022** (Rv. **665846 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**.

C. (LEMBO FERRUCCIO) contro S. (COSSU BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/01/2016

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Trasformazione del rapporto di lavoro da "part time " in "full time" - Diritto assoluto - Esclusione - Sussistenza - Condizioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, previsto dall'art. 3, comma 101, della l. n. 244 del 2007, non è configurato come un diritto assoluto, ma nasce solo a condizione che sia stata avviata dalla P.A. una procedura di assunzione di personale a tempo pieno e che la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 557 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3804 del 2019 Rv. 652908 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27439 del 2017 Rv. 646239 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 30791 del 19/10/2022** (Rv. **665844 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

V. (BOSSO CARLO) contro I. (CALIULO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/06/2016

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensioni di vecchiaia anticipata concesse ai gravi invalidi - Disciplina delle cd. "finestre", ex art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - Trattamento deteriore rispetto ai percettori di assegno ordinario di invalidità - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

In tema di pensioni di vecchiaia anticipata concesse ai gravi invalidi, l'applicazione della disciplina delle cd. "finestre" non determina un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità, in considerazione del trattamento di complessivo favore riservato ai beneficiari di tale pensione, con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla prestazione in esame e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione; ne consegue la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non essendo ravvisabile né la denunciata disparità di trattamento per violazione dell'art. 3 Cost., in considerazione dell'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto, né il dedotto contrasto con l'art. 38 Cost., avendo il legislatore contemperato in maniera non manifestamente irragionevole i diritti tutelati da tale norma con la necessità di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31001 del 2019 Rv. 656526 - 01, N. 13626 del 2005 Rv. 582018 - 01, N. 2382 del 2020 Rv. 656988 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 30812 del 19/10/2022** (Rv. **665845 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**.

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro L. (PEZZA MARINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/02/2016

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Pensione di inabilità ordinaria - Coefficiente di trasformazione - Momento di individuazione - Data del perfezionamento dei requisiti costitutivi del diritto - Esclusione - Data di erogazione della pensione - Rilevanza - Ragioni.

La pensione ordinaria di inabilità, di cui all'art. 2 della l. n. 222 del 1984, deve essere calcolata applicando il coefficiente di trasformazione vigente alla data di decorrenza della prestazione, anziché quello applicabile alla data di perfezionamento dei requisiti costitutivi del diritto a pensione, e ciò in quanto il metodo di calcolo del contenuto della provvidenza deve essere quello applicabile al verificarsi delle condizioni dell'erogazione, come desumibile dall'art. 1, comma 14, della l. n. 335 del 1995, che, anche ai fini della individuazione del coefficiente applicabile alla pensione di invalidità, attribuisce rilievo all'età dell'assicurato al momento «dell'attribuzione» del beneficio.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20829 del 2019 Rv. 654831 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30594 del 18/10/2022 (Rv. 665838 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

D. (IROLLO GAETANO) contro I.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NAPOLI, 20/07/2016

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Spese di lite nei giudizi previdenziali - Dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Sottoscrizione della parte - Necessità - Ragioni - Redazione su foglio separato - Ammissibilità - Condizioni - Autentica del difensore - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito; ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16616 del 2018 Rv. 649629 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 30636 del 18/10/2022 (Rv. 665842 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

I. (RICCI MAURO) contro D. (GORDINI CINZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/12/2015

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 80 della l. n. 368 del 2000 - Riconoscimento - Domanda di accertamento del diritto a pensione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il diritto alla maggiorazione contributiva, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 368 del 2000, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di riconoscere una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute, attribuisce il beneficio dell'accredito di due mesi, per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

pensionistico; ne consegue che sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione e non mero elemento frazionato di esso.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28934 del 2018 Rv. 651704 - 01, N. 25395 del 2016 Rv. 642282 - 01, N. 22 del 2019 Rv. 652446 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30553 del 18/10/2022 (Rv. 665850 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DE FELICE ALFONSINA. Relatore: DE FELICE ALFONSINA.

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro M. (MONTEMAGGI LUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/07/2016

129011 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE Licenziamento - Mancata reintegra - Indennità di disoccupazione - Spettanza - Ragioni.

L'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore anche qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra, posto che lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, sicchè l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28295 del 2019 Rv. 655604 - 01, N. 3463 del 1987 Rv. 452462 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022 (Rv. 665837 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro C. (NACHIRA ALBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2016

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Percezione di prestazioni assistenziali incompatibili "ex lege" - Art. 2033 c.c. - Applicabilità - Ragioni.

In tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Legge 26/07/1988 num. 291, Legge 11/10/1990 num. 289 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13915 del 2021 Rv. 661296 - 01, N. 4600 del 2021 Rv. 660639 - 01, N. 24617 del 2022 Rv. 665337 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30264 del 14/10/2022** (Rv. **665836 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **DE FELICE ALFONSINA**. Relatore: **DE FELICE ALFONSINA**.

B. (CORNELIO ENRICO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/08/2017

129035 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CAPACITA' LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici pensionistici ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 - Rivalutazione dell'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto - Esclusione - Limitazione al periodo di effettiva esposizione al rischio - Necessità - Fondamento.

Il disposto dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto), atteso che, da un lato, tale estensione comporterebbe un'ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale, e, dall'altro, che la locuzione "intero periodo lavorativo" deve essere intesa - alla luce delle finalità della l. n. 257 del 1992, evidenziate anche da Corte cost, nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, periodo, quindi, in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26923 del 2016 Rv. 642296 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30258 del 14/10/2022** (Rv. **665782 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

R. (CIARAVINO SALVATORE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/12/2015

098208 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ASSEGNI DI QUIESCENZA E PENSIONI Regione Sicilia - Dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 21 del 1986 - Regime contributivo applicabile - Domanda presentata nella vigenza della l.r. 5 del 2007 abrogata dalla l.r. 15 del 2007 - Portata retroattiva - Esclusione - Fondamento.

Ai dipendenti della Regione Sicilia assunti dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 21 del 1986, è applicabile il regime contributivo previsto per gli impiegati civili dello Stato, quand'anche la

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

domanda per l'ottenimento del trattamento pensionistico sia stata da loro presentata nella vigenza della l.r. n. 5 del 2007, abrogata dalla l.r. n. 15 del 2007, di cui va esclusa la portata retroattiva, mancando una previsione in tal senso e venendo conseguentemente in rilievo i principi generali di efficacia delle norme di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 21 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/02/2007 num. 5, Legge Reg. Sicilia 21/08/2008 num. 15 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4273 del 2017 Rv. 643093 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30235 del 14/10/2022 (Rv. 665779 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.

P. (FERRI PIETRO) contro A. (BIBBOLINO STEFANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2019

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Assunzione in violazione di norme imperative - Nullità originaria - Conseguenze - Spettanza delle tutele previste per le lavoratrici madri - Insussistenza.

103263 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO In genere.

In tema di reclutamento del personale delle società "in house", la violazione delle disposizioni che impongono l'adozione di procedure concorsuali e selettive determina una nullità originaria del contratto di lavoro, da cui consegue l'impossibilità di riconoscere al lavoratore le tutele previste per le lavoratrici madri, invece applicabili in contesti di lavoro legittimamente instaurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10192 del 1996 Rv. 500670 - 01, N. 32263 del 2021 Rv. 662696 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30250 del 14/10/2022 (Rv. 665835 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

M. (FORESIO FRANCESCO) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/02/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Pensione d'inabilità ed assegno d'invalidità ex art. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971 - Requisiti economico e di incollocazione - Elementi costitutivi della pretesa - Configurabilità - Conseguenze - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti - Preclusioni derivanti da giudicato interno - Rilevanza - Conseguenze.

In materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, il cosiddetto

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell'I.N.P.S.) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio è, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico; per converso, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile o rilevabile per la prima volta anche in appello ed è censurabile con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell'incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo.

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., DPR 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11443 del 2017 Rv. 644256 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14415 del 2019 Rv. 653977 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30254 del 14/10/2022 (Rv. 665780 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DE FELICE ALFONSINA. Relatore: DE FELICE ALFONSINA.

I. (PATTERI ANTONELLA) contro P. (BOER PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2016

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Finalità - Conseguenze.

Il contributo di solidarietà di cui all'art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, istituito per il quinquennio 2012-2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le sopresse gestioni speciali, sicché è posto dal legislatore a carico dell'intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni sopresse anteriormente all'introduzione della normativa di armonizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 21 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Costituzione art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 7357 del 2021 Rv. 660863 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14254 del 2005 Rv. 584397 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv. 665781 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA.

I. (PREDEN SERGIO) contro C. (NAPPI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/05/2016

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

129109 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Trattamento pensionistico a carico della gestione separata - Avvalimento della facoltà di computo della contribuzione versata in AGO - Decorrenza - Individuazione - Criteri - Data della domanda di computo - Rilevanza - Fondamento.

In tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento da parte dell'assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 08/08/1996 num. 335 art. 2 com. 26, DM Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17083 del 2004 Rv. 576280 - 01, N. 24137 del 2020 Rv. 659282 - 01, N. 5482 del 2012 Rv. 622208 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30267 del 14/10/2022** (Rv. **665915 - 01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

I. (CALIULO LUIGI) contro R. (SCIME' DARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2016

129109 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE Ballerini e tersicorei - Pensione di vecchiaia - Iscrizione almeno ventennale all'E.N.P.A.L.S. - Periodi assicurativi maturati negli Stati UE - Cumulo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di diritto alla pensione di vecchiaia di ballerini e tersicorei, ai fini del computo del periodo almeno ventennale di iscrizione all'E.N.P.A.L.S., l'art. 45, comma 1, del Reg. CEE n. 1408 del 1971, consente, a coloro che hanno svolto la propria prestazione lavorativa in vari Stati membri, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso di essi, come se si trattasse di un unico periodo maturato interamente nello Stato in cui viene richiesta la prestazione, purché, trattandosi di professione soggetta ad un regime speciale, il periodo di assicurazione presso lo Stato membro sia compiuto sotto un regime corrispondente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla posizione di una ballerina rumena, aveva riconosciuto il cumulo del periodo assicurativo maturato in Romania con quello di iscrizione presso l'E.N.P.A.L.S., essendo pacifico che i contributi in Romania erano stati versati a un ente che assicurava la stessa categoria dei tersicorei e ballerini).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 art. 4 com. 5, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4248 del 2004 Rv. 570740 - 01, N. 5513 del 1997 Rv. 505318 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 30261 del 14/10/2022** (Rv. **665932 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (PATTERI ANTONELLA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/05/2016

129191 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI Coltivatore diretto - Attribuzione della relativa qualifica - Presupposti - Prevalenza dell'attività - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957 e 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché è necessario che sia svolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi a tali incombeni in modo esclusivo, o anche solo prevalente, nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la qualità di coltivatore diretto, dando rilievo all'abitudine della prestazione in agricoltura, senza valutare la prevalenza, trattandosi di soggetto che lavorava come dipendente pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 22/11/1954 num. 1136 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13938 del 2006 Rv. 591223 - 01, N. 15869 del 2017 Rv. 644688 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30271 del 14/10/2022** (Rv. **665933 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

F. (SALERA SANDRO) contro S. (DI TOMASSI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2018

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento disciplinare - Contestazione degli addebiti - Precisione - Necessità - Genericità - Violazione diritto di difesa - Onere della prova - Sul lavoratore.

In tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16249 del 2004 Rv. 575973 - 01, N. 9590 del 2018 Rv. 648656 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 29973 del 13/10/2022** (Rv. **665778 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

U. (REHO GIOVANNI) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/03/2019

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Società cooperativa - Soci lavoratori - Qualificazione del rapporto di lavoro - "Nomen iuris" attribuito nel regolamento - Rilevanza - Limiti - Utilizzabilità di criteri complementari e sintomatici - Valutazione complessiva - Necessità.

Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il "nomen iuris" attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro; al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2549, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16356 del 2016 Rv. 640853 - 01, N. 4524 del 2011 Rv. 616199 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30167 del 13/10/2022** (Rv. **665840 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

S. (MARTUCCI ANGELO) contro A. (CAPUTO GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/07/2019

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Obbligo di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 c.p.c. - Limiti - Successiva pronuncia di illegittimità costituzionale di norma posta a base del principio - Applicazione del diritto sopravvenuto - Necessità - Conseguenze in tema di illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere.

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente alla pronuncia rescindente, dovendo, in questo caso, farsi applicazione del diritto sopravvenuto (e, cioè, alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità), che travalica il principio di diritto

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

enunciato dalla sentenza di rinvio; ne consegue che - a seguito degli interventi della Corte costituzionale sull'apparato sanzionatorio da applicare in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012 - il giudice del rinvio, accertata l'insussistenza del fatto posto a base di tale licenziamento, deve ordinare, in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26193 del 2016 Rv. 642760 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29967 del 13/10/2022** (Rv. **665826 - 03**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

I. (CARCAVALLO LIDIA) contro A. (LANZILLI MARTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/05/2016

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Neutralizzazione della contribuzione ex art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982 - Presupposti - Retribuzioni ridotte dell'ultimo quinquennio di lavoro - Rilevanza - Periodi diversi - Applicabilità - Esclusione - Ultimo quinquennio neutralizzabile - Individuazione in caso di versamenti in diverse gestioni - Ragioni.

In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio di "neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale - in caso di versamenti in diverse gestioni - va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 13, Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 373 art. 1, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26442 del 2021 Rv. 662275 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022** (Rv. **665822 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.**

M. (GIULIANI LUCA) contro A. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2019

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa pronuncia su uno dei motivi di appello - Deduzione in cassazione come difetto di motivazione - Inammissibilità - Deduzione come violazione della norma di diritto processuale di cui all'art. 112 c.p.c. - Necessità.

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1755 del 2006 Rv. 586703 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6835 del 2017 Rv. 643679 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29967 del 13/10/2022** (Rv. **665826 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (CARCAVALLO LIDIA) contro A. (LANZILLI MARTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/05/2016

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 - Principio di neutralizzazione dei periodi contributivi non utili - Applicabilità - Esclusione.

Il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta - il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro - può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 13, Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 373 art. 1, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 8 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28025 del 2018 Rv. 651493 - 01, N. 26442 del 2021 Rv. 662275 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30141 del 13/10/2022** (Rv. **665759 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **BOGHETICH ELENA.** Relatore: **BOGHETICH ELENA.**

R. (PEZZALI PAOLA) contro A. (PETRACCA NICOLA DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2020

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Contrattazione collettiva - Criteri ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c. - Applicazione - Conseguenze - Circolarità del percorso interpretativo ed equiordinazione dei criteri ermeneutici.

In tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Vedi: N. 2173 del 2022 Rv. 663736 - 01, N. 11834 del 2009 Rv. 608162 - 01, N. 24699 del 2021 Rv. 662267 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 30044 del 13/10/2022** (Rv. **665757 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

B. (SCOGNAMIGLIO RENATO) contro P. (FIUMANO CARLO ANTONINO FORTUNATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/05/2018

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione - Inesistenza e/o nullità - Caratteri e distinzioni - Fattispecie.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inesistenza della notifica dell'appello avente ad oggetto il decreto di fissazione dell'udienza in appello e l'opposizione a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 26511 del 2022 Rv. 665447 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 30041 del 13/10/2022** (Rv. **665756 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**.

C. (PILEGGI ANTONIO) contro C. (MARAZZA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018

103201 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE Accordo sindacale sulla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro - Condizioni - Onere della prova a carico del lavoratore - Sussistenza - Fondamento.

La prova della ricorrenza delle condizioni previste da un accordo sindacale che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro grava sul lavoratore, trattandosi di fatti costitutivi di un vero e proprio diritto all'assunzione e non di requisiti che ne condizionano la mera decorrenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 56 com. 3, Cod. Navig. art. 917

Massime precedenti Vedi: N. 10429 del 2014 Rv. 630804 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30112 del 13/10/2022** (Rv. **665758 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

S. (DI NOIA PAOLO) contro A. (POLITO GIUSEPPE LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 28/09/2015

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione - Incompatibilità di uno dei componenti del collegio decidente - Vizio revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, la dedotta incompatibilità di uno dei cinque componenti del collegio decidente, non costituendo una svista percettiva rilevante ex art. 391 bis c.p.c., non integra errore revocatorio né è causa di nullità della decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16861 del 2013 Rv. 627092 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30155 del 13/10/2022** (Rv. **665760 - 02**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (PALMIERO ANDREA) contro B. (CAMPILONGO SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2019

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Art. 72, comma 3, del c.c.n.l. Agidae - Interpretazione - Termine di sei giorni per l'irrogazione della sanzione disciplinare - Decorrenza.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di procedimento disciplinare, l'art. 72, comma 3, del c.c.n.l. Agidae vigente nel 2014 va interpretato nel senso che la consumazione del potere disciplinare di irrogazione della sanzione si realizza con il decorso di sei giorni dallo spirare del termine minimo inderogabile di dieci giorni previsto a favore del lavoratore per fornire le proprie giustificazioni, oppure elasso il più ampio arco temporale previsto dal singolo datore di lavoro nella lettera di contestazione disciplinare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Sez. L - , Sentenza n. 30155 del 13/10/2022 (Rv. 665760 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (PALMIERO ANDREA) contro B. (CAMPILONGO SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2019

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Reclamo differito - Riserva nel termine ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Necessità.

Nell'ambito del rito c.d. Fornero, il reclamo avverso una sentenza non definitiva adottata dal Tribunale in sede di opposizione può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, ossia entro 30 giorni dalla data di comunicazione della sentenza non definitiva o dalla notifica della stessa se anteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15412 del 2020 Rv. 658491 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29966 del 13/10/2022 (Rv. 665824 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

F. (SPALLINA LORENZO) contro P. (SANGIORGI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/12/2015

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Cumulo dei contributi ex art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006 - Presupposti - Agenti di commercio - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

129187 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE In genere.

Il regime del cumulo dei contributi versati presso diverse gestioni previdenziali, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, consente la totalizzazione a condizione che i periodi assicurativi non siano coincidenti sicché ne va esclusa l'applicabilità agli agenti e rappresentanti di commercio il cui trattamento pensionistico, gravante sul fondo di previdenza gestito dall'Enasarco, non sostituisce il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma lo integra, con persistente e contemporanea obbligatorietà dell'iscrizione all'INPS.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 02/02/1973 num. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/04/1968 num. 758, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 8887 del 2016 Rv. 639583 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29981 del 13/10/2022 (Rv. 665828 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PICCONE VALERIA. Relatore: PICCONE VALERIA.

C. (GIARE' GIORGIO) contro S. (MARRAMA SABATINO ALESSIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE Decorrenza della prescrizione - Dalla cessazione del rapporto in assenza di stabilità reale - Successivo riconoscimento della natura subordinata - Inclusione.

La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso; detto principio si applica anche ai crediti del lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22172 del 2017 Rv. 645277 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29954 del 13/10/2022 (Rv. 665823 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.

N. (BERNARDI GIUSEPPE) contro A. (BIBBOLINO STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 - Decisività del fatto di cui sia stato omesso l'esame - Onere di allegazione - Contenuto.

La "decisività" del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16703 del 2018 Rv. 649316 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 30031 del 13/10/2022** (Rv. **665829 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:

CALAFIORE DANIELA. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro D. (DEL ROSSO MARIA GABRIELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/11/2015

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Rinuncia a domanda accettata - Proposizione di nuova domanda al di fuori dei limiti ex art. 4 della l. n. 29 del 1979 - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 29 del 1979, in seguito alla cd. rinuncia ad una domanda accettata non può essere presentata una nuova domanda di ricongiunzione fuori dai limiti di cui all'art. 4 della citata legge, in quanto il procedimento di ricongiunzione si perfeziona con l'accettazione della domanda e, pertanto, la predetta rinuncia non è idonea a determinare l'annullamento del procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5 com. 2, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5 com. 3, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3576 del 2022 Rv. 663836 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30033 del 13/10/2022** (Rv. **665834 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:

CALAFIORE DANIELA. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

C. (CAMPILII ANNA) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/10/2015

129133 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA Fondo di previdenza per il personale di volo
- Limite massimo di retribuzione pensionabile - Determinazione - Criteri - Anzianità contributiva
- Contribuzione ricongiunta - Esclusione - Effettiva iscrizione al Fondo volo - Necessità.

In tema di prestazioni pensionistiche in favore del personale di volo, ai fini della determinazione del limite massimo di retribuzione pensionabile di cui all'art. 8 della l. n. 29 del 1979 deve aversi riguardo agli anni di effettiva iscrizione al Fondo Volo, così come previsto dalla citata disposizione, senza che rilevino al riguardo la contribuzione derivante da riscatti o ricongiunzioni di periodi assicurativi.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 2905 del 2004 Rv. 570137 - 01, N. 656 del 2015 Rv. 634188 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 29972 del 13/10/2022** (Rv. **665827 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **DE FELICE ALFONSINA.** Relatore: **DE FELICE ALFONSINA.**

B. (SLONGO SANTINO GIORGIO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/03/2016

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

129076 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO Pensioni - Requisito dei diciotto anni di anzianità contributiva "ante 1995" ex art. 1, commi 12 e 13, ella l. n. 335 del 1995 - Portata - Lavoratori che hanno già conseguito trattamento pensionistico - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di pensioni di anzianità, il requisito dei diciotto anni di anzianità contributiva "ante 1995", previsto dalla l. n. 335 del 1995 al fine dell'integrale calcolo del trattamento col sistema retributivo, deve essere verificato con riferimento alla sola contribuzione non ancora tradottasi nel riconoscimento di una pensione, senza tener conto di eventuali periodi pregressi già liquidati; nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa dopo un primo pensionamento sarebbe infatti contrastante con la finalità della riforma computare a tali fini gli stessi contributi che hanno già prodotto il riconoscimento del trattamento pensionistico in godimento, vanificando l'intento primario voluto dal legislatore, consistente nel garantire la sostenibilità del sistema, pur tutelando, in via residuale, coloro che per avere al loro attivo una lunga anzianità contributiva, si vedrebbero penalizzati dall'introduzione del sistema di calcolo contributivo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21057 del 2017 Rv. 645609 - 02

Sez. L - , **Sentenza n. 30032 del 13/10/2022** (Rv. **665830 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro L. (ASSENATO SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/10/2015

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Domanda amministrativa di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità - Ricorso giudiziario per il riconoscimento della pensione di inabilità - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.

Tra la domanda amministrativa di riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, previamente presentata, e quella di pensione di inabilità ex art. 2 della stessa legge non sussiste un rapporto di continenza in quanto, a differenza che nell'ipotesi inversa, nella prima non può ritenersi contenuta la seconda; ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, la domanda di pensione di inabilità formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve ritenersi improponibile per mancanza della preventiva domanda amministrativa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3027 del 2016 Rv. 638659 - 01, N. 20664 del 2011 Rv. 619186 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. **L -** , **Ordinanza** n. **29970** del **13/10/2022** (Rv. **665825 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **DE FELICE ALFONSINA**. Relatore: **DE FELICE ALFONSINA**.

I. (PATTERI ANTONELLA) contro C. (CAMPILII ANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/11/2015

129133 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA Fondo di previdenza per il personale di volo (cd. "Fondo volo") - Pensione di vecchiaia - Sistema di calcolo misto - "Tetto pensionistico" - Determinazione - Criteri.

In tema di pensione di vecchiaia erogata dal fondo di previdenza per il personale di volo (cd. "Fondo volo"), pur a seguito dell'introduzione del sistema di calcolo cd. misto, la riduzione del trattamento pensionistico (cd. tetto) va calcolata sull'ammontare del trattamento considerato nella sua unitarietà e non soltanto sulla quota computata con il sistema retributivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 2 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/2004 num. 249 art. 1 quater com. 1, Legge 03/12/2004 num. 291 art. 1

Sez. **L -** , **Ordinanza** n. **29750** del **12/10/2022** (Rv. **665931 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

I. (MARZUILLO EMILIOSTEFANO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 11/08/2020

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Erronea interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso - Esclusione - Fattispecie.

E' inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, pacifica la mancata trascrizione dell'atto di precetto, ritenuta in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il dissenso sulla necessità o meno di detta trascrizione non costituisca una doglianza attinente alla erronea percezione di un fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7469 del 2007 Rv. 595753 - 01

Sez. **L -** , **Ordinanza** n. **29769** del **12/10/2022** (Rv. **665755 - 02**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**.

B. (NEULICHEDL HERWIG) contro I. (ROSSI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 06/05/2016

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

129024 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Onere della prova - Sentenza penale ex art. 444 c.p.p. - Rilevanza - Ragioni.

In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale sicché grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisi ed imprevedibili; la sentenza penale ex art. 444 c.p.p., presupponendo una ammissione di colpevolezza, costituisce un importante elemento di prova da cui il giudice di merito può desumere la responsabilità del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3980 del 2016 Rv. 638849 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29754 del 12/10/2022 (Rv. 665833 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

U. (PALLA MICHELE) contro C. (CECCHETTI ANNALISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/04/2016

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Deposito telematico prima del 30 giugno 2015 - Rifiuto di accettare la busta telematica - Corte d'appello abilitata in via anticipata - Onere della prova - DM contenente l'elenco degli uffici abilitati - Produzione - Necessità.

In caso di deposito telematico di un atto processuale dinanzi alla corte d'appello prima del 30 giugno 2015, ove la cancelleria non abbia provveduto ad accettare la busta telematica, è onere della parte dimostrare che l'ufficio giudiziario ricevente rientrava tra quelli abilitati all'accettazione in via anticipata rispetto alla data in cui il deposito telematico è divenuto obbligatorio per tutte le corti d'appello, mediante la produzione del decreto del Ministro della giustizia, emesso ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. 221 del 2012, poiché, non trattandosi di atto normativo, non trova applicazione il principio "iura novit curia".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18609 del 2022 Rv. 665301 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29763 del 12/10/2022 (Rv. 665820 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

I. (GRATTAROLA MASSIMO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/07/2016

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010 - Opposizione - Qualificazione come opposizione agli

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

atti esecutivi da parte della sentenza di primo grado - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Necessità - Impugnazione della sentenza di rigetto dell'appello - Inammissibilità - Ragioni.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

La sentenza di primo grado che qualifichi come opposizione agli atti esecutivi quella proposta avverso l'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, è impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione, in mancanza del quale le relative statuizioni non possono essere rimesse in discussione attraverso l'impugnazione della pronuncia di secondo grado che le abbia confermate, in considerazione dell'avvenuta formazione del giudicato interno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21080 del 2015 Rv. 637594 - 01, N. 9868 del 2021 Rv. 661143 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29774 del 12/10/2022 (Rv. 665815 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.

C. (D'AMATO GIOVANNI) contro F. (D'ORAZIO ROSARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/12/2018

103047 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE Rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato - Sbarco per malattia - Risoluzione di diritto del rapporto ex art. 343 n. 5 cod. nav. - Esclusione - Assenza del regime della CRL - Irrilevanza.

In tema di rapporti di lavoro nautico, non si verifica la risoluzione di diritto del contratto di arruolamento, prevista dall'art. 343 n. 5 cod. nav., nel caso in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, debba essere sbarcato o non possa riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, in quanto il lavoratore marittimo può svolgere la sua attività nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, con tutte le garanzie di tutela della stabilità del posto di lavoro di cui alla l. n. 604 del 1966 e all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori), pur senza godere dei benefici, di origine contrattuale, della CRL (continuità del rapporto di lavoro), non potendo ritenersi che, in assenza di tale regime, le prestazioni del lavoratore si estrinsechino in una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 332 com. 2, Cod. Navig. art. 343 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10279 del 2018 Rv. 648761 - 01, N. 6979 del 2009 Rv. 607626 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 29769 del 12/10/2022** (Rv. **665755 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **SOLAINI LUCA.** Relatore: **SOLAINI LUCA.**

B. (NEULICHEDL HERWIG) contro I. (ROSSI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 06/05/2016

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di regresso dell'INAIL nei confronti delle persone civilmente obbligate - Esperimento - Condizioni - Accertamento del fatto costituente reato perseguibile d'ufficio - Sede penale o civile - Alternatività.

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2138 del 2015 Rv. 634385 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022** (Rv. **665819 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MANCINO ROSSANA.** Relatore: **MANCINO ROSSANA.**

D. (PIPARO VINCENZO) contro I. (BELLOMO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 19/04/2016

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Sanzioni civili - Obbligazione accessoria rispetto al debito contributivo - Conseguenze - Termine di prescrizione uguale al termine di prescrizione del credito contributivo - Fattispecie.

Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale. (Fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti soggetti, a far data dal 1° gennaio 1996, al termine di prescrizione quinquennale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 lett. A CORTE COST., Preleggi art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 31945 del 2019 Rv. 656004 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 29755 del 12/10/2022** (Rv. **665814 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **SOLAINI LUCA.** Relatore: **SOLAINI LUCA.**

S. (MASSUCCI WALTER) contro I. (ROSSI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/09/2015

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Fatto costituente reato per il quale è stata esercitata azione penale - Azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro - Termine triennale di decadenza - Decorrenza - Passaggio in giudicato della sentenza penale - Necessità.

In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale il termine di prescrizione triennale dell'azione di regresso, da parte dell'ente assicuratore, decorre da quello d'irrevocabilità della sentenza penale, che nel caso di ricorso per cassazione, coincide con la pronuncia dell'ordinanza o della sentenza che definisce il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 648 c.p.p..

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20853 del 2015 Rv. 637421 - 01, N. 4225 del 2016 Rv. 639196 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29771 del 12/10/2022 (Rv. 665821 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

I. (CATALANO GIANDOMENICO) contro A. (DAMIZIA MARIA ROSARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2016

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI Classificazione delle imprese - Criteri ex art. 49 della l. n. 88 del 1989 - Applicabilità.

A decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall'INPS, sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge, ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, ad eccezione della materia degli sgravi, e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5942 del 2006 Rv. 587904 - 01, N. 4837 del 1994 Rv. 486661 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29756 del 12/10/2022 (Rv. 665777 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: DI PAOLA LUIGI. Relatore: DI PAOLA LUIGI.

C. (QUATTROMINI GIULIANA) contro C. (DI STASIO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/10/2019

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Visita medica a seguito di assenza superiore a 60 giorni - Iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita - Necessità - Esclusione - Cessazione dello stato di malattia - Dovere di presentazione al lavoro - Sussistenza.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di sorveglianza sanitaria, l'art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 non autorizza il lavoratore a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata alla effettuazione della visita medica di idoneità, che deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'assenza, essendo dovere del lavoratore medesimo presentarsi al lavoro una volta cessato lo stato di malattia, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 7566 del 2020 Rv. 657511 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29767 del 12/10/2022 (Rv. 665776 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA.

I. (NICOLODI ALESSANDRO) contro D. (FOCHERINI GIANFRANCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/07/2016

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Pensione di anzianità - Statuto INARCASSA - Computo del montante contributivo complessivo - Ricongiunzione con pregressi periodi contributivi - Perfezionamento del negozio di ricongiunzione e tempestivo adempimento - Necessità.

In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso altri enti previdenziali, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità con i più favorevoli requisiti prescritti dallo Statuto INARCASSA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, dello Statuto dell'Ente anteriore al 2013, "ratione temporis" applicabile, non basta la proposizione, in qualunque momento antecedente l'attribuzione della pensione, della domanda di ricongiunzione dei pregressi periodi di assicurazione, occorrendo, invece, il perfezionamento del negozio di ricongiunzione ed il tempestivo adempimento dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1990 num. 45 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 05/03/1990 num. 45 art. 4, Legge 05/03/1990 num. 45 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13987 del 1999 Rv. 532128 - 01, N. 10431 del 2017 Rv. 644039 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29532 del 11/10/2022 (Rv. 665832 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

G. (CARIGNOLA ODETTE) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/04/2016

129204 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Termine di prescrizione triennale - Pendenza del procedimento amministrativo - Sospensione - Fino alla conclusione del procedimento - Ripresa dalla prescrizione - Dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento o diniego.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore; tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell'Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11928 del 2019 Rv. 653792 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29519 del 11/10/2022 (Rv. 665831 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

I. (TRIOLO VINCENZO) contro C. (CONTICELLI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2016

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia INPS - Crediti di lavoro a carico del predetto Fondo - Natura - Giudicato nei confronti del datore di lavoro - Conversione della prescrizione breve in decennale nei confronti del coobbligato solidale - Esclusione - Fondamento.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS - quale gestore del Fondo di garanzia - la corresponsione degli emolumenti retributivi corrispondenti alle ultime tre mensilità lavorative rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale, come tale soggetto a prescrizione annuale, distinto ed autonomo dal diritto di credito retributivo al medesimo spettante nei confronti del datore di lavoro, rispetto al quale è pertanto esclusa la fattispecie dell'obbligazione solidale; ne deriva, altresì, che l'eventuale provvedimento passato in giudicato ottenuto nei confronti del datore di lavoro non vale a trasformare in decennale, ai sensi degli artt. 1310 e 2953 c.c., la prescrizione del predetto credito previdenziale nei confronti dell'INPS.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16852 del 2020 Rv. 658580 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29529 del 11/10/2022 (Rv. 665839 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

R. (TEDESCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/11/2020

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione di rito definitiva del giudizio - Motivazione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Impugnazione solo nel merito - Inammissibilità - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della "potestas iudicandi", abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta "ad abundantiam", senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica "ratio decidendi" giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7995 del 2022 Rv. 664430 - 01, N. 28364 del 2022 Rv. 665733 - 01, N. 11675 del 2020 Rv. 657952 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3840 del 2007 Rv. 595555 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29511 del 11/10/2022 (Rv. 665775 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.

C. (D'AMATO GIOVANNI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/10/2019

103020 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
Marittimi - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato - Nozione - Sbarchi e successivi reimpbarchi - Rilevanza.

In tema di arruolamento marittimo, la nozione di contratto a tempo indeterminato non è diversa da quella propria dei rapporti di lavoro di diritto comune, sicché il contratto di arruolamento va qualificato come a tempo indeterminato ove, pur essendo caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, il rapporto sia unico ed indistinto e permanga anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 24672 del 2016 Rv. 641976 - 01, N. 7368 del 2005 Rv. 580448 - 01, N. 10279 del 2018 Rv. 648761 - 01, N. 8921 del 2009 Rv. 608031 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29528 del 11/10/2022 (Rv. 665818 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

L. (COLUCCIA LUIGI) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/06/2016

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Interposizione nelle prestazioni di lavoro - Obbligazione contributiva del datore di lavoro apparente - Esclusione - Pregresso versamento dei contributi da parte di questi - Efficacia satisfattiva - Configurabilità - Fondamento.

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

1180, comma 1, c.c., ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell'altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell'obbligazione in presenza delle condizioni di cui all'art. 2036, comma 3, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17516 del 2015 Rv. 636943 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29206 del 07/10/2022 (Rv. 665861 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

B. (TOMASSETTI DOMENICO) contro R. (BIANCHI ADELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/12/2015

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio - Nomina - Atto politico - Esclusione - Atto amministrativo - Configurabilità - Oneri procedurali - Violazione - Danno risarcibile - Sussistenza.

La nomina del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio non costituisce atto politico, ma amministrativo, che, seppur caratterizzato da ampia discrezionalità, deve rispettare i principi di imparzialità, buon andamento, oggettività e trasparenza dell'azione della P.A., nonché le clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono all'Amministrazione di indicare, in via preventiva, i requisiti professionali necessari per l'affidamento dell'incarico, di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, di comparare le posizioni dei vari candidati e di esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; la violazione di tali oneri procedurali integra un inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 18/02/2002 num. 6 art. 2, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 6485 del 2021 Rv. 660630 - 01, N. 2603 del 2018 Rv. 647373 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29202 del 07/10/2022 (Rv. 665770 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

A. (DI TEODORO FRANCO) contro R. (CODAGNONE TITO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/07/2015

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Titolare dell'incarico di responsabile di dipartimento conferito da una ASL - Applicabilità del c.c.n.l. del 5.12.1996 per l'area della dirigenza sanitaria - Maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal c.c.n.l. per l'area della dirigenza medica e veterinaria - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il titolare dell'incarico di responsabile di dipartimento conferito da una ASL, al quale si applichi il c.c.n.l. del 5.12.1996 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, non ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'Allegato 6 del c.c.n.l. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, poiché il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in precedenza, dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, impone al datore pubblico di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, vigendo, nel nostro ordinamento, un generale divieto di commistione delle fonti collettive.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 49 com. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1996, Contr. Coll. 05/12/1996 all. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2718 del 2020 Rv. 656918 - 01, N. 15110 del 2020 Rv. 658193 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29137 del 06/10/2022 (Rv. 666107 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (SANTUCCI VINCENZO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/10/2020

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta - Art. 2 novies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004 - Contrattazione di ambito regionale ed aziendale - Rispetto degli accordi collettivi nazionali - Necessità - Conseguenza - Art. 13 dell'accordo integrativo per la regione Abruzzo del 9.8.2006 - Nullità.

In tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-novies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'art. 4, comma 9, della l. n. 412 del 1991, e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all'art. 13 dell'accordo integrativo per la regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell'accordo collettivo nazionale del 20.1.2005, che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/2004 num. 81 art. 2 novies CORTE COST., Legge 26/05/2004 num. 138 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 9 CORTE COST., Contr. Coll. 09/08/2006, Contr. Coll. 20/01/2005, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26264 del 2021 Rv. 662364 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 67 del 2014 Rv. 628879 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29034 del 06/10/2022** (Rv. **665774 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**.

L. (DE NOTARIIS GIOVANNI) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 22/05/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità di accompagnamento - Erogazione sulla base di sentenza non passata in giudicato poi riformata - Disposizioni generali sull'indebito civile - Applicazione - Fondamento.

In tema di prestazioni assistenziali, l'indennità di accompagnamento erogata sulla base di sentenza provvisoriamente esecutiva non passata in giudicato, poi riformata in sede di impugnazione, è ripetibile alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile, poiché, stante il definitivo accertamento dell'insussistenza del diritto ad ottenere la somma originaria, l'obbligo di restituzione è fondato sull'art. 336, comma 2, c.p.c., con correlativo assoggettamento del percettore dell'indebito all'obbligo di sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata, sicché, ricorrendo un'ipotesi di mancanza radicale "ab origine" di tutti i requisiti per il riconoscimento della predetta indennità, non è possibile ipotizzare una sua ignoranza incolpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11208 del 2003 Rv. 565223 - 01, N. 4600 del 2021 Rv. 660639 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29142 del 06/10/2022** (Rv. **665769 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

C. (GERACI SANTI GIOACCHINO) contro C. (MANDALA' GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/09/2020

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Impiego pubblico privatizzato - Art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017 - Termine per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare - Inosservanza - Rilevanza - Condizioni - Principio di tempestività - Portata.

In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente; ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 7642 del 2022 Rv. 664080 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29142 del 06/10/2022 (Rv. 665769 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

C. (GERACI SANTI GIOACCHINO) contro C. (MANDALA' GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/09/2020

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Disciplina transitoria ex art. 22, comma 13, del d.lgs. n. 75 del 2017 - Comportamenti tenuti in parte prima e in parte dopo la data di entrata in vigore - Unico procedimento sanzionatorio - Disciplina della legge sopravvenuta - Applicabilità.

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 22, comma 13, del d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia"), secondo cui le disposizioni di nuova introduzione si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, nel caso in cui l'addebito riguardi comportamenti tenuti in parte prima e in parte dopo quella data, deve farsi riferimento alla disciplina della legge sopravvenuta qualora gli stessi siano perseguiti in un unico procedimento sanzionatorio .

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 22 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 41892 del 2021 Rv. 663416 - 01, N. 11627 del 2016 Rv. 640008 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28976 del 05/10/2022 (Rv. 665768 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CARNELUTTI FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/11/2016

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Funzione docente - Dovere di evitare comportamenti extralavorativi integranti ipotesi di reato - Sussistenza - Presupposti e condizioni.

Costituisce dovere afferente alla funzione docente, intesa nella sua pienezza, anche quello di evitare comportamenti extralavorativi che si manifestino attraverso la commissione di reati e che, qualora diffusamente noti, si pongano in contrasto con il dovere, sancito dall'art. 395 del d.lgs. n. 297 del 1994, di contribuire alla formazione umana della personalità dei giovani.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 395

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 28976 del 05/10/2022** (Rv. **665768 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CARNELUTTI FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/11/2016

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Docenti della scuola pubblica - Sanzioni disciplinari - Ipotesi di cui all'art. 496 d.lgs. n. 297 del 1994 - Permanenza del rapporto in diverse mansioni - Condizioni.

In tema di sanzioni disciplinari per i docenti della scuola pubblica, in base alle norme di cui agli artt. 494 e ss. del d.lgs. n. 297 del 1994, la cui persistente applicazione è stata prevista dalla successiva contrattazione collettiva, l'ipotesi di cui all'art. 496 del citato d.lgs. (sospensione per sei mesi con successivo spostamento a mansioni amministrative), costituisce fattispecie che consente al dipendente di evitare il licenziamento, a condizione tuttavia che i comportamenti accertati, per la loro concreta manifestazione, non siano tali da determinare, secondo il disposto del successivo art. 498, un grave contrasto con i doveri della funzione docente, da apprezzare sulla base di una completa valutazione di tutti i connotati concreti delle condotte contestate, in relazione alle caratteristiche proprie della funzione stessa, e a condizione, altresì, che le medesime condotte non siano tali da risultare parimenti incompatibili con la persistenza del vincolo fiduciario e, con esso, del rapporto di lavoro anche in altro settore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 494, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 496, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 498

Sez. L - , **Sentenza n. 28565 del 03/10/2022** (Rv. **665765 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro S. (VITELLO DANIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 12/03/2020

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Debito contributivo - Gestione separata - Impugnazione della sentenza di appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione - Individuazione del termine iniziale di prescrizione - Valutazione di ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragioni - Formazione del giudicato interno - Esclusione - Fondamento.

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI In genere.

A seguito dell'impugnazione della sentenza d'appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno su tale "dies a quo" (nella specie, in tema di contributi, differito dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), in quanto il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto,

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 1 lett. 8, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 12 com. 5, DPCM 10/06/2010 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4272 del 2021 Rv. 660590 - 01, N. 14421 del 1999 Rv. 532446 - 01, N. 10273 del 2021 Rv. 661100 - 01, N. 21404 del 2021 Rv. 662040 - 02, N. 10760 del 2019 Rv. 653408 - 01, N. 16853 del 2018 Rv. 649361 - 01, N. 27542 del 2019 Rv. 655774 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30344 del 14/10/2022 (Rv. 665809 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

L. (SORRENTINO MAURIZIO) contro C. (ROMERIO AURORA MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/11/2020

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Indennità per specifiche responsabilità - Componente fissa del trattamento retributivo fondamentale - Esclusione - Principio di irriducibilità della retribuzione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'indennità per specifiche responsabilità, prevista dai c.c.n.l. per il personale del comparto degli enti locali in aggiunta a quelle per posizioni organizzative e per incarichi di elevata professionalità, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte organizzative della Pubblica Amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte che sono rivedibili nel tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 01/04/1999 art. 17 lett. F, Contr. Coll. 22/01/2004 art. 36, Contr. Coll. 09/05/2006 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19192 del 2022 Rv. 664926 - 01, N. 19092 del 2017 Rv. 645267 - 01, N. 31421 del 2021 Rv. 662762 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30100 del 13/10/2022 (Rv. 665808 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

S. (DINOI PIETRO) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/03/2021

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Soggetti privati quali "enti aggiudicatori" di appalti pubblici - Applicabilità - Fondamento.

La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10777 del 2017 Rv. 644161 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29844 del 12/10/2022 (Rv. 665806 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

R. (GIACCARI DANILO) contro A. (GIANNETTI MARINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2021

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Lavoro pubblico privatizzato - Dirigente non apicale - Ferie non fruite - Diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva - Condizioni - Obblighi organizzativi del datore di lavoro - Inadempimento - Onere della prova - Riparto.

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 18140 del 2022 Rv. 664916 - 01, N. 13613 del 2020 Rv. 658482 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29438 del 10/10/2022 (Rv. 665805 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

contro

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Pretesa di assunzione alle dipendenze della P.A. - Mancata riferibilità ad un preciso ufficio - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri - Regioni.

La competenza per territorio in relazione a domanda diretta ad accertare il diritto all'assunzione alle dipendenze di una P.A, ove la pretesa non sia riferibile ad un preciso ufficio e non sia possibile

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

individuare "ex ante" l'ufficio di futura adibizione, spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ente nei cui riguardi la pretesa è esercitata, cui va riferita l'equazione tra luogo del rapporto virtuale (ovverosia da costituire o comunque presso il quale sono destinati a dispiegarsi gli effetti) e luogo del rapporto reale (ovverosia quello ove si radicherebbe la competenza se il rapporto esistesse già o fosse già esistito), in quanto il criterio dell'art. 413, comma 5, c.p.c. è destinato a combinarsi, anche attraverso il rinvio del comma 7 dello stesso articolo, con quello più generale del luogo ove ha sede la P.A. convenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 10697 del 2015 Rv. 635459 - 01, N. 11023 del 2020 Rv. 657997 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11043 del 2001 Rv. 548960 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29435 del 10/10/2022 (Rv. 666178 - 01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

B. (LO DESTRO SALVATORE GIOACCHINO) contro I. (ROMEO LUCIANA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/11/2020

129026 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA Configurabilità - Condizioni - Azione di fattori microbici o virali comportante alterazione dell'equilibrio anatomico e fisiologico - Inclusione - Specifica causa violenta alla base dell'infezione - Necessità - Esclusione - Prova - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Fattispecie.

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomico - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un infermiere professionale, volta al riconoscimento, in suo favore, della copertura INAIL in ragione della contrazione sul luogo di lavoro di una infezione da virus HCV, sull'assunto che mancasse la prova dello specifico evento infettante in occasione di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2729, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66

Massime precedenti Conformi: N. 6899 del 2004 Rv. 571954 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9968 del 2005 Rv. 582782 - 01, N. 21825 del 2014 Rv. 632608 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 29302 del 07/10/2022** (Rv. **665807 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.

C. (DIAMANTI RICCARDO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MASSA, 28/10/2021

131024 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata - Rapporti con il giudizio d'impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con cui il giudice di merito aveva sospeso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, mirato ad ottenere la restituzione dell'indennità risarcitoria già versata dal datore al lavoratore per effetto di pronunzia di illegittimità del licenziamento, poi riformata ed ancora pendente in sede di legittimità, rilevando, da un lato, l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento di impugnativa del licenziamento e quello sospeso e, dall'altro l'omessa indicazione delle ragioni per le quali non era stata riconosciuta l'autorità di tale decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12773 del 2017 Rv. 644296 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 29111 del 06/10/2022** (Rv. **665804 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

P. (MARSALA VALENTINA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/02/2021

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Dirigenza pubblica - Rigetto della domanda di riconoscimento della retribuzione di posizione, parte variabile - Giudicato - Nuovo giudizio promosso per il risarcimento del danno per mancata graduazione delle funzioni - Preclusione da "dedotto e deducibile" - Insussistenza - Fondamento.

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA In genere.

In materia di dirigenza pubblica, il giudicato di rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione non impedisce la proposizione di un nuovo giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla mancata graduazione delle

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

funzioni, non essendo applicabile il principio della preclusione da cd. "dedotto e deducibile", stante la diversità obiettiva dei fatti costitutivi tra l'azione - di adempimento - che ha per fondamento l'esistenza di una graduazione del valore della prestazione dirigenziale, in sé idonea a quantificare la quota variabile della retribuzione, e quella - di risarcimento del danno da inadempimento - che si basa sul non avere il datore di lavoro dato corso a quanto necessario, ed a suo carico, per la determinazione di quella graduazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19017 del 2013 Rv. 627794 - 01, N. 5486 del 2019 Rv. 652990 - 01, N. 15817 del 2021 Rv. 661584 - 01, N. 17707 del 2015 Rv. 637053 - 01, N. 20480 del 2020 Rv. 658915 - 02, N. 26089 del 2019 Rv. 655428 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29083 del 06/10/2022 (Rv. 665803 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

C. (CESTA BRIGIDA) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2020

129034 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE Assegno e rendita in caso di morte in favore dei figli ultradiciottenni superstiti - Inabilità - Nozione.

In tema di rendita da infortunio sul lavoro prevista dall'art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965 (sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in favore dei figli ultradiciottenni superstiti, il requisito della "inabilità", cui è subordinato dalla norma citata il relativo diritto dei figli superstiti, deve intendersi come incapacità totale ed assoluta del soggetto, per le sue condizioni biopsichiche, di esercitare un lavoro economicamente remunerativo, atteso che il legislatore quando ha voluto prendere in considerazione l'inabilità meramente ridotta, sia pure per graduare proporzionalmente l'indennità al danno subito, ha avuto sempre cura di specificarne il grado.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 361 del 1989 Rv. 461492 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29090 del 06/10/2022 (Rv. 665771 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

P. (OREFICE GENNARO) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/03/2021

129204 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI Domanda per ottenere una rendita unificata - Termine triennale di prescrizione - Decorrenza dall'evento infortunistico - Sussistenza - Decorrenza dall'accertamento giudiziale dell'indennizzabilità dei postumi - Esclusione - Fondamento.

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, qualora il titolare di una rendita per infortunio sul lavoro proponga domanda giudiziale volta ad ottenere una rendita unificata che tenga conto di un ulteriore evento infortunistico, il termine triennale di prescrizione del diritto al

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

riconoscimento della rendita unica di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 inizia a decorrere dall'evento infortunistico e non dall'accertamento giudiziale dell'indennizzabilità dei postumi, atteso che il processo, salvi casi eccezionali predeterminati dalla legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non per perseguire ulteriori effetti, soltanto possibili e futuri, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27691 del 2011 Rv. 619935 - 01

OTTOBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32060 del 28/10/2022** (Rv. **666103 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

G. (LORENZELLI SABINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 28/10/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decisioni emesse in procedimenti e per annualità d'imposta distinti - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni.

Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti, ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4595 del 2017 Rv. 643108 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7940 del 2016 Rv. 639441 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3692 del 2009 Rv. 606681 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32024 del 28/10/2022** (Rv. **666102 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MANTINEO BRUNO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/02/2020

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi e recepite dall'avviso di accertamento - Valore indiziario - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di applicazione delle imposte dirette e indirette, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da terzi, testualmente riportate in un avviso di accertamento (quale provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di applicazione dell'imposta), non possono ritenersi come "tamquam non esset", rilevando quali fonti di conoscenza, come fatti o indizi che spetta al giudice di merito valutare insieme agli altri elementi presuntivi che completano il quadro probatorio a sostegno della pretesa tributaria, al fine di decidere se l'Ufficio abbia soddisfatto l'onere della prova a suo carico, con conseguente trasferimento al contribuente dell'onere della prova contraria.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9316 del 2020 Rv. 657774 - 01, N. 16711 del 2016 Rv. 640982 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31879 del 27/10/2022 (Rv. 666101 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

Z. (BALENA GIANPIERO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 03/02/2014

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Notifica del ricorso a mezzo posta universale - Costituzione del ricorrente o dell'appellante - Omesso deposito della ricevuta di spedizione, dell'avviso di ricevimento, o dell'elenco delle raccomandate - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso o dell'appello - Condizioni.

Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24726 del 2022 Rv. 665493 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31878 del 27/10/2022 (Rv. 666100 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VERRI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 18/09/2019

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Onere probatorio a carico dell'amministrazione finanziaria - Comma 5 bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022 - Diversità o maggiore gravosità - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 31/08/2022 num. 130 art. 6

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31563 del 25/10/2022 (Rv. 666104 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 17/07/2019

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Interdetto legale - Diminuzione della capacità di agire limitatamente agli atti di natura patrimoniale - Nomina di un tutore - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Difetto di capacità di agire o difendersi in giudizio - Notificazione di atti impositivi all'interdetto legale personalmente - Nullità.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

L'interdetto legale subisce una diminuzione della propria capacità di agire limitatamente agli atti di natura patrimoniale che concernono la disponibilità e l'amministrazione dei beni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, c.p., cosicché tali atti dovranno essere compiuti - al pari che per un minore o un interdetto giudiziale - a mezzo di un tutore, nominato dal giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del condannato; in mancanza di tale nomina, l'interdetto legale, difettando di capacità di agire, per gli stessi atti non ha nemmeno la capacità di agire o difendersi in giudizio ovvero di nominare un legale, e la notificazione di atti impositivi effettuata allo stesso personalmente è affetta da nullità, alla stregua di quanto previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che estende a tali notificazioni l'applicabilità delle norme dettate per il processo civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 32 com. 4, Cod. Civ. art. 421, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 7619 del 2011 Rv. 617436 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31609 del 25/10/2022 (Rv. 666099 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BASILAVECCHIA MASSIMO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 29/09/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Azione di rimborso nei confronti dell'erario - Legittimazione

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

del fornitore - Sussistenza - Fondamento - Consumatore finale - Tutela - Azione di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore - Legittimazione a chiedere il rimborso all'erario - Limiti - Azione risarcitoria per mancato adeguamento al diritto unionale.

Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 3, Legge 27/01/1989 num. 20 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29980 del 2019 Rv. 655922 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31560 del 25/10/2022 (Rv. 666045 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LAGRECA ANGELA LILIANA)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/09/2016

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE Cartella esattoriale - Natura - Rilevanza ai fini del divieto di cui all'art. 168 l.fall. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di concordato preventivo.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

La cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12759 del 2022 Rv. 664581 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31560 del 25/10/2022 (Rv. 666045 - 02)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LAGRECA ANGELA LILIANA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/09/2016

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE Concordato preventivo - Cartella esattoriale quale primo atto impositivo - Notificazione al curatore e al debitore - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di concordato preventivo, esclusa l'incompatibilità di tale procedura con la notifica della cartella esattoriale, che in quanto assimilabile al precetto non ricade nel divieto di cui all'art. 168 l.fall, è ammissibile l'impugnazione della cartella notificata al curatore e al debitore quale primo atto impositivo, specie alla luce della non impugnabilità del ruolo e dell'estratto ruolo che menzioni tale atto, introdotta dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis, Legge 17/12/2021 num. 215 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12759 del 2022 Rv. 664581 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33408 del 2021 Rv. 662698 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31407 del 24/10/2022 (Rv. 666098 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (PACE ANTONIO)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/07/2021

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Componenti positivi del reddito d'impresa - Esercizio di competenza - Individuazione - Plusvalenza da cessione del credito "pro soluto" - Perfezionamento del negozio tra cedente e cessionario - Necessità - Successivo pagamento del debitore ceduto ed obbligo legale ex art. 1266, comma 1, c.c. - Irrilevanza.

178525 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI In genere.

In tema di determinazione dell'esercizio di competenza dei componenti positivi del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 109 e 86 TUIR e dei principi contabili nazionali e internazionali, la

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

plusvalenza derivante dalla cessione di un credito, a titolo oneroso e "pro soluto", si realizza con il perfezionamento, tra cedente e cessionario, del negozio che trasferisce il diritto, con i connessi benefici e con il rischio d'insolvenza del debitore ceduto, senza che rilevi in contrario né il momento successivo nel quale il cessionario riceva il pagamento dal ceduto né, di per sé solo, l'obbligo legale del cedente di garantire l'esistenza del credito ex art. 1266, comma 1, c.c.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 1266 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28671 del 2018 Rv. 651102 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31173 del 21/10/2022 (Rv. 666089 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

L. (TRUGLIO UMBERTO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/05/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE IMU - Fabbricato concesso in locazione finanziaria - Avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale - Legittimazione all'impugnazione - Utilizzatore - Insussistenza - Fondamento.

In tema di IMU su immobili concessi in locazione finanziaria, l'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale deve essere notificato al solo concedente, in qualità di proprietario del fabbricato e intestatario al catasto, e non all'utilizzatore, il quale, pur essendo soggetto passivo dell'imposta in costanza del rapporto contrattuale, è privo di legittimazione ad impugnare tale avviso, avendo solo un interesse temporaneo e di mero fatto alla sua contestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8 com. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24299 del 2020 Rv. 659490 - 01, N. 4138 del 2021 Rv. 660665 - 02, N. 29973 del 2019 Rv. 655919 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31174 del 21/10/2022 (Rv. 666085 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (ZOPPINI GIANCARLO) contro I. (CONTE RICCARDO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/06/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - IMU - Qualificazione edificatoria delle aree ex agricole - Delibera di adozione e approvazione del PGT - Annullamento del giudice amministrativo - Diritto al rimborso dell'imposta versata in precedenza - Insussistenza - Ragioni - Edificabilità di diritto e di fatto.

In tema di ICI e di IMU, l'annullamento della delibera di adozione ed approvazione del piano regolatore generale da parte del giudice amministrativo non ha diretta incidenza sulla

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

qualificazione edificatoria delle aree ex agricole e non giustifica il rimborso dell'imposta versata in eccedenza rispetto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte "ope iudicis" alla originaria destinazione agricola, poiché ai fini fiscali rileva non solo l'edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma anche l'edificabilità di fatto, da individuarsi sulla base di indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e l'esistenza di qualsiasi elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33576 del 2019 Rv. 656378 - 01, N. 24308 del 2016 Rv. 641757 - 01, N. 26494 del 2016 Rv. 641954 - 01, N. 19851 del 2012 Rv. 624297 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31085 del 20/10/2022 (Rv. 666088 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA.

L. (PLATTNER PETER KARL NORBERT) contro C. (BONADEO ROBERTA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/05/2015

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello - Inesistenza - Caratteri - Distinzione dalla nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fattispecie.

L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello perché priva dell'indicazione del soggetto notificante, della sua qualità e della data della consegna, non certificata dalla firma del ricevente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19019 del 2021 Rv. 661808 - 01, N. 26511 del 2022 Rv. 665447 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31079 del 20/10/2022 (Rv. 666097 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 25/06/2013

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Giudizio tributario - Transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. - Effetti - Cessazione della materia del

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

contendere - Società consolidante coobbligata - Estensione dell'effetto estintivo - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l.fall., comporta la cessazione della materia del contendere nei confronti della sola società coinvolta nella definizione concordataria, e non anche della società consolidante, estranea all'effetto di consolidamento del debito tributario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 19/03/1942 num. 267 art. 182 ter com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 19/03/1942 num. 267 art. 182 ter com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16755 del 2020 Rv. 658653 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30800 del 19/10/2022 (Rv. 666096 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PISTOLESI FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/01/2019

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Esenzione ex art. 2, comma 2, della l. n. 28 del 1997 - Meccanismo del c.d. plafond - Contenuto - Mancato rispetto della tempistica della compensazione (c.d. splafonamento tardivo) - Conseguenze.

In tema di Iva, il meccanismo del c.d. "plafond", di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 28 del 1997, costituisce una modalità di assolvimento dell'Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall'esportatore abituale, in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione, od operazioni a esse assimilate, registrate nell'anno solare precedente, per un ammontare superiore al 10 per cento del complessivo volume di affari, ex artt. 8, comma 1, lett. a) e b), e 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, consentendo al fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria; ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale direttamente dalle cessioni all'esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, che ne costituiscono al contempo presupposto e limite quantitativo monetario utilizzabile nell'anno successivo, il mutamento della natura di queste ultime, quand'anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo), incide sull'entità del "plafond", impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1997 num. 28 art. 2 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15059 del 2014 Rv. 631546 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30227 del 14/10/2022** (Rv. **666084 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**. Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

S. (D'AMORE SEVERINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/11/2012

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Divieto ex art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti - Eccezioni sostanziali in senso stretto - Conseguenze - Questione di intempestività del ricorso - Mera sollecitazione difensiva - Rilevabilità "ex officio".

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni sostanziali in senso stretto, ovvero quelle per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione o quelle in cui si fa valere un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale, ma non le eccezioni in senso improprio, tra le quali rientra l'eccezione di intempestività del ricorso che, integrando una mera sollecitazione difensiva in replica, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 5493 del 2020 Rv. 657364 - 01, N. 34662 del 2021 Rv. 663235 - 01, N. 31224 del 2017 Rv. 646995 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1518 del 2016 Rv. 638457 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30230 del 14/10/2022** (Rv. **666090 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CONTE RICCARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/03/2014

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Imprenditore commerciale - Accertamento del maggior reddito d'impresa - Beni acquisiti e destinati all'autoconsumo - Valore - Modalità di calcolo - Ricavi complessivamente conseguiti - Quantificazione - Criteri.

In materia di accertamento del reddito percepito dall'imprenditore commerciale, il valore dei beni acquisiti e destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve quantificarsi in base al "valore normale", pari al prezzo di mercato senza percentuale di ricarico che, invece, calcolata in considerazione del rapporto tra il costo di acquisto ed il prezzo di vendita, va aggiunta per quantificare il valore dei beni che, anche in via presuntiva, si ritengono acquistati e rivenduti dall'imprenditore, pur non risultandone provato il prezzo; i ricavi complessivamente percepiti dall'imprenditore vanno, pertanto, quantificati sommando agli introiti conseguiti dalla vendita dei beni, il cui costo di acquisto risulti dimostrato, il valore dei beni da ritenersi venduti, come rivalutati applicando la percentuale di ricarico, ed il valore dei beni destinati all'autoconsumo, stimato al prezzo di mercato.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2634 del 2019 Rv. 652273 - 01, N. 12322 del 2006 Rv. 590484 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30340 del 14/10/2022 (Rv. 666087 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PUOTI GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/04/2017

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento emessa per il recupero di somme erroneamente versate a titolo di rimborso - Sussistenza dei requisiti che caratterizzano l'atto impositivo - Esclusione - Conseguenze in tema di accesso al condono.

Qualora l'amministrazione finanziaria provveda al recupero di una somma qualificandola come erroneamente versata al contribuente a titolo di rimborso, con le modalità all'uopo previste dall'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, la relativa cartella di pagamento non si fonda su un atto di natura impositiva, bensì su una mera ripetizione di indebito da parte dell'amministrazione, con la conseguenza che il contribuente non può chiedere che la relativa controversia sia definita con l'accesso alla disciplina condonistica, atteso che, in tal caso, giungerebbe non già a riconoscere un proprio debito erariale, bensì a consolidare un credito di cui si afferma titolare nei confronti dell'erario stesso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 29988 del 13/10/2022 (Rv. 666028 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

M. (GIUTTARI GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/09/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento - Raddoppio dei termini - Condizioni - Reato di dichiarazione infedele - Condotta penalmente rilevante al "tempus commissi delicti" - Rilevanza - Al tempo dell'accertamento - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone che nella condotta del contribuente sia astrattamente configurabile, al "tempus commissi delicti", il reato di dichiarazione infedele, con conseguente obbligo di denuncia penale ed a prescindere dalla sua effettiva comunicazione, mentre è irrilevante che la medesima condotta, inizialmente violativa dei soli obblighi fiscali, nelle more del termine ordinario di decadenza del potere accertativo abbia assunto anche rilevanza penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valido l'avviso di accertamento notificato oltre il termine di decadenza quadriennale, sebbene la condotta evasiva del contribuente fosse divenuta penalmente rilevante solo dopo la presentazione della dichiarazione, per effetto del d.l. n. 138 del 2011, che aveva abbassato la soglia dell'imposta evasa ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele).

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 2 com. 36 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11156 del 2021 Rv. 661226 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29987 del 13/10/2022 (Rv. 666033 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PAGANI CARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 22/02/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Mancato rispetto - Ragioni di urgenza - Giudizio prognostico "ex ante" - Onere della prova.

In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico "ex ante", relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'amministrazione finanziaria e vagliata dall'organo giudicante.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11110 del 2022 Rv. 664339 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29992 del 13/10/2022 (Rv. 666029 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

A. (RIZZO ANTONINO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/02/2015

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Controversie tributarie in materia di IVA - Associazioni culturali non riconosciute - Giudicato esterno relativo al precedente anno d'imposta - Vincolatività - Condizioni - Onere della prova.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di imposte dirette e di IVA oggetto di verifica nei confronti di associazioni culturali non riconosciute, cui sia contestato lo svolgimento di attività commerciale, l'invocato giudicato esterno ex art. 2909 c.c., relativo a precedente anno di imposta non spiega automaticamente effetto per gli anni successivi, in particolare con riferimento alla natura non commerciale della associazione accertata con la sentenza definitiva, in quanto è onere di parte contribuente dimostrare l'identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità, in presenza di questioni e presupposti che non possono essere considerati accertati

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

una volta per sempre, nel pieno rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e, con riferimento all'imposizione indiretta, anche del diritto unionale come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15374 del 2020 Rv. 658430 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29994 del 13/10/2022 (Rv. 666030 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

S. (CONFORTOLA ERNESTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/01/2016

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Spese giudiziali - Controversia in materia catastale - Determinazione del valore - Valore indeterminabile - Importo del tributo - Rilevanza - Esclusione.

In tema di liquidazione delle spese processuali, le controversie in materia catastale hanno valore indeterminabile, senza che assuma rilievo l'importo del tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 5 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 29635 del 11/10/2022 (Rv. 666095 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PICCAROZZI BRUNO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/11/2012

178514 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Cittadino italiano residente all'estero - Domicilio in Italia - Sufficienza - Iscrizione all'AIRE - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema d'imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 T.U.I.R. e 43 c.c., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione all'AIRE. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla base di elementi di fatto, quali l'uso di tariffe telefoniche a consumo e la presenza in Italia per vincoli familiari ed incarichi di docenza, aveva escluso la residenza fiscale italiana del contribuente, senza accertare se il domicilio estero fosse il luogo di gestione abituale degli interessi, riconoscibile dai terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21694 del 2020 Rv. 659071 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29343 del 07/10/2022** (Rv. **666082 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

G. (GRECO LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/11/2015

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazioni a mezzo posta - Operatore postale privato in possesso di licenza individuale - Periodo intercorrente tra il d.lgs. n. 58 del 2011 e la l. n. 124 del 2017 - Fidejacentia - Limitazione agli atti amministrativi e tributari - Atti giudiziari e ricorsi introduttivi del processo tributario - Esclusione - Art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 - Idoneità dei ricorsi a produrre gli effetti di un reclamo ed a contenere una proposta di mediazione - Irrilevanza.

In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella della l. n. 124 del 2017, non è fidejacente quando abbia ad oggetto atti giudiziari, tra i quali sono compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, pure nel caso in cui, ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, producano anche gli effetti di un reclamo e possano contenere una proposta di mediazione, non venendo per ciò meno la loro natura giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 31/03/2011 num. 58 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25521 del 2020 Rv. 659646 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29344 del 07/10/2022** (Rv. **666083 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Parz. Diff.)

I. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/05/2016

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Determinazione del reddito d'impresa - Principio di derivazione - Costo "una tantum" per l'acquisto del diritto di superficie a tempo determinato - Accessorietà al costo del fabbricato - Iscrizione nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali - Unitamente al costo di realizzazione del fabbricato - Ammortamento omogeneo ex art. 102 TUIR.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, in applicazione del principio di derivazione di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 917 del 1986, il costo "una tantum" per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che - ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n.1, c.c. e dell'OIC n. 16 - possa ritenersi accessorio al costo del fabbricato, rientrando tra gli oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II.1) "terreni e fabbricati" dell'art. 2424 c.c., così da essere patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest'ultimo ex art. 102 del citato decreto.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 28355 del 2019 Rv. 655726 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 29343 del 07/10/2022 (Rv. 666082 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

G. (GRECO LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/11/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione - Precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso con rigetto dell'appello proposto dal contribuente - Definibilità in forma agevolata ex art. 5, commi 1 e 2, della l. n. 130 del 2022 - Esclusione.

Tra le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione definibili ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, della l. n. 130 del 2022 non rientrano quelle in cui il ricorso introduttivo del contribuente sia stato dichiarato inammissibile (segnatamente per tardività) e sia stato rigettato l'appello dello stesso contribuente contro tale statuizione, risultando pertanto l'Agenzia delle entrate integralmente vittoriosa in ambedue i gradi di merito.

Riferimenti normativi: Legge 31/08/2022 num. 130 art. 5 com. 1, Legge 31/08/2022 num. 130 art. 5 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8413 del 2022 Rv. 664300 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29342 del 07/10/2022 (Rv. 666081 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

R. (BRIGUGLIO EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/05/2013

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Redditi di impresa - Costi e oneri deducibili - Artt. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 e 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Prestazioni di consulenza già eseguite con corrispettivo pattuito in misura minore di quello spontaneamente corrisposto - Inerenza all'attività d'impresa del maggior compenso - Esclusione.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In materia di costi deducibili dal reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 e 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è inerente all'attività d'impresa il maggior compenso che il contribuente si sia spontaneamente offerto di pagare alla controparte per remunerare prestazioni di consulenza già ricevute ed effettuate in esecuzione di un titolo contrattuale che prevedeva in anticipo, per i medesimi servizi, la predisposizione di un corrispettivo minore.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24880 del 2022 Rv. 665495 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29127 del 06/10/2022 (Rv. 666086 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA.

A. (FIORDORO ANTONIO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/11/2014

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Esenzione - Immobile adibito a funzioni cimiteriali - Esclusione - Ragioni.

In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, non è esentato dall'imposizione l'immobile costituito da un'area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, atteso il conferimento dei rifiuti che lo stesso produce (cd. rifiuti cimiteriali), classificati tra quelli urbani o ad essi assimilati, nemmeno potendosi sostenere l'equiparazione di un siffatto cespite con gli edifici di culto, in quanto questi ultimi sono incapaci, per definizione, di produrre rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 13740 del 2017 Rv. 644360 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29028 del 06/10/2022 (Rv. 666078 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GORI PIERPAOLO.

Relatore: GORI PIERPAOLO.

S. (BERLIRI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/02/2018

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Mera riproduzione di un atto di parte o di un altro atto - Nullità - Esclusione - Condizioni - Indice sintomatico di difetto d'imparzialità del giudice - Insussistenza - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 642 del 2015 Rv. 634091 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29063 del 06/10/2022** (Rv. **666094 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **D'AURIA GIUSEPPE.**

Relatore: **D'AURIA GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FERRI FABRIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 14/03/2016

138064 PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI Principio dell'onere della prova - Applicabilità anche al processo tributario - Affermazioni della parte - Elementi di prova a proprio favore - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Il principio dell'onere della prova positivizzato nell'art. 2697 c.c., applicabile anche al processo tributario, prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a suo favore, cosicché, per effetto della struttura dialettica del giudizio, che pone le parti in identica posizione, occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37157 del 2021 Rv. 663129 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29062 del 06/10/2022** (Rv. **666080 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **D'AURIA GIUSEPPE.**

Relatore: **D'AURIA GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 25/11/2014

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono fiscale ex art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 - Natura di condono clemenziale e non premiale - Differenze con le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16, l. n. 289 del 2002 - Inadempimento o pagamento parziale - Conseguenze.

Il condono previsto dall'art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, che consente di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravii e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge su richiamata, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario; pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività liquidatoria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 della norma di riferimento, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si perde la possibilità di avvalersi della definizione anticipata.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2251 del 2019 Rv. 652281 - 01, N. 27822 del 2018 Rv. 651541 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 28973 del 05/10/2022 (Rv. 666093 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MEROLLA GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 16/09/2013

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Avviso di liquidazione di imposta di registro - Giudicato sulla qualificazione giuridica del negozio
- Separato giudizio relativo ad imposta ipotecaria e catastale - Efficacia esterna del giudicato -
Sussistenza - Condizioni.

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio (nella specie, in un giudizio su imposta di registro suppletiva) esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi (nella specie, imposta complementare di registro ed imposta ipotecaria e catastale) nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 722 del 2022 Rv. 663607 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28733 del 04/10/2022 (Rv. 666091 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

B. (PACE FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/10/2013

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Formazione nel corso del giudizio di secondo grado - Decisione di appello difforme - Presenza o meno dell'eccezione di giudicato - Rilevanza ai fini dell'impugnazione - Conseguenze.

In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22506 del 2015 Rv. 637074 - 01, N. 48 del 2021 Rv. 660273 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28734 del 04/10/2022 (Rv. 666092 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:*

FEDERICI FRANCESCO. *P.M. MUCCI ROBERTO. (Parz. Diff.)*

M. (LEO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 17/01/2014

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per violazione di norme di diritto - Violazione dell'art. 384 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

Il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione della CTR, davanti alla quale, affermato l'obbligo di "ribaltare" sui consorziati i costi e i ricavi delle operazioni compiute dalla società consortile, aveva rinviato la causa per verificare l'elusività delle compensazioni tra costi e ricavi e la conseguente violazione dell'obbligo di fatturazione nei rapporti tra consorzio e consorziati, e che, invece, aveva giudicato i rapporti sulla base del diverso criterio dell'assenza di danno erariale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 7091 del 2022 Rv. 664121 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28595 del 03/10/2022 (Rv. 666046 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:*

STALLA GIACOMO MARIA.

U. (SERPIERI MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/04/2012

279502 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE Art. 35, comma 10 ter, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006 - Beneficio del dimezzamento dell'imposta ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili strumentali - Limitazione ai fondi immobiliari "chiusi" e non anche di quelli "aperti" - Contrasto con l'art. 65 TFUE - Ragioni - Conseguenze - Disapplicazione.

In tema di agevolazioni fiscali, la previsione di cui all'art. 35, comma 10 ter, del d.l. n. 223 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006), relativa alla limitazione del beneficio del dimezzamento dell'imposta ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili strumentali in favore dei soli fondi di investimento immobiliare chiusi e non anche di quelli aperti, in presenza di situazioni oggettivamente comparabili ai fini in esame, si pone in conflitto con l'art. 65 TFUE e la libertà di circolazione dei capitali, cosicché l'esclusione dei fondi aperti dall'agevolazione non può trovare plausibile giustificazione nell'obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

immobiliare, con conseguente necessità di disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 10 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 65, Legge 02/08/2008 num. 130 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12062 del 2019 Rv. 653911 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31679 del 26/10/2022 (Rv. 666031 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 20/07/2021

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Trattazione in pubblica udienza - Valutazione discrezionale - Presupposti - Novità della questione - Trattazione in camera di consiglio - Compatibilità.

Nel giudizio di cassazione, il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio della propria discrezionalità, la rimessione di una causa alla pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato del principio di diritto da applicare e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica; ne consegue che la sede dell'adunanza camerale è compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14437 del 2018 Rv. 649623 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29923 del 13/10/2022 (Rv. 666106 - 01)

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Estensore: MONDINI ANTONIO.

Relatore: MONDINI ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (SANNA GIOVANNI PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/11/2019

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Accesso domiciliare - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Sindacato del giudice tributario - Estensione - Elementi aventi valenza indiziaria - Sussistenza - Verifica - Necessità.

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI In genere.

Il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di imposta sul valore aggiunto, reso applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha il potere-dovere, in ossequio al canone ermeneutico

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

secondo cui va privilegiata l'interpretazione conforme ai precetti costituzionali (nella specie, agli artt. 14 e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione, sia pure concisa o "per relationem" mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente, circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale, anche di controllare che il relativo apprezzamento faccia riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisce valenza indiziaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Costituzione art. 113, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21974 del 2009 Rv. 609851 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29213 del 07/10/2022 (Rv. 666105 - 01)

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (FEDELE STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/01/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza dichiarativa di incompetenza - Appello limitato alla sola statuizione sulla competenza - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, la sentenza dichiarativa di incompetenza può essere impugnata solo con l'appello limitato a tale profilo in quanto l'art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede, in caso di accoglimento, la remissione al primo giudice che, declinando la propria competenza, abbia indicato quella di altro giudice di prime cure, cosicché, in eccezione al carattere devolutivo dell'appello, al giudice di secondo grado, investito (anche o solo) della questione di competenza, resta inibito ogni esame sul merito onde prevenire la violazione del fondamentale principio del doppio grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 346 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 346 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 895 del 2022 Rv. 663616 - 01, N. 29688 del 2017 Rv. 646979 - 01

OTTOBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 30712 del 18/10/2022** (Rv. **666059 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

M. (GIUFFRÈ GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Proposizione dello stesso giudizio davanti a diverse giurisdizioni - Contestazione della giurisdizione in uno soltanto dei processi - Interesse ad agire per regolamento preventivo di giurisdizione in entrambi - Sussistenza - Fondamento.

Qualora una parte abbia promosso il medesimo giudizio innanzi a due distinte giurisdizioni, dubitando soggettivamente quale di esse fosse quella effettivamente esistente, la contestazione della giurisdizione sollevata dal convenuto anche in uno solo dei giudizi fonda l'interesse della parte proponente ad avvalersi del regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo ad entrambi i processi, trattandosi della medesima questione, il cui apprezzamento è unitario e riguarda ambedue i giudizi pendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14345 del 2015 Rv. 635954 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022** (Rv. **665971 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

A. (DA ROS LEOPOLDO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE PORDENONE, 17/11/2021

138 PROVA CIVILE - 115 FATTURE COMMERCIALI

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI Fattura commerciale - Efficacia probatoria - Portata e limiti - Conseguenze in tema di determinazione della competenza ex art. 1182, comma 3 c.c.

La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fonda la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 2710

Massime precedenti Conformi: N. 22401 del 2004 Rv. 578639 - 01

3. SPESE PROCESSUALI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31347 del 24/10/2022** (Rv. **666068 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**.

A. (COSSU AULO) contro E. (CRIVELLARI FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Affari di valore superiore ad Euro 520.000,00 - Incremento percentuale - Obbligatorietà - Esclusione - Necessità - Discrezionalità dell'incremento in ogni scaglione - Sussistenza.

In tema di liquidazione delle spese di lite, non incorre in violazione dell'art. 6 d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a 520.000,00 Euro, applica incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa per quest'ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell'incremento massimo del 30% per ciascun passaggio.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 91

Massime precedenti Vedi: N. 29170 del 2021 Rv. 662703 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 32061 del 31/10/2022** (Rv. **666063 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

M. (DI MEGLIO GIUSEPPE) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/07/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 014 DETERMINAZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Domanda articolata in unico capo - Accoglimento in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto - Soccombenza reciproca o condanna dell'attore alle spese - Esclusione - Compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità.

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 901 del 2012 Rv. 621270 - 01, N. 19122 del 2015 Rv. 636950 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 3438 del 2016 Rv. 638888 - 01, N. 516 del 2020 Rv. 656810 - 03

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 21083 del 2015 Rv. 637492 - 01

4. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022 (Rv. 666062 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (SCIOSCIA CLELIA) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/05/2021

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 040 LITE TEMERARIA

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Giudizio di cassazione - Abuso del diritto di impugnazione - Dolo o colpa grave - Contenuto - Fattispecie.

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. (Nella specie, la S.C. ha condannato d'ufficio il ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., in un caso in cui una questione di puro diritto processuale era stata prospettata come questione di giurisdizione, qualificando come violazione dei limiti esterni della giurisdizione la mera delibazione da parte del giudice amministrativo degli effetti di un accordo transattivo sul giudizio di impugnazione di un provvedimento amministrativo, effettuata "incidenter tantum" al solo fine di valutarne la pregiudizialità in relazione alla richiesta di sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4430 del 2022 Rv. 663925 - 03

5. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31107 del 21/10/2022 (Rv. 666071 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

O. (TRIMARCHI GIORGIO) contro U. (MICELI MARIKA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/01/2021

138 PROVA CIVILE - 069 ATTO PUBBLICO - IN GENERE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Estensione alla veridicità del contenuto delle informazioni - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto assistito da fede privilegiata l'indirizzo di una persona coinvolta in un incidente stradale, indicato nel relativo verbale, nonostante la notizia dello stesso fosse stata tratta dalle dichiarazioni della persona medesima, o comunque dalla consultazione di documenti in possesso dell'autorità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699

Cod. Civ. art. 2700, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200

Massime precedenti Vedi: N. 23800 del 2014 Rv. 633239 - 01

6. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

*Sez. 3 - , **Sentenza n. 30720 del 19/10/2022** (Rv. **666067 - 01**)*

*Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.*

C. (DELLA RATTA DOMENICO) contro I. (FEDELI RENATO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/09/2018

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 001 IN GENERE

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Comunicazione al difensore - Facoltà del difensore di indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza attribuire ad esso la qualità di domiciliatario - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, il difensore esercente il patrocinio non può indicare, per le comunicazioni, la P.E.C. di altro avvocato, senza specificare di volersi domiciliare presso di lui, in quanto l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito registro, a prescindere dall'indicazione espressa della P.E.C., di modo che non può attribuirsi rilievo all'indicazione di una P.E.C. diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliatario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la pronuncia di legittimità per non essersi la medesima Corte avveduta, con riferimento alla notificazione della sentenza di secondo grado, che l'originaria l'indicazione dell'indirizzo P.E.C. dei due difensori del ricorrente, contenuta nella comparsa conclusionale, era stata modificata, nella successiva memoria di replica, mediante l'indicazione di uno solo di essi, in mancanza, però, di qualsivoglia corrispondente elezione di domicilio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

Massime precedenti Conformi: N. 4920 del 2021 Rv. 660806 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 31346 del 24/10/2022** (Rv. **666053 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (PILUSO ANTONINO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/07/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Individuazione giurisprudenziale di un limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - Applicabilità della regola ad una ripresa antecedente - Esclusione - Fondamento.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, alla ripresa del procedimento notificatorio - se compiuta in data antecedente alla pronuncia di legittimità che, nel 2016, ha quantificato in un tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. il termine ragionevole entro il quale va riattivato il processo di notificazione - non è applicabile il predetto principio giurisprudenziale, poiché la determinazione di matrice giudiziale della durata di un termine rientra nella nozione di "overruling" processuale e, perciò, di esso non si può fare applicazione retroattiva, a tutela della effettività dei mezzi di azione e a garanzia dell'affidamento incolpevole creatosi in capo alla parte che ha fatto affidamento sui principi di diritto consolidati al momento dello svolgimento dell'attività processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01, N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01, N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 30044 del 13/10/2022** (Rv. **665757 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**.

B. (SCOGNAMIGLIO RENATO) contro P. (FIUMANO CARLO ANTONINO FORTUNATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 225 DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione - Inesistenza e/o nullità - Caratteri e distinzioni - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inesistenza della notifica dell'appello avente ad oggetto il decreto di fissazione dell'udienza in appello e l'opposizione a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 359, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 26511 del 2022 Rv. 665447 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31085 del 20/10/2022 (Rv. 666088 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA.
L. (PLATTNER PETER KARL NORBERT) contro C. (BONADEO ROBERTA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/05/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 225 DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello - Inesistenza - Caratteri - Distinzione dalla nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fattispecie.

L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello perché priva dell'indicazione del soggetto notificante, della sua qualità e della data della consegna, non certificata dalla firma del ricevente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 359, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19019 del 2021 Rv. 661808 - 01, N. 26511 del 2022 Rv. 665447 - 01

querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Conformi: N. 24416 del 2006 Rv. 593350 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4274 del 2019 Rv. 653009 - 01

7. RIMESSIONE IN TERMINI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30514 del 18/10/2022** (Rv. **666004 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **D'OVIDIO PAOLA**. (Diff.)

I. (MARELLI ALBERTO) contro N. (NINO MARCO GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/06/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica a mezzo pec - Esito negativo - Rimessione in termini - Indicazioni di cancelleria - Valore - Affidamento qualificato del notificante - Sussistenza - Limiti - Apprezzamento del giudice di merito.

In tema di presupposti per la rimessione in termini, la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle "specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale"), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono una specie di istruzioni che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e, pertanto, sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del giudizio ex art. 294, comma 2, c.p.c., laddove, in forza dei loro difetti, s'inseriscano, con ruolo determinante, nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo restando che nel caso concreto l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte è affidato al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 294 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 153

Massime precedenti Vedi: N. 17968 del 2021 Rv. 661836 - 01, N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29919 del 13/10/2022** (Rv. **666035 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**.

Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

I. (LARATTA ARTEMIO GAETANO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI L'AQUILA, 21/09/2021

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Udienza da remoto - Impossibilità di collegamento al "link" trasmesso dall'ufficio giudiziario - Onere della parte di comunicare tempestivamente il problema tecnico - Rimessione in termini - Valutazioni del giudice - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 242 UDIENZA - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE In genere.

In tema di svolgimento del processo da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al "link" trasmesso dall'ufficio giudiziario per la celebrazione dell'udienza ha l'onere di segnalare tempestivamente la presenza di problemi tecnici impeditivi della connessione, anche al fine di ottenere la rimessione in termini, per la cui concessione occorre tenere conto dei tempi ordinariamente occorrenti al difensore per promuovere tale iniziativa, dopo gli eventuali contatti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all'udienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che non aveva dato esito alla richiesta del difensore, volta ad ottenere una copia del verbale d'udienza e un termine per il deposito di note conclusive, inviata a mezzo PEC dopo circa un'ora dall'orario fissato per la celebrazione dell'udienza a distanza,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

spiegando di non essere riuscito a collegarsi al "link" e di avere tentato di informare la cancelleria di tale inconveniente).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 7, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16, Legge 25/02/2022 num. 15, Legge 17/07/2020 num. 77, Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 153

Massime precedenti Vedi: N. 25289 del 2020 Rv. 659779 - 01

8. SENTENZA DI CONDANNA GENERICA

Sez. U - , Sentenza n. 29862 del 12/10/2022 (Rv. 665940 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

O. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2019

152 RISARCIMENTO DEL DANNO - 007 SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" Vittima di fatto illecito - Domanda di condanna generica e richiesta di provvisoria ex art. 278 c.p.c. - Ammissibilità.

Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio; nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, peraltro, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisoria ai sensi dell'art. 278 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Difformi: N. 17984 del 2022 Rv. 665748 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5551 del 2016 Rv. 639341 - 01, N. 10323 del 2020 Rv. 658009 - 01, N. 15066 del 2000 Rv. 542004 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29862 del 12/10/2022 (Rv. 665940 - 07)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

O. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2019

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 018 ESERCIZIO IN SEDE PENALE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE "Translatio" al giudice civile ex art. 622 c.p.c. - Richiesta di provvisoria - Ammissibilità - Concessione - Presupposti.

Il giudice civile, adito in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. con una domanda di condanna generica, può condannare il responsabile al pagamento di una provvisoria, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova e, dunque, mentre per l'accoglimento della domanda generica di danno è sufficiente che l'esistenza di un danno

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sia probabile, per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. è necessario che l'esistenza di un danno sia certa, almeno in parte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Vedi: N. 7474 del 2022 Rv. 664524 - 01, N. 9996 del 2004 Rv. 573092 - 01

9. VICENDE ANOMALE

Sez. U - , Ordinanza n. 30148 del 13/10/2022 (Rv. **666057 - 01**)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

B. (ORSONI GIORGIO) contro C.

Regola sospensione

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 228 NECESSARIA

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione del processo civile in attesa della definizione di controversia amministrativa - Presupposti - Pregiudizialità logico giuridica - Possibile conflitto di giudicati - Necessità - Possibile contrasto in ordine agli effetti pratici dell'una o dell'altra sentenza - Irrilevanza.

In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell'art. 295 c. p. c., modificato dall'art. 35 della l. n. 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale "controversia amministrativa" (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio. Peraltro, il giudice ordinario resta competente a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11085 del 2009 Rv. 608103 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29302 del 07/10/2022 (Rv. **665807 - 01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

C. (DIAMANTI RICCARDO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MASSA, 28/10/2021

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 024 ACCOGLIMENTO - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata - Rapporti con il giudizio d'impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con cui il giudice di merito aveva sospeso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, mirato ad ottenere la restituzione dell'indennità risarcitoria già versata dal datore al lavoratore per effetto di pronuncia di illegittimità del licenziamento, poi riformata ed ancora pendente in sede di legittimità, rilevando, da un lato, l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento di impugnativa del licenziamento e quello sospeso e, dall'altro l'omessa indicazione delle ragioni per le quali non era stata riconosciuta l'autorità di tale decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Conformi: N. 12773 del 2017 Rv. 644296 - 01

10. APPELLO

Sez. 3 - , Sentenza n. 31830 del 27/10/2022 (Rv. 666069 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

D. (DEL MONTE DANIEL) contro P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/07/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 010 SECONDO EQUITÀ'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ' Sentenza del giudice di pace secondo equità - Appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Violazione delle norme sul procedimento - Nozione - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., le norme sul procedimento che si assumono violate vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo, con esclusione delle disposizioni (pur aventi natura processuale) di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante per la decisione sul merito e, cioè, per la valutazione di fondatezza o di infondatezza della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di inammissibilità dell'appello avverso una pronuncia del giudice di pace che aveva respinto la domanda di ripetizione - avanzata nei confronti del debitore anziché del terzo pignorato - dell'imposta di registro assolta su un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., poiché le norme asseritamente violate dal primo giudice - gli artt. 91 e 553 c.p.c. - non avevano natura di "norme sul procedimento").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 553, *Massime precedenti Vedi:* N. 1108 del 2022 Rv. 663918 - 01, N. 34524 del 2021 Rv. 663012 - 01

11. GIUDICATO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022** (Rv. **666050 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

T. (BERARDI DANIELE) contro V.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/07/2018

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 012 GIUDICATO INTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Statuizione minima della sentenza - Individuazione - Fattispecie.

Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di reconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coesenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a seguito dell'impugnazione della statuizione relativa all'applicazione della regola residuale di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., aveva concluso - sulla base di un diverso giudizio di fatto - nel senso della mancata dimostrazione del coinvolgimento di una delle due vetture nel sinistro, ciononostante confermando la sentenza di primo grado per mancanza di appello incidentale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324

Massime precedenti Conformi: N. 10760 del 2019 Rv. 653408 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24488 del 2022 Rv. 665391 - 01, N. 40276 del 2021 Rv. 663548 - 01, N. 28565 del 2022 Rv. 665765 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28565 del 03/10/2022** (Rv. **665765 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro S. (VITELLO DANIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 12/03/2020

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 012 GIUDICATO INTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Debito contributivo - Gestione separata - Impugnazione della sentenza di appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione - Individuazione del termine iniziale di prescrizione - Valutazione di ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragioni - Formazione del giudicato interno - Esclusione - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 147 POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 202 DI CONTRIBUTI

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI In genere.

A seguito dell'impugnazione della sentenza d'appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno su tale "dies a quo" (nella specie, in tema di contributi, differito dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), in quanto il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 1 lett. 8, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 12 com. 5, DPCM 10/06/2010 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4272 del 2021 Rv. 660590 - 01, N. 14421 del 1999 Rv. 532446 - 01, N. 10273 del 2021 Rv. 661100 - 01, N. 21404 del 2021 Rv. 662040 - 02, N. 10760 del 2019 Rv. 653408 - 01, N. 16853 del 2018 Rv. 649361 - 01, N. 27542 del 2019 Rv. 655774 - 01

12. RICORSO PER CASSAZIONE

12.1. INTERESSE A RICORRERE

Sez. L - , **Ordinanza n. 29529 del 11/10/2022** (Rv. **665839 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

R. (TEDESCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/11/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 027 PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione di rito definitiva del giudizio - Motivazione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Impugnazione solo nel merito - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della "potestas iudicandi", abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta "ad abundantiam", senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica "ratio decidendi" giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 360

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 7995 del 2022 Rv. 664430 - 01, N. 28364 del 2022 Rv. 665733 - 01, N. 11675 del 2020 Rv. 657952 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3840 del 2007 Rv. 595555 - 01

12.2. MOTIVI DI RICORSO

Sez. **U** - , **Ordinanza** n. **29592** del **11/10/2022** (Rv. **665912** - **01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

R. (GULLO DOMENICO) contro E. (GRIECO ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 04/02/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 065 PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI Affermazione della stessa in grado d'appello - Rimessione al primo grado - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della decisione - Cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice - Violazione della ragionevole durata - Esclusione.

Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13722 del 2017 Rv. 644369 - 02

Sez. **3** - , **Ordinanza** n. **30485** del **18/10/2022** (Rv. **666051** - **01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

C. (STARVAGGI NUNZIATINA) contro C. (COSTA CONCETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/11/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 142 NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado - Mancata costituzione in giudizio del convenuto - Omesso rilievo officioso della nullità - Regolare notifica dell'atto di appello alla parte contumace in primo grado - Mancata costituzione in appello - Ricorso per cassazione - Deduzione della nullità dei procedimenti di primo e secondo grado - Esclusione - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 208 NULLITA' - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado che non sia stata fatta valere, nel giudizio di secondo grado, dall'appellato rimasto contumace, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo ormai preclusa ogni indagine sulla sussistenza del dedotto vizio di nullità della sentenza di primo grado, atteso che la regola del rilievo d'ufficio delle nullità in caso di contumacia, prevista dall'art. 164, comma 1, c.p.c., si riferisce unicamente alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche a quella introduttiva del grado precedente, in virtù dello sbarramento conseguente alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14434 del 2019 Rv. 654049 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022** (Rv. **665822 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.**

M. (GIULIANI LUCA) contro A. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa pronuncia su uno dei motivi di appello - Deduzione in cassazione come difetto di motivazione - Inammissibilità - Deduzione come violazione della norma di diritto processuale di cui all'art. 112 c.p.c. - Necessità.

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovvero sia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 1755 del 2006 Rv. 586703 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6835 del 2017 Rv. 643679 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Ordinanza n. 29954 del 13/10/2022** (Rv. **665823 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Relatore: **LEONE MARGHERITA MARIA**.

N. (BERNARDI GIUSEPPE) contro A. (BIBBOLINO STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 - Decisività del fatto di cui sia stato omesso l'esame - Onere di allegazione - Contenuto.

La "decisività" del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 16703 del 2018 Rv. 649316 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 31511 del 25/10/2022** (Rv. **665999 - 02**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

C. (GATTO VINCENZO) contro I. (OTTOLINI TERESA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/11/2015

138 PROVA CIVILE - 061 VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Espletamento di più consulenze tecniche - Risultati difformi - Sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola di esse - Censurabilità in cassazione - Limiti.

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola di esse può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia qualora l'omessa considerazione dell'altra relazione peritale si sia tradotta nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 19372 del 2021 Rv. 661838 - 02, N. 27702 del 2020 Rv. 659930 - 01, N. 14599 del 2021 Rv. 661553 - 01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

12.3. RICORSO C.D. STRAORDINARIO

Sez. U - , **Sentenza n. 30903 del 19/10/2022** (Rv. **666075 - 01**)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (TORTORELLA SILVIA) contro K.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/10/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Statuizioni in tema di affidamento e mantenimento di figli minori - Decreto della corte di appello in sede di reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento con cui il tribunale abbia adottato statuizioni in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli minori è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché ha carattere decisorio e definitivo ed è volto a statuire su contrapposte pretese di diritto soggettivo con un'efficacia assimilabile, sia pure "rebus sic stantibus", al giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 6132 del 2015 Rv. 634872 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 614 del 2022 Rv. 663555 - 01, N. 4778 del 2022 Rv. 664018 - 01, N. 12018 del 2019 Rv. 653695 - 01, N. 4796 del 2022 Rv. 664020 - 01

12.4. RICORSO E PROCEDIMENTO

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30734 del 19/10/2022** (Rv. **666052 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

A. (DI AMATO ASTOLFO) contro C. (CAPPONI BRUNO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 188 INDICAZIONE DELLE PARTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione nell'interesse di una pluralità di soggetti - Censura proposta con esclusivo riguardo alla posizione di alcuni di essi - Omessa individuazione degli interessati allo specifico punto investito dall'impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità introdotto da più soggetti distinti, il motivo di ricorso afferente alla posizione di alcuni soltanto di essi è ammissibile solo ove corredato della specifica identificazione soggettiva degli stessi (in relazione alla cui posizione l'eventuale cassazione della sentenza impugnata è destinata a spiegare effetto), non essendo sufficiente, a tal fine, un generico rinvio alle risultanze degli atti del giudizio di merito, né essendo possibile gravare il giudice di legittimità dell'onere di ricercare egli stesso, in tali atti, il nominativo dei ricorrenti interessati al motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. N. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7551 del 2005 Rv. 583511 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31679 del 26/10/2022 (Rv. 666031 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 20/07/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Giudizio di cassazione - Trattazione in pubblica udienza - Valutazione discrezionale - Presupposti - Novità della questione - Trattazione in camera di consiglio - Compatibilità.

Nel giudizio di cassazione, il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio della propria discrezionalità, la rimessione di una causa alla pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato del principio di diritto da applicare e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica; ne consegue che la sede dell'adunanza camerale è compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14437 del 2018 Rv. 649623 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31318 del 24/10/2022 (Rv. 666072 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

C. (VILLA GIUSEPPE) contro M.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 156 DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Rinuncia al ricorso per cassazione - Istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3 c.p.c. - Effetti - Caducazione del decreto presidenziale di estinzione - Conseguenze.

In tema di rinuncia al ricorso per cassazione, la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. produce "ipso facto" la vanificazione del decreto presidenziale di estinzione, anche in ordine alla statuizione sulle spese in esso eventualmente contenuta; ne consegue che, una volta proposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto del decreto presidenziale e resta affidata al Collegio giudicante ogni decisione sia sull'estinzione del giudizio, sia sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 16625 del 2015 Rv. 636311 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19980 del 2014 Rv. 632160 - 01

12.5. DECISIONI DELLE SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 29862 del 12/10/2022** (Rv. **665940 - 01**) Relazioni Collegate
Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

O. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 169 PRONUNCIA A SEZIONI UNITE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA A SEZIONI UNITE Interpretazione di norme processuali - Mutamento - Giustificazione - Condizioni - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

L'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'orientamento da tempo consolidato in ordine alla ammissibilità di domande di condanna limitate sin dall'origine all'"an debeatur").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 374, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23675 del 2014 Rv. 632844 - 01, N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01, N. 13620 del 2012 Rv. 623343 - 01, N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 02

12.6. REVOCAZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE

Sez. L - , **Sentenza n. 30112 del 13/10/2022** (Rv. **665758 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

S. (DI NOIA PAOLO) contro A. (POLITO GIUSEPPE LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 28/09/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione - Incompatibilità di uno dei componenti del collegio decidente - Vizio revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, la dedotta incompatibilità di uno dei cinque componenti del collegio decidente, non costituendo una svista percettiva rilevante ex art. 391 bis c.p.c., non integra errore revocatorio né è causa di nullità della decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16861 del 2013 Rv. 627092 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 30720 del 19/10/2022 (Rv. 666067 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

C. (DELLA RATTA DOMENICO) contro I. (FEDELI RENATO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/09/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 276 DOMANDA - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE Sentenza della Corte di cassazione - Domanda di revocazione per errore di fatto - Esposizione dei fatti di causa rilevanti - Necessità - Fattispecie.

La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in quanto privo di qualsivoglia indicazione relativa all'originario ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 14126 del 2018 Rv. 649692 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29750 del 12/10/2022 (Rv. 665931 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

I. (MARZUILLO EMILIO STEFANO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 11/08/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Erronea interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso - Esclusione - Fattispecie.

E' inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, pacifica la mancata trascrizione dell'atto di precetto, ritenuta in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il dissenso sulla necessità o meno di detta trascrizione non costituisca una doglianza attinente alla erronea percezione di un fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7469 del 2007 Rv. 595753 - 01

13. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. L - , **Sentenza n. 30167 del 13/10/2022** (Rv. **665840 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **BOGHETICH ELENA.** Relatore:

BOGHETICH ELENA. P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

S. (MARTUCCI ANGELO) contro A. (CAPUTO GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/07/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 111 POTERI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Obbligo di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 c.p.c. - Limiti - Successiva pronuncia di illegittimità costituzionale di norma posta a base del principio - Applicazione del diritto sopravvenuto - Necessità - Conseguenze in tema di illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

103 LAVORO - 287 OBIETTIVO

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere.

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente alla pronuncia rescindente, dovendo, in questo caso, farsi applicazione del diritto sopravvenuto (e, cioè, alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità), che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio; ne consegue che - a seguito degli interventi della Corte costituzionale sull'apparato sanzionatorio da applicare in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012 - il giudice del rinvio, accertata l'insussistenza del fatto posto a base di tale licenziamento, deve ordinare, in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 26193 del 2016 Rv. 642760 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 28734 del 04/10/2022** (Rv. **666092 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **FEDERICI FRANCESCO.** Relatore:

FEDERICI FRANCESCO. P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Parz. Diff.)

M. (LEO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 17/01/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 111 POTERI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per violazione di norme di diritto - Violazione dell'art. 384 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione della CTR, davanti alla quale, affermato l'obbligo di "ribaltare" sui consorziati i costi e i ricavi delle operazioni compiute dalla società consortile, aveva rinviato la causa per verificare l'elusività delle compensazioni tra costi e ricavi e la conseguente violazione dell'obbligo di fatturazione nei rapporti tra consorzio e consorziati, e che, invece, aveva giudicato i rapporti sulla base del diverso criterio dell'assenza di danno erariale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 384, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 7091 del 2022 Rv. 664121 - 01

14. REVOCAZIONE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31211 del 21/10/2022 (Rv. 665924 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

D. (ZURLO FRANCESCO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/01/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 286 DELLA PARTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE Dolo processuale revocatorio - Condizioni - Artifici o raggiri diretti a impedire la difesa della parte o l'accertamento della verità - Necessità - Fattispecie.

Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie - per contro - un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha qualificato quale ipotesi di dolo revocatorio il deposito di comparsa e memoria difformi da quelle contenute nel fascicolo d'ufficio, ritualmente depositate con timbro della cancelleria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 41792 del 2021 Rv. 663694 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28733 del 04/10/2022 (Rv. 666091 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

B. (PACE FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/10/2013

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 003 ECCEZIONE DI GIUDICATO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Formazione nel corso del giudizio di secondo grado - Decisione di appello difforme - Presenza o meno dell'eccezione di giudicato - Rilevanza ai fini dell'impugnazione - Conseguenze.

In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 352, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Vedi: N. 22506 del 2015 Rv. 637074 - 01, N. 48 del 2021 Rv. 660273 - 01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28871 del 05/10/2022 (Rv. **665767 - 01**)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

N. (DI CIOLLO FRANCESCO) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2021

079 ESECUZIONE FORZATA - 143 OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Verbale di conciliazione avanti al giudice - Titolo per l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare - Configurabilità - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 252 VALORE DEL TITOLO ESECUTIVO DEL VERBALE

PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALE DI CONCILIAZIONE DELLE PARTI - VALORE DEL TITOLO ESECUTIVO DEL VERBALE In genere.

Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo idoneo alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, perché - come già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 - si deve ritenere che i presupposti di fungibilità e coercibilità in forma specifica dell'obbligo dedotto nel titolo siano stati considerati al momento della formazione dell'accordo conciliativo dal giudice che lo ha promosso e sotto la cui vigilanza esso è stato concluso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 612 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 474

Massime precedenti Difformi: N. 258 del 1997 Rv. 501697 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Sentenza n. 31844 del 27/10/2022 (Rv. 666055 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

F. (LANZARA CORRADO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/11/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Oggetto - Crediti futuri, non esigibili, condizionati ed eventuali - Inclusione - Limiti - Conseguenze - Pignorabilità del credito del promittente venditore - Fondamento - Fattispecie.

L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la pignorabilità del credito vantato dal promittente venditore, erroneamente ritenendo necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., e poi, rilevata la formazione del giudicato durante il secondo grado, aveva ritenuto preclusa la pronuncia di accertamento del credito perché ciò avrebbe comportato la riforma in appello di una decisione priva di errori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 25042 del 2019 Rv. 655177 - 01, N. 15607 del 2017 Rv. 644742 - 01, N. 5235 del 2004 Rv. 571141 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31255 del 21/10/2022 (Rv. 666110 - 02)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (CIANFROCCA PAOLA) contro V. (TARULLO STEFANO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VELLETRI, 14/10/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Opposizione agli atti esecutivi - Accoglimento - Inefficacia nei confronti dell'aggiudicatario - Sussistenza - Trascrizione in pendenza dell'opposizione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di processo esecutivo, ove sia tempestivamente impugnato ex art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento immobiliare (per vizi relativi al procedimento di vendita o per vizi suoi propri) e l'opposizione risulti fondata, il decreto deve essere dichiarato inefficace anche in pregiudizio dei diritti dell'aggiudicatario, nonostante sia stato trascritto, non operando il disposto dell'art. 2929 c.c., che riguarda solo gli atti esecutivi precedenti alla vendita o all'assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 586, Cod. Civ. art. 2643 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 27526 del 2014 Rv. 634263 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31255 del 21/10/2022 (Rv. 666110 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (CIANFROCCA PAOLA) contro V. (TARULLO STEFANO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VELLETRI, 14/10/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 202 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Atti esecutivi posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo o di un provvedimento che ne vieti il compimento - Invalidità - Revoca del provvedimento di sospensione o del divieto - Efficacia "ex tunc" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Gli atti di esecuzione posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo, o comunque in violazione di uno specifico provvedimento di divieto del giudice dell'esecuzione, sono invalidi e tale invalidità non può venir meno "ex tunc", neanche in caso di successiva revoca del provvedimento di divieto, la quale (sempre che non sia inammissibile per altre ragioni) può avere effetti solo per il futuro, dal momento che il divieto ha già esplicato, per il passato, i suoi effetti, rendendo irreversibilmente invalida l'attività esecutiva compiuta durante la sua vigenza. (Nella specie, in un caso in cui l'aggiudicazione era stata disposta dal professionista delegato in violazione di un provvedimento di differimento della vendita emesso dal giudice dell'esecuzione, la S.C., decidendo nel merito, ha escluso che la successiva revoca di tale ultimo provvedimento potesse valere a sanare l'originaria nullità dell'aggiudicazione, la quale doveva peraltro considerarsi implicitamente revocata dal provvedimento con cui lo stesso giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 591-ter c.c., aveva confermato il precedente decreto di differimento della vendita, dopo che la stessa era intervenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 623

Massime precedenti Vedi: N. 709 del 2006 Rv. 590564 - 01

16. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. U - , Sentenza n. 28975 del 05/10/2022 (Rv. 665762 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

A. (TACCHI VENTURI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/10/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 002 APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appellabilità - Termine - Decorrenza - Dalla comunicazione o notificazione - Mancanza - Termine ex art. 327 c.p.c. - Applicazione - Fondamento.

Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 327

Massime precedenti Difformi: N. 14478 del 2018 Rv. 648976 - 02, N. 14669 del 2021 Rv. 661400 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2467 del 2020 Rv. 656727 - 01, N. 5079 del 2022 Rv. 664178 - 01, N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01

17. GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29865 del 12/10/2022 (Rv. 666042 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

Z. (LA SPINA GIUSEPPE) contro B. (BETTI VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/03/2021

093 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - 003 PROCEDIMENTO - IN GENERE

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi - Procedimento in camera di consiglio di natura contenziosa - Caratteristiche - Assunzione della causa in decisione - Assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Necessità - Esclusione.

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 044 SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE In genere.

Il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme; ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione, dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737, Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 26200 del 2015 Rv. 637912 - 01, N. 33175 del 2021 Rv. 663307 - 01

18. ARBITRATO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31350 del 24/10/2022** (Rv. **665989 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

T. (OLIVA MASSIMO) contro G. (CAPECE MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/11/2018

013 ARBITRATO - 025 INTERPRETAZIONE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE
Devoluzione agli arbitri delle cause relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto
- Individuazione - Riferimento alla "causa petendi" della controversia - Necessità - Cause relative a responsabilità aquiliana - Esclusione - Fondamento.

La clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 quater

Massime precedenti Conformi: N. 3795 del 2019 Rv. 652416 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31210 del 21/10/2022** (Rv. **666039 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

M. (SEGRETO GIUSEPPE) contro A. (MONTALBANO ACCURSIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/03/2019

013 ARBITRATO - 009 COMPENSO

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Svincolo dalla convenzione di arbitrato - Mancata anticipazione del termine fissato dagli arbitri - Ambito di applicazione - Versamento tempestivo della quota - Concessione di un secondo termine per consentire il versamento della quota di pertinenza dell'inadempiente - Sussistenza - Fondamento.

In tema di arbitrato, lo svincolo dalla convenzione di arbitrato relativa alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, di cui all'art. 816-septies, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti non provvedano all'anticipazione del termine fissato dagli arbitri, riguarda la sola ipotesi in cui nessuna delle parti abbia provveduto al versamento nel termine fissato, mentre nella diversa ipotesi in cui una delle parti abbia tempestivamente versato la sua quota, a differenza dell'altra, l'interpretazione logico sistematica della norma impone la concessione di un secondo termine per consentire alla parte adempiente di versare anche la quota di pertinenza della controparte inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 816 septies com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3259 del 2022 Rv. 664037 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31209 del 21/10/2022** (Rv. **666120 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

B. (LAZZATI MARCELLO) contro P. (RUBEN MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 001 IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione obbligatoria - Art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 - Controversie in materia di contratti bancari e finanziari - Ambito applicativo - Fideiussione in favore di un cliente della banca - Esclusione - Fondamento.

In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.

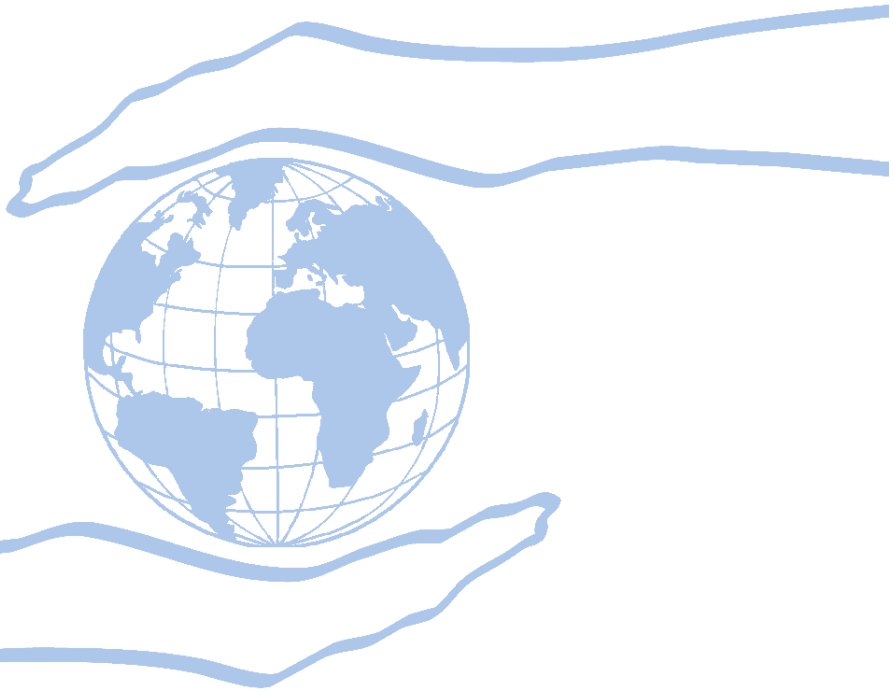
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58, Cod. Civ. art. 1936

Massime precedenti Vedi: N. 15200 del 2018 Rv. 649305 - 02, N. 9204 del 2020 Rv. 657736 - 01

OTTOBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 32137 del 31/10/2022** (Rv. **665986 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

A. (GIANNINO IVAN) contro P.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 22/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005437/2020 65703901

Massime precedenti Conformi: N. 5437 del 2020 Rv. 657039 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 31721 del 27/10/2022** (Rv. **665985 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

P. (CONSOLO ANTONELLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 25/01/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000465/2022 66348501

Massime precedenti Conformi: N. 465 del 2022 Rv. 663485 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 31572 del 25/10/2022** (Rv. **665994 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

P. (NAPPI NOEMI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/07/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento - Rito sommario di cognizione applicabile "ratione temporis" - Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata in udienza - Appello - Termini - Decorrenza dalla lettura in udienza del provvedimento - Esclusione - Decorrenza dalla notificazione o comunicazione - Fondamento.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

Nelle controversie in materia di protezione internazionale instaurate in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, il termine di trenta giorni per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c..

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/09/2011 num. 150 art. 19

Massime precedenti Difformi: N. 14669 del 2021 Rv. 661400 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2467 del 2020 Rv. 656727 - 01, N. 5079 del 2022 Rv. 664178 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28975 del 2022 Rv. 665762 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30136 del 13/10/2022 (Rv. 665922 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

C. (ROSANIA TIZIANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Gravidanza sopravvenuta nel corso del giudizio di appello - Valutabilità - Fondamento.

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, lo stato di gravidanza della richiedente e, conseguentemente, anche quello di madre con figlio minore - sopravvenuto nelle more del giudizio di impugnazione - deve essere valutato dal giudice d'appello ai fini dell'individuazione di una situazione di vulnerabilità, considerato che l'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e che l'art. 2, comma 1, lett. h) bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, include tra le persone vulnerabili anche le donne in stato di gravidanza ed i genitori singoli con figli minori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. HBIS, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 5506 del 2021 Rv. 660543 - 01, N. 17640 del 2021 Rv. 661594 - 01, N. 22052 del 2020 Rv. 659026 - 01, N. 10201 del 2022 Rv. 664535 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29866 del 12/10/2022 (Rv. 665921 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

B. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/09/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Decisione del giudice d'appello dopo pronuncia cassatoria - Giudicato sulla pronuncia di inammissibilità del primo giudice - Insussistenza - Dovere di pronunciare sulle domande di protezione internazionale - Sussistenza.

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
In genere.

In tema di protezione internazionale, il giudice d'appello, in sede di giudizio di rinvio in seguito ad una pronuncia cassatoria, non può limitarsi a pronunciare l'inammissibilità del gravame per asserita carenza di interesse derivante dalla mancata comparizione del ricorrente nell'udienza

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

svoltasi nel giudizio di primo grado, ma deve pronunciare sul merito delle domande volte ad ottenere la protezione invocata, atteso che il ricorrente, proponendo appello, ha allegato e dimostrato il suo interesse alla definizione della causa, senza che sulla erronea declaratoria di inammissibilità possa ritenersi formato il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23130 del 2020 Rv. 659515 - 01, N. 15143 del 2021 Rv. 661405 - 01